# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — **ROMA** — LUNEDÌ 9 GIUGNO — NUM. 138

**CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.**

| | | Trim. | Sem. | Anno |
|---|---|---|---|---|
| *GAZZETTA UFFICIALE*, in Roma | L. | 9 | 17 | 32 |
| In Roma a domicilio e in tutto il Regno | » | 10 | 19 | 36 |
| *GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento*, in Roma | » | 10 | 19 | 36 |
| A domicilio e nel Regno | » | 12 | 23 | 44 |
| Estero: per gli Stati dell'Unione postale | » | 23 | 68 | 125 |
| Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America | » | 48 | 88 | 165 |
| Repubblica Argentina, Uruguay | » | 68 | 112 | 215 |

*NB.* Non si accettano domande di abbuonamento ai *Resoconti* se non sono fatte contemporaneamente all'abbuonamento della *GAZZETTA*.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

*Direzione*: Roma, piazza Madama, n. 17.
*Amministrazione*: Palazzo del Ministero dell'Interno.


## AVVISO

*Dalla tipografia del Penitenziario di Regina Cœli in Roma si è pubblicato il* CALENDARIO GENERALE DEL REGNO *per l'anno 1884.*

*Il volume consta di pagine 1020, di cui 252 per l'indice alfabetico rigoroso dei funzionari che vi sono compresi, ed è fregiato del ritratto di Sua Maestà la Regina, eseguito da valente artista in bulino su rame.*

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Nella pubblicazione della legge n. 2288 (Serie 3ª), fattasi nel n. 136 (6 giugno corrente), essendosi alla medesima apposta la firma del Ministro* Ferracciù *invece di quella del Ministro* Magliani, *si ripubblica corretta come in appresso la detta legge:*

*Il Num.* **2288** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**UMBERTO I**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

***Articolo unico.*** Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Ferracciù.

*Il Numero* **2328** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**UMBERTO I**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. A partire dal 1° agosto 1884, i comuni di Castel del Rio, Fontana Elice e Tossignano, cesseranno di far parte della provincia di Ravenna, circondario di Faenza e del mandamento di Casola Valsenio, e saranno aggregati alla provincia di Bologna, circondario e mandamento d'Imola, per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a prendere, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRACCIÙ.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

---

*Il Numero* **2308** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Castiglione Torinese per la sua separazione dalla sezione elettorale di Gassino, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Castiglione Torinese ha 148 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castiglione Torinese è separato dalla sezione elettorale di Gassino, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1884.

UMBERTO.

D TIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

---

*Il Numero* **2309** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di San Gillio per la sua separazione dalla sezione elettorale di Druent, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Gillio ha 110 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Gillio è separato dalla sezione elettorale di Druent, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

---

*Il Numero* **2317** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito in data 8 luglio 1883, n. 1470 (Serie 3ª);

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (Serie 3ª), e la legge dell'8 luglio 1883, numero 1469 (Serie 3ª);

Viste le leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra in data 29 giugno 1882, n. 831 (Serie 3ª), e 8 luglio 1883, n. 1468 (Serie 3ª);

Viste le leggi sull'avanzamento dell'esercito del 13 novembre 1853, n. 1625; del 29 gennaio 1854, n. 1656, e del dì 8 ottobre 1873, n. 1607;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento sullo stato dei sottufficiali, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Art. 2. Il detto regolamento avrà esecuzione dal 1° di luglio 1884, e da quel giorno si riterranno abrogate tutte le disposizioni contrarie o non conformi a quelle contenute nello stesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

REGOLAMENTO *sullo stato dei sottufficiali.*

## CAPITOLO I.

### Del grado.

Art. 1. — *Disposizioni generali.*

§ 1. La nomina a sottufficiale si ottiene mediante la promozione al grado di sergente o mediante la nomina a capomusica, e colle norme date dal presente regolamento.

§ 2. I gradi di sottufficiale sono conferiti, per delegazione del Ministro della Guerra, dal comandante del corpo al quale il militare appartiene. Le nomine a tali gradi sono fatte e notificate mediante ordine del giorno.

§ 3. Al sottufficiale di nuova nomina è rilasciato un certificato conforme al modello numero 1 del presente regolamento.

§ 4. Per i caporali dei corpi che assumono la ferma stabilita pei sottufficiali, qualora all'atto in cui dovrebbero essere nominati sottufficiali non esistano nel corpo al quale appartengono vacanze nel grado di sergente, la detta nomina sarà regolata per arma.

Art. 2. — *Della nomina a sottufficiale.*

§ 5. I caporali e caporali maggiori dei corpi, i quali aspirano a percorrere la carriera di sottufficiale, ne fanno domanda in iscritto al comandante del corpo.

§ 6. Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole, e che si obbliga a cambiare la sua ferma in quella di sottufficiale contemporaneamente alla sua nomina al grado di sergente.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo, compilato dal comandante della compagnia (1), e vidimato dal comandante del battaglione, dal quale resulti se l'aspirante è, per il complesso delle sue qualità, ritenuto idoneo e meritevole di conseguire la nomina a sottufficiale.

§ 7. Per i caporali e caporali maggiori arruolati di leva ed aspiranti alla promozione al grado di sergente, i comandanti di corpo richiederanno al Tribunale civile e correzionale della giurisdizione del loro luogo di nascita il certificato di penalità.

§ 8. Gli aspiranti sottufficiali dei corpi per essere promossi al grado di sergente debbono:

*a)* Avere *venti* mesi di servizio effettivo, dei quali almeno *dodici* di grado di caporale (caporale furiere o caporale maggiore);

*b)* Essere di fisico robusto;

*c)* Avere tenuta buona condotta sotto le armi;

*d)* Aver superato con esito favorevole gli esami della *Scuola aspiranti sergenti,* di cui è proposito al n. 5 della istruzione per le scuole dei corpi (programma n. 3), eccezione fatta per le materie di esame che costituiscono il 3° gruppo e che sono indicate al n. 19 della citata istruzione;

*e)* Aver dato prova *pratica* dinanzi una Commissione, composta di

Un ufficiale superiore, *presidente;*

Due capitani, *membri;*

di possedere la sufficiente istruzione militare per esercitare le funzioni inerenti al grado di sergente e quale è specificata dai vigenti regolamenti d'istruzione e servizio interno per le varie armi.

§ 9. La Commissione suddetta sarà nominata dal comandante del corpo; essa voterà soltanto per la *idoneità complessiva* dell'aspirante, e dovrà tener calcolo non tanto delle cognizioni più o meno estese dal candidato possedute, quanto della sua attitudine e prestanza militare nel comandare ed istruire.

(1) In generale, ogniqualvolta in questo regolamento è detto *compagnia* deve anche intendersi squadrone o batteria; quando è detto *battaglione* deve anche intendersi *mezzo reggimento* per la cavalleria, *brigata* per l'artiglieria e genio.

Qualora l'aspirante sottufficiale non avesse frequentato la *Scuola aspiranti sergenti,* o non avesse subito con esito favorevole l'esame annuale per la detta scuola prescritto, la Commissione sarà pure incaricata dell'esame di cui è proposito alla lettera *d* del paragrafo precedente.

§ 10. Pei caporali maggiori da promuoversi sergenti, all'atto del loro invio in congedo illimitato, e dei quali è detto ai §§ 22 e 23, la Commissione incaricata dell'esperimento pratico di istruzione militare, procederà ad una classificazione per merito d'esame, semprequando il numero dei promovibili sia superiore al numero di coloro che, secondo quanto è prescritto al § 22, possono essere promossi.

§ 11. Dovendosi determinare circa la promozione a sergente di un aspirante sottufficiale, il comandante del corpo convoca la *Commissione di avanzamento,* della quale è trattato all'art. 4 del presente regolamento, e questa, presi ad esame i documenti indicati ai §§ 6 e 7, il resultato degli esami prescritti dal § 8, ed il foglio matricolare caratteristico dell'aspirante (modello n. 9 della istruzione per le matricole del R. esercito), delibera sulla promovibilità del medesimo.

§ 12. L'aspirante sottufficiale dichiarato *promovibile,* compiuto il tempo di servizio e di grado prescritti, è dal Consiglio di amministrazione ammesso al passaggio di ferma mediante sottoscrizione dell'*atto di consenso,* conforme al modello n. 2 del presente regolamento, e quindi viene nominato *sergente,* con apposito ordine del giorno, dal comandante del corpo, il quale gli consegnerà poi, in occasione di un gran rapporto od in altra circostanza opportuna ed in presenza degli ufficiali del corpo, il certificato di nomina (modello n. 1).

§ 13. Ove nel corpo non esistessero vacanze nel grado di sergente, il comandante dovrà per tempo, e prima che l'aspirante sottufficiale firmi l'atto di consenso, informarne il Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa), accludendo nella lettera la copia del foglio matricolare caratteristico dell'aspirante sottufficiale.

§ 14. La nomina a sottufficiale degli allievi dei reparti e plotoni d'istruzione è regolata con speciali prescrizioni. I detti allievi all'atto della loro promozione al grado di sergente ricevono il certificato di nomina (modello n. 1) dal comandante del battaglione d'istruzione o dal comandante del corpo dal quale il reparto o plotone d'istruzione dipende.

§ 15. Quelli di detti allievi sottufficiali che fossero dai vari reparti o plotoni d'istruzione inviati ai corpi col grado di caporale maggiore per non avere ancora compiuto un anno nel grado di caporale, saranno senz'altro, allo scadere del termine prescritto di anzianità, nominati sergenti dal comandante del corpo, semprequando non abbiano dato luogo a dubitare della loro idoneità alla promozione per cattiva condotta o negligenza in servizio, nel qual caso dovrà decidere della loro promovibilità la Commissione di avanzamento.

§ 16. Gli allievi della Scuola e dell'Accademia militare, i quali al termine del 2° e 3° corso di studi non possono essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, che non sia di regolamento militare, desiderando di essere promossi sergenti in un corpo, ne faranno domanda ai comandanti dei suddetti Istituti, dichiarando che si obbligano, ottenuto il grado, di assumere la ferma di sottufficiale e facendo conoscere a quale arma o corpo preferirebbero di essere assegnati.

Tali domande, accompagnate dal parere del comandante dell'Istituto, saranno inviate al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa), al quale è riserbato di deliberare in proposito.

§ 17. Ove il Ministero decidesse di accordare all'allievo il grado di sergente, autorizzerà il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto a stipulare l'*atto di consenso,* di cui è proposito al § 12, e delegherà il comandante dell'Istituto a procedere alla nomina a sergente di detto allievo, ordinan-

done il contemporaneo passaggio in un corpo, che sarà, possibilmente, quello dall'allievo preferito.

§ 18. Gli allievi della Scuola e dell'Accademia militare, i quali al termine del corso di studi per essi prescritto, non potessero immediatamente conseguire la nomina a sottotenente per non avere ancora compiuto il 18° anno di età o per mancanza di posti disponibili, potranno, con disposizione ministeriale, essere nominati *sergenti* in un corpo dell'esercito, senza alterazione dei loro obblighi di servizio.

§ 19. Gli ufficiali di complemento dimissionari inscritti sui ruoli col grado di sergente, saranno assegnati, colle norme vigenti, ad un corpo dell'esercito permanente, della milizia mobile o della milizia territoriale, a seconda dell'arma, della classe di leva e della categoria alla quale appartengono.

§ 20. L'ufficiale di complemento dimissionario può essere riammesso in servizio col grado di sergente, purchè soddisfaccia alle condizioni prescritte dall'articolo 3 della legge sullo stato dei sottufficiali.

§ 21. All'ufficiale di complemento riammesso in servizio col grado di sergente sarà computato nell'anzianità di grado il tempo che, antecedentemente alla sua riammissione in servizio, effettivamente passò sotto le armi, sia come sottufficiale, sia come ufficiale.

§ 22. I comandanti dei corpi dell'esercito di qualsiasi arma, prima del congedamento di una classe di leva, procedono, colle norme date ai §§ 8, 9, 10 e 11, a stabilire la idoneità di promozione al grado di sergente dei caporali maggiori appartenenti alla classe da congedarsi; all'atto quindi del congedamento promuovono sergenti:

*a*) Tutti i caporali maggiori dichiarati promovibili dalla Commissione di avanzamento provenienti dai volontari ordinari ovvero appartenenti ad un distretto non compreso fra quelli di reclutamento del corpo;

*b*) I migliori caporali maggiori, scelti fra i dichiarati promovibili, ed appartenenti ai distretti di reclutamento del corpo in ragione di uno per ogni compagnia.

Tali promozioni vengono fatte mediante apposito ordine del giorno, ed ai promossi è consegnato dal comandante del corpo il certificato di nomina (modello n. 1) unitamente al foglio di congedo.

§ 23. Per la promozione dei migliori caporali maggiori a sergenti, di cui è proposito alla lettera *b* del paragrafo precedente, dovrà avvertirsi dalla Commissione di avanzamento che la scelta dovrà esser fatta sul totale dei caporali maggiori del corpo, sia di compagnia, di maggiorità, ed appartenenti alla classe di leva da congedarsi.

§ 24. I caporali maggiori delle compagnie permanenti dei distretti militari saranno, purchè dichiarati promovibili dalla Commissione di avanzamento, promossi tutti sergenti all'atto del loro invio in congedo illimitato.

§ 25. Per la promozione a sergente dei volontari di un anno e dei militari di 1ª categoria aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento, le Commissioni di avanzamento ed i comandanti di corpo procedono colle norme date ai paragrafi 8, 9 e 11, tenuto conto dei limiti di tempo e di anzianità stabiliti per questa speciale categoria di graduati.

§ 26. I volontari di un anno dichiarati promovibili a sergente dalla Commissione di avanzamento, saranno, all'atto del loro invio in congedo, inscritti con tal grado nei ruoli, e verrà loro rilasciato il certificato di nomina (mod. n. 1) unitamente al foglio di congedo.

§ 27. I militari di 1ª categoria aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento, e che sono promossi sergenti, ricevono il certificato di nomina (modello num. 1) all'atto della loro promozione, ed ove non siano altrimenti nominati ufficiali, conservano il loro grado senza variazione degli obblighi di servizio.

---

## CAPITOLO II.

### Dell'avanzamento e della nomina ad impieghi e cariche speciali.

Art. 3. — *Disposizioni generali.*

§ 28. I gradi di sottufficiale sono quelli stabiliti dalla legge sull'ordinamento dell'esercito.

§ 29. Sono comuni ai gradi di sergente, furiere e furiere maggiore i seguenti impieghi e cariche speciali:

*Impiego di sottufficiale.*

1. Istruttore di scherma;
2. Istruttore di equitazione;
3. Guardabatterie nei forti;
4. Guardaforte;
5. Guardamagazzino;
6. Capo armaiuolo;
7. Di contabilità;
8. Trombettiere;
9. Zappatore;
10. Musicante.

*Carica di sottufficiale.*

1. Portalettere;
2. Guardaselleria reggimentale;
3. Guardabatteria reggimentale;
4. Capo operaio del laboratorio di riparazione;
5. Guardamagazzino reggimentale;
6. Guardaparchi reggimentale;
7. Custode dell'infermeria cavalli.

§. 30. Gli impieghi indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo precedente sono conferiti dal Ministero della Guerra; gli altri impieghi e le cariche speciali, dal comandante del corpo al quale il sottufficiale appartiene, nei limiti stabiliti dalle tabelle graduali numeriche di formazione per le varie armi e corpi, e colle norme date dal presente regolamento.

§ 31. L'avanzamento nei gradi di sottufficiale è normalmente regolato per corpo, e può aver luogo: per anzianità di grado, per anzianità di servizio ed a scelta, a seconda delle prescrizioni date dal presente regolamento.

§ 32. I sottufficiali provenienti dai caporali dei corpi, dai reparti e plotoni d'istruzione e dagli allievi della Scuola ed Accademia militare, possono essere promossi ai vari gradi della gerarchia dei sottufficiali, e nominati a tutte le cariche ed agli impieghi ad essa inerenti; quelli invece che provengono dagli ufficiali di complemento dimissionari, dai militari che aspirano al grado di sottotenente di complemento, dai volontari di un anno e dai caporali maggiori promossi sergenti all'atto dell'invio in congedo illimitato, non possono ottenere la nomina che al grado di sergente, ammenochè non intraprendano la speciale carriera di sottufficiale, assumendone la ferma stabilita.

§ 33. In tempo di guerra tuttavia, ed in caso di assoluta deficienza di aspiranti idonei e promovibili, potranno essere promossi ed anche nominati ad impieghi e cariche speciali sottuffiziali di qualsiasi provenienza, e senza variazione dei loro obblighi di servizio.

Art. 4. — *Della Commissione d'avanzamento.*

§ 34. In ogni corpo è istituita una Commissione detta: *Commissione d'avanzamento,*

Questa Commissione è composta:

Del comandante del corpo — *Presidente.*

Degli uffiziali superiori — *Membri effettivi.*

Del capitano aiutante maggiore o dell'ufficiale che ne esercita le attribuzioni — *Segretario e membro consultivo.*

Dei comandanti di compagnia del battaglione al quale il sottufficiale o l'aspirante appartiene — *Membri consultivi.*

§ 35. In quei corpi od Istituti nei quali non è possibile la formazione della Commissione di avanzamento, le funzioni ad essa inerenti sono esercitate dal Consiglio di amministrazione permanente, al quale si aggiungeranno con pa-

rere consultivo, sempre quando non siano già membri del Consiglio stesso, quei comandanti di compagnia o capi di servizio che hanno diretto comando sui militari oggetto di deliberazione e l'aiutante maggiore in 1° del corpo od Istituto (o l'ufficiale che ne esercita le attribuzioni), il quale assumerà, in tal caso, le funzioni di segretario, in sostituzione del segretario titolare del Consiglio.

§ 36. Ove si tratti di esprimere parere su questioni riguardanti militari appartenenti ad un riparto di truppa distaccato, i comandanti di corpo, prima di sottoporle alla Commissione di avanzamento, promuoveranno in proposito una deliberazione del Consiglio d'amministrazione del distaccamento, Consiglio al quale si aggiungeranno in tale occasione le persone indicate al paragrafo antecedente.

§ 37. Per le compagnie di sussistenza la Commissione di avanzamento è formata presso la Direzione di Commissariato, dalla quale la compagnia dipende, e sarà composta:

Del direttore di Commissariato — *Presidente;*

Dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano appartenente alla Direzione stessa e del comandante della compagnia — *Membri effettivi.*

§ 38. In ogni caso e per qualsiasi deliberazione delle Commissioni di avanzamento, dovrà sempre essere sentito, a voce o per iscritto, il parere del comandante della compagnia alla quale il militare appartiene, o capo di servizio dal quale direttamente dipende.

§ 39. Le attribuzioni della Commissione di avanzamento sono:

1. *Esprimere parere* sul merito dell'avanzamento dei sottufficiali del corpo secondo quanto è detto al seguente articolo 5.

2. *Deliberare:*

*a*) Sul conferimento del grado di sergente agli aspiranti sottufficiali eccettuati gli allievi dei plotoni d'istruzione;

*b*) Sulle proposte di concessione delle rafferme con soprassoldo o senza;

*c*) Sulle domande e proposte di ammissione a corsi di istruzione per conseguire la nomina a sottotenente;

*d*) Sulle domande di riammissione in servizio dei sottufficiali congedati;

*e*) Sulla nomina al grado di sergente dei volontari di un anno;

*f*) Sulla riammissione in servizio temporaneo dei volontari di un anno per ottenere il certificato al grado di sergente;

*g*) Sulla nomina al grado di sergente dei caporali maggiori aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento;

*h*) Sulla esonerazione di autorità dal grado, impiego o carica;

*i*) Sulle domande o proposte per gl'impieghi di sottufficiale guardabatterie nei forti, guardaforte e guardamagazzino, e sulle domande o proposte per trasferimento nei distretti militari, o per destinazione in altri corpi, Istituti e Stabilimenti militari;

*l*) Sulle domande per ottenere un impiego civile.

§ 40. La Commissione di avanzamento è convocata dal comandante del corpo, mediante ordine del giorno, ogniqualvolta sia prescritto o reputato necessario.

§ 41. Per cura del proprio segretario la Commissione compila e tiene al corrente i seguenti registri:

1. *Registro delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento* conforme al modello n. 3 del presente regolamento e nel quale è preso atto dei pareri e delle deliberazioni della Commissione e succintamente accennato alle considerazioni che li motivarono.

2. *Registro per l'avanzamento dei sottufficiali* conforme al modello n. 4 del presente regolamento e nel quale sono annualmente registrati i sergenti e furieri del corpo per regola di anzianità e per categorie di grado, impiego o carica, con quelle specificazioni e quei dati che sono dalle colonne del registro stesso indicati.

§ 42. Le Commissioni di avanzamento procedono nel modo seguente:

1. Il presidente fa dar lettura dal segretario di tutti i documenti che si riferiscono ai militari in merito ai quali si deve deliberare;

2. Invita i membri consultivi a volere esprimere il loro parere e dare tutte quelle informazioni e spiegazioni che dai membri effettivi della Commissione fossero loro richieste;

3. Consulta il parere dei membri effettivi per ordine inverso di anzianità, esprime quindi il proprio ed ordina al segretario di prendere atto della deliberazione, la quale dovrà essere firmata da tutti i membri (effettivi e consultivi) presenti alla seduta.

§ 43. Le deliberazioni delle Commissioni saranno valide ogni qualvolta siano presenti tre dei membri effettivi compreso il presidente.

La maggioranza costituisce il parere della Commissione.

A parità di numero di pareri eguali, ha preponderanza quello del presidente.

§ 44. I comandanti interinali di un corpo non possono convocare le Commissioni di avanzamento senza consenso del comandante titolare; in ogni modo i pareri delle dette Commissioni non possono dar luogo a promozioni, nomine, destinazioni e proposte senza il consenso del detto comandante titolare di corpo, salvo casi straordinari ed urgenti e pei quali non si possa indugiare per richiedere tale approvazione.

Art. 5. — *Dell'avanzamento.*

§ 45. La Commissione di avanzamento è normalmente convocata dal comandante del corpo una volta l'anno, nel mese di dicembre, per esprimere parere sul merito all'avanzamento dei sottufficiali del corpo che hanno raggiunto l'anzianità di grado o di servizio prescritta per potere essere promossi, o che la raggiungono nell'anno successivo.

Tutti i sottufficiali che si trovano nelle dette condizioni di anzianità, sia che la loro promozione debba avvenire per anzianità di grado, ovvero per anzianità di servizio, od a scelta, quando per la loro condotta ed il complesso delle qualità militari siano giudicati meritevoli di avanzamento, saranno dichiarati *promovibili,* e di tale dichiarazione sarà presa nota nell'apposita colonna del registro di avanzamento, modello n. 4.

§ 46. Il comandante del corpo regola l'avanzamento dei sottufficiali in base alle prescrizioni date dall'articolo 7 del presente regolamento e colle norme stabilite dalle vigenti prescrizioni.

§ 47. I sottufficiali dichiarati *non promovibili* dalla Commissione di avanzamento sono per mezzo del proprio comandante di compagnia avvertiti del giudizio a loro riguardo emesso dalla suddetta Commissione.

§ 48. Ove taluno sottufficiale dichiarato promovibile tenesse cattiva condotta, commettesse qualche grave mancanza, mostrasse negligenza in servizio e si rendesse così non più meritevole di avanzamento potrà, in seguito a parere della Commissione di avanzamento, essere tolto dalla categoria dei promovibili. Di questa determinazione dovrà risultare dichiarazione motivata e firmata dal comandante del corpo nella colonna annotazioni del registro di avanzamento e dovrà darsene comunicazione all'interessato.

§ 49. Il sottufficiale dichiarato promovibile può, per ragionevoli motivi, rinunziare all'avanzamento.

In tal caso ne inoltra per la via gerarchica domanda motivata al comandante del corpo al quale spetta di apprezzarne la ragionevolezza e l'opportunità.

§ 50. Il comandante del corpo, ove giudichi di accettare la rinunzia volontaria del sottufficiale, lo cancella nel registro di avanzamento dalla categoria dei promovibili, motivando tale cancellazione con apposita dichiarazione firmata, nella colonna annotazioni e conservando, a corredo di detto registro, la domanda di rinunzia del sottufficiale.

§ 51. Il sottufficiale che rinunzia volontariamente all'avanzamento non può essere riammesso nella categoria dei promovibili che dietro nuova deliberazione della Commissione di avanzamento, e non potrà mai essere promosso nel proprio corpo prima dei suoi colleghi di grado uguale, i quali si trovassero nella categoria dei promovibili all'atto della sua nuova riammissione all'avanzamento.

§ 52. La domanda di riammissione all'avanzamento, non potrà mai essere accettata prima di un anno dalla data della rinunzia.

§ 53. Il sottufficiale che rinunzia volontariamente all'avanzamento non può essere proposto per l'ammissione alla Scuola militare od al corso di contabilità presso la Scuola normale di fanteria allo scopo di conseguire il grado di sottotenente.

Art. 6. — *Dei sottufficiali anziani.*

§ 54. Il sottufficiale che ha compiuto l'*ottavo* anno di servizio sotto le armi prende il titolo di *sottufficiale anziano* e si fregia del distintivo d'anzianità.

§ 55. Il sottufficiale che, compiuti *dodici* e *sedici* anni di servizio, rimane sotto le armi, aggiunge al primo un secondo ed un terzo distintivo di anzianità.

§ 56. I sottufficiali anziani, tenuto conto delle loro speciali idoneità e della capacità da essi posseduta, sono sempre preferiti per essere addetti ad un qualsiasi servizio presso i distretti, le Scuole ed i Collegi militari, i reparti d'istruzione e gli altri Istituti e stabilimenti militari, e per occupare quelle cariche e quegli impieghi pei quali vennero dal presente regolamento stabilite in proposito speciali norme di concessione.

§ 57. Il sottufficiale anziano che, dopo aver compiuto dodici anni di servizio, rimane sotto le armi, potrà inoltrare domanda al Ministero della Guerra per ottenere facoltà di contrarre matrimonio senza il vincolo della rendita prescritta.

§ 58. Tali domande saranno redatte ed inoltrate colle norme e prescrizioni di cui è proposito nell'istruzione Ministeriale che fa parte dell'allegato n. 9 del regolamento di disciplina militare.

§ 59. In massima il permesso di contrarre matrimonio senza vincolo di rendita non sarà accordato che a quelli stessi sottufficiali i quali, ove non avessero ancora 12 anni di servizio, potrebbero contrarre matrimonio col vincolo della rendita.

§ 60. I sottufficiali raffermati con premio dei Reali carabinieri, degli stabilimenti militari di pena, delle compagnie di disciplina e dei depositi cavalli stalloni, ed i sottufficiali musicanti e capi armaiuoli pure raffermati con premio, al compiere del loro ottavo anno di servizio sotto le armi, assumono come gli altri sottufficiali il titolo di *sottufficiali anziani* e si fregiano dei distintivi di anzianità.

Eccezione fatta per l'arma dei RR. carabinieri, ai detti sottufficiali sono applicabili tutte le disposizioni relative ai sottufficiali anziani stabilite dal presente regolamento, e quindi potranno anche essere promossi al grado superiore pel solo titolo di anzianità di servizio quando si trovino nelle condizioni stabilite ai §§ 69 e 70.

§ 61. Eccezione fatta per quei sottufficiali che, perduta l'idoneità fisica per il servizio di reggimento, vengono proposti per il trasferimento in un distretto militare, i soli sottufficiali anziani potranno essere proposti per tale destinazione e per iniziativa diretta dei comandanti di corpo su parere della Commissione di avanzamento.

Il sottufficiale anziano inoltre, che abbia *dieci* anni o più di servizio, potrà chiedere gerarchicamente al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa) la destinazione ad un distretto di sua elezione.

§ 62. In via normale, ogni anno e nel mese di dicembre, dopo la compilazione dei fogli caratteristici, i comandanti di corpo inviano al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa) un elenco di quei sottufficiali anziani che, a senso dell'antecedente paragrafo 61, sono proposti o fecero domanda per il trasferimento in un distretto.

Contemporaneamente saranno pure inviati al Ministero altri elenchi separati di proposta per quei sottufficiali anziani che, in seguito a parere della Commissione di avanzamento, fossero riputati idonei per essere addetti a prestare servizio nelle Scuole, Collegi militari, riparti d'istruzione od altri Istituti e stabilimenti militari, e di cui è proposito al § 56, accennando in apposita colonna se i detti sottufficiali desiderano tali destinazioni, e per quali più specialmente sono reputati adatti. Ai suddetti elenchi dovranno essere annesse le copie dei fogli matricolari e dei fogli caratteristici (modello n. 9 e modello H).

Art. 7. — *Della promozione a furiere e furiere maggiore.*

§ 63. Nessuno può essere promosso furiere se non ha almeno un anno di anzianità nel grado di sergente.

§ 64. Le promozioni a furiere di compagnia, di maggiorità e di contabilità sono regolate dal comandante del corpo *per anzianità di grado* tra i sergenti dichiarati promovibili e che hanno dato prova di essere idonei ad esercitare le funzioni inerenti a tale grado ed impiego.

§ 65. Nessun sergente può essere promosso furiere di compagnia o di maggiorità se non ha adempito, almeno per un trimestre consecutivo, presso una compagnia ed a titolo di esperimento, alle funzioni del grado di furiere.

Al termine dell'esperimento suddetto, il comandante di compagnia redige un rapporto sulla condotta tenuta e capacità dimostrata dal sottufficiale aspirante al grado di furiere, esprimendo il suo parere sulla di lui idoneità alla promozione.

Tale rapporto, col parere del comandante del battaglione e del relatore del Consiglio d'amministrazione, è rimesso al comandante del corpo, il quale, a seconda dei casi, promuove a tempo debito il sottufficiale, ovvero giudica se debba ancora essere tenuto in esperimento, ovvero anche, ritenendolo assolutamente non idoneo alla carica di furiere lo cancella dalla lista dei promovibili colle norme date al § 48.

§ 66. Nessuno può essere promosso furiere maggiore se non ha almeno un anno di anzianità nel grado di furiere.

§ 67. Le promozioni a furiere maggiore di reggimento e di battaglione sono fatte *a scelta* dal comandante del corpo e tra i furieri di compagnia, di maggiorità e di contabilità dichiarati promovibili dalla Commissione di avanzamento e preferibilmente fra quelli dei detti furieri che abbiano la qualità di *sottufficiale anziano* o quanto meno, e possibilmente, siano raffermati, e che più si distinguono per condotta, capacità, autorevolezza e zelo nel disimpegno dei loro doveri.

Per le armi di artiglieria e del genio, dovrà tenersi conto altresì delle varie specialità di servizio alle quali detti furieri maggiori devono essere destinati.

§ 68. Tutti i sottufficiali che hanno uno degli impieghi od una delle cariche specificate al § 29, dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente potranno essere promossi furieri, e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere, potranno essere promossi furieri maggiori, continuando nel proprio impiego e nella propria carica.

§ 69. Il sergente anziano che al termine del suo *dodicesimo* anno di servizio rimane sotto le armi sarà, per il solo titolo della sua anzianità di servizio, promosso furiere:

*a*) *Nei distretti militari, compagnie di sanità e di sussistenza*: continuando nel suo impiego e nella sua carica o funzione qualunque essa sia e non esclusa quella di sergente di compagnia;

*b*) *Negli altri corpi ed istituti militari*: continuando in un impiego o carica speciale permanente e solo quando non eserciti le funzioni di sergente di compagnia, ed inoltre non vi siano nel corpo od istituto del quale fa parte altri sergenti più anziani, ed i quali non possano essere pro-

mossi al grado di furiere perchè adempiono alle suddette funzioni di sergente di compagnia.

§ 70. Il furiere anziano al termine del suo *sedicesimo* anno di servizio, purchè abbia un anno di anzianità nel grado di furiere, sarà, per il solo titolo della sua anzianità di servizio, promosso furiere maggiore:

*a) Nei distretti militari, compagnie di sanità e di sussistenza*: continuando nel suo impiego o carica speciale permanente e solo quando non eserciti le funzioni da sergente di compagnia per effetto di quanto è prescritto al paragrafo precedente, ed inoltre non vi siano nel distretto furieri più anziani ed i quali non possano essere promossi al grado di furiere maggiore perchè adempiono alle suddette funzioni di sergente di compagnia;

*b) Negli altri corpi ed istituti militari*: continuando in un impiego o carica speciale permanente e solo quando non eserciti le funzioni da furiere di compagnia ed inoltre non vi siano nel corpo od istituto del quale fa parte furieri più anziani, ed i quali non possano essere promossi furieri maggiori perchè adempiono alle suddette funzioni di furiere di compagnia.

§ 71. I sottufficiali con impiego o carica speciale ed i sottufficiali anziani, ad ottenere la promozione per anzianità di grado e di servizio della quale è proposito negli antecedenti §§ 68, 69 e 70, debbono essere giudicati, per la loro condotta, meritevoli di detta promozione e come tali quindi dichiarati *promovibili* dalla Commissione di avanzamento, a senso del § 45.

Art. 8. — *Dei sottufficiali capi musica.*

§ 72. Il sottufficiale capo musica è nominato dal comandante del corpo in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

§ 73. L'impiego di capo musica è dato a concorso, per titoli o per esperimento, a coloro che possiedono le necessarie cognizioni artistiche per disimpegnare l'ufficio, e che hanno le condizioni stabilite dalla legge sul reclutamento per poter far parte del R. esercito.

§ 74. Rendendosi vacante in un corpo l'impiego di capo musica, il Consiglio d'amministrazione bandisce il concorso e gli aspiranti inviano al comandante del corpo le loro domande.

Tali domande dovranno contenere la dichiarazione esplicita che l'aspirante si obbliga ad assumere la ferma stabilita pei militari musicanti, ed ove si tratti di militari arruolati di leva, ovvero di individui non appartenenti all'esercito permanente, essi dovranno produrre i documenti prescritti dal paragrafo 635 del regolamento per l'applicazione della legge sul reclutamento.

Gli aspiranti tutti infine uniranno alle loro domande quei titoli che crederanno atti a dar saggio degli studi musicali compiuti o della loro artistica capacità.

§ 75. Il Consiglio d'amministrazione del corpo, esaminate le domande degli aspiranti all'impiego di capo musica, decide quali di esse siano accettabili, ed invita gli aspiranti (o l'aspirante) prescelti a presentarsi alla sede del corpo per subire la visita medica prescritta dal § 649 e seguenti del regolamento sul reclutamento. Ove l'aspirante risieda in altro luogo di quello dove il corpo tiene la sua guarnigione, tale visita medica potrà aver luogo, per delegazione, presso altro corpo o presso un distretto militare.

§ 76. Qualora il Consiglio d'amministrazione credesse opportuno di stabilire un concorso per esperimento fra più candidati, provvederà alla nomina di una Commissione esaminatrice, della quale potranno far parte capi musica di altri corpi dell'esercito e professori o maestri di musica civili.

§ 77. Il Consiglio di amministrazione, stabilita definitivamente la scelta del candidato e fissata con regolare contratto la cifra della *sovrapaga* ch'egli dovrà percepire, procede all'arruolamento volontario del medesimo colle regole date dal regolamento sul reclutamento, ed il comandante di corpo lo nomina al grado di capo musica con norme analoghe a quelle date al § 12 per i sottufficiali di nuova nomina.

§ 78. Ai capi musica provenienti da individui non appartenenti all'esercito, o che non abbiano per alcun periodo di tempo servito sotto le armi, i comandanti di corpo disporranno perchè venga impartita la necessaria istruzione militare prima che sia loro concesso l'uso dell'uniforme e rilasciato il certificato di nomina a sottufficiale, modello num. 1.

§ 79. Il sottufficiale capo musica può essere ammesso a tre successive rafferme con premio, a norma dell'art. 138 della legge sul reclutamento.

§ 80. Il sottufficiale capo musica, dopo *cinque* anni dalla data della sua nomina, è dal comandante del corpo, e su parere della Commissione di avanzamento, nominato di 1ª classe, semprequando sia giudicato meritevole di tale promozione.

§ 81. I contratti relativi alla *sovrapaga* dei capimusica, e stipulati dai Consigli d'amministrazione all'atto dell'arruolamento, possono soltanto essere rinnovati allorquando il capomusica cessa dai suoi obblighi di servizio ed intraprende una rafferma.

Art. 9. — *Dei sottufficiali istruttori di scherma.*

§ 82. Gl'istruttori di scherma sono normalmente reclutati dai reparti d'istruzione, ed eccezionalmente dai sottufficiali appartenenti ai vari corpi dell'esercito.

§ 83. Annualmente, in ciascuno dei detti reparti d'istruzione, fra gli allievi che abbiano ultimato il prescritto corso d'istruzione ed acquistata l'idoneità al grado di sergente e che ne facciano domanda, vengono scelti gli allievi istruttori di scherma. La scelta è fatta da apposita Commissione mediante un esperimento che valga a fornire un sufficiente criterio sull'attitudine degli allievi per divenire buoni schermitori.

§ 84. Gli allievi istruttori di scherma debbono compiere un corso speciale d'istruzione sulla scherma e della durata di due anni; un anno, cioè, durante gli ultimi 12 mesi che rimangono allievi nel rispettivo reparto d'istruzione, ed un secondo anno di perfezionamento presso la Scuola magistrale di scherma.

§ 85. Al termine del corso di perfezionamento essi sono sottoposti ad un esame per stabilire la loro idoneità allo impiego d'istruttore di scherma, e la Commissione esaminatrice rilascia a coloro che ritiene idonei uno speciale attestato, del quale è fatta annotazione sui relativi fogli matricolari.

Quelli che durante il corso tenessero cattiva condotta o facessero cattiva prova, cesseranno dalla loro qualità di allievi e saranno rimandati ai reggimenti.

§ 86. I dichiarati idonei, a seconda dei posti disponibili, o sono senz'altro nominati istruttori e come tali destinati ad una Scuola o ad un reggimento, o sono inviati a prestare servizio da sergenti presso un corpo, in attesa della loro nomina.

§ 87. Ove talun sottufficiale appartenente ai vari corpi dell'esercito dimostrasse speciale attitudine per la scherma potrà essere eccezionalmente ammesso, dal Ministero della Guerra, al corso di perfezionamento presso la Scuola magistrale di scherma, e concorrerà alla nomina d'istruttore di scherma con gli allievi di cui è proposito al paragrafo precedente.

§ 88. L'istruttore di scherma è nominato dal Ministero della Guerra tenuto conto della sua anzianità, capacità e condotta.

§ 89. Le nomine a sottufficiale istruttore di scherma sono fatte separatamente:

Pei reggimenti di fanteria di linea ed alpini;
Pei reggimenti bersaglieri;
Per l'arma di artiglieria e del genio;
Per l'arma di cavalleria;
Per le Scuole militari.

§ 90. Il Ministero della Guerra tiene il ruolo degl'istruttori di scherma e degl'idonei a tale impiego.

Al Ministero (Segretariato generale) dovranno essere notificate tutte le variazioni matricolari che ai suddetti individui si riferiscono.

§ 91. Gli *allievi istruttori di scherma* acquistano il grado di sergente con gli altri allievi del reparto d'istruzione al quale appartengono.

§ 92. I posti disponibili di maestro civile di scherma negli Istituti militari sono riservati ai sottufficiali istruttori di scherma. Le nomine a tali posti sono fatte in seguito ad apposito concorso, al quale sono ammessi quei sottufficiali istruttori che si trovino in certe date condizioni d'anzianità, determinate volta per volta dal Ministero della Guerra, ed i quali per condotta, zelo, e capacità siano riconosciuti meritevoli di poter concorrere all'impiego suddetto.

Ove talun sottufficiale istruttore di scherma desse prova di una eccezionale capacità e maestria, notoriamente comprovata e riconosciuta, potrà dal Ministero essere direttamente ammesso al concorso per ottenere la nomina di maestro civile negli istituti militari, e ciò indipendentemente dalle sue condizioni di anzianità.

§ 93. Il concorso di cui è proposito al paragrafo precedente consisterà in apposito esperimento da subirsi alla scuola magistrale di scherma.

§ 94. I maestri di scherma sono disciplinariamente soggetti ai regolamenti in vigore per gli altri impiegati civili dipendenti dal Ministero della Guerra.

§ 95. I sottufficiali istruttori di scherma fruiscono di un trattamento eguale a quello degli altri sottufficiali di pari grado e dell'arma rispettiva, ed hanno inoltre diritto, come è stabilito dal regolamento di amministrazione dei corpi, ad un soprassoldo giornaliero di lire 0 60 durante i primi cinque anni dalla data della loro nomina ad istruttore, e di una lira in seguito.

Art. 10. — *Dei sottufficiali istruttori di equitazione.*

§ 96. I *sottufficiali istruttori di equitazione* sono nominati dal Ministero della Guerra, in seguito ad attestato di idoneità a tale impiego.

§ 97. L'attestato d'idoneità all'impiego d'istruttore d'equitazione si consegue mediante esame, dopo un corso speciale d'equitazione presso la scuola normale di cavalleria.

§ 98. Del conseguito attestato sarà fatta apposita annotazione sul foglio matricolare.

§ 99. Saranno ammessi ogni anno al *corso degli aspiranti istruttori di equitazione*, nel numero che verrà indicato dal Ministero, gli allievi delle batterie e dello squadrone d'istruzione promossi al grado di sergente, i quali presentano maggiore attitudine al cavalcare.

§ 100. Al corso degli aspiranti istruttori di equitazione potranno anche essere ammessi sottufficiali dei corpi a cavallo e che i rispettivi comandanti giudichino atti a diventare istruttori.

Quelli che durante il corso tenessero cattiva condotta o facessero cattiva prova, cesseranno dalla loro qualità di allievi e saranno rimandati ai reggimenti.

§ 101. Le nomine ad istruttore di equitazione saranno fatte a seconda dei posti disponibili, ed i sottufficiali forniti dell'attestato prescritto al § 97 concorreranno ad occuparli, tenendo conto della loro anzianità, condotta e classificazione d'esame.

§ 102. Oltre all'assegno del proprio grado l'istruttore di equitazione ha diritto, com'è stabilito dal regolamento di amministrazione dei corpi, ad un soprassoldo giornaliero di lira una.

§ 103. I sottufficiali che già ottennero l'attestato di idoneità ad istruttore di equitazione, e che oltre al presentare una spiccata attitudine ed abilità nel cavalcare, si dimostrano anche suscettibili di acquistare le cognizioni di coltura generale e militare necessarie per poter essere nominati ufficiali, potranno essere ammessi ad un corso magistrale presso la Scuola normale di cavalleria per ottenere la nomina a *sottotenente maestro d'equitazione.*

§ 104. Coloro che al termine del corso magistrale saranno, previo un esperimento, giudicati idonei all'impiego di *maestro d'equitazione* riceveranno dal comando della Scuola apposito attestato, del quale sarà fatta annotazione sul foglio matricolare.

§ 105. I sottufficiali di cui è proposito al paragrafo precedente saranno chiamati ad occupare, col grado di sottotenente, gli impieghi di maestro d'equitazione che si renderanno vacanti, e fintantochè non abbiano conseguito tale nomina, saranno, a preferenza degli altri, destinati istruttori d'equitazione nei corpi col grado di *furiere maggiore.*

§ 106. Nell'ottobre di ogni anno i corpi delle armi a cavallo proporranno al Ministero della Guerra (Segretariato generale) i sottufficiali che credono atti al corso degli aspiranti istruttori di equitazione, come pure quelli che riuniscono le qualità per essere ammessi al corso magistrale.

§ 107. Per regolare la nomina all'impiego d'istruttore di equitazione, il Ministero della Guerra (Segretariato generale) terrà al corrente un registro dei sottufficiali istruttori di equitazione.

§ 108. Ogni qualvolta un corpo perde per congedo od altro motivo un sottufficiale istruttore di equitazione, deve informarne il Ministero della Guerra (Segretariato generale).

Art. 11. — *Dei sottufficiali guardabatterie nei forti, guardaforti e guardamagazzini.*

§ 109. I sottufficiali guardabatterie nei forti, guardaforti e guardamagazzini, sono nominati dal Ministero della Guerra.

§ 110. Tali impieghi saranno preferibilmente concessi a quei sottufficiali che abbiano compiuto il loro dodicesimo anno di servizio, e non potranno in ogni modo essere accordati che a *sottufficiali anziani.*

§ 111. I sottufficiali guardabatterie nei forti sono scelti fra i sergenti dei reggimenti di artiglieria; i sottufficiali guardaforti fra i sottufficiali di qualunque grado ed a qualsiasi arma o corpo appartengano, e così pure i sottufficiali guardamagazzini dei reggimenti alpini, con preferenza per quelli che appartengono, od appartennero, alle truppe alpine.

§ 112. I comandanti di corpo trasmettono al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa, e per i guardabatterie nei forti, Direzione generale di artiglieria e genio) le domande o le proposte per i suddetti impieghi, facendo conoscere il parere che la Commissione di avanzamento avrà emesso in merito alle medesime, e corredandole dei fogli matricolari e dei fogli caratteristici dei richiedenti.

§ 113. Il Ministero della Guerra giudica quali domande debbano essere prese in considerazione, e comunica ai corpi il resultato delle sue determinazioni, inscrivendo in un ruolo speciale i sottufficiali che ritiene idonei e meritevoli per essere nominati guardabatterie, guardaforti e guardamagazzini, e li nomina quindi a tali impieghi ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità, tenendo conto della loro anzianità, della loro condotta e degli speciali servizi prestati.

Art. 12. — *Dei sottufficiali capi armaiuoli.*

§ 114. I sottufficiali capi armaiuoli sono nominati dal Ministero della Guerra fra:

*a)* I sergenti della 5ª compagnia operai di artiglieria (armaiuoli);

*b)* I caporali e soldati della 5ª compagnia operai di artiglieria (armaiuoli);

*c)* Gli allievi armaiuoli dei corpi;

*d)* Gli operai civili delle RR. Fabbriche d'armi;

*e)* Gli operai civili in servizio per le riparazioni alle armi presso le Direzioni di artiglieria.

I quali tutti abbiano dato saggio presso una R. Fabbrica

d'armi di sufficiente idoneità, a termini dello speciale regolamento pel servizio tecnico delle armi presso i corpi del R. esercito, ed assumano gli obblighi di servizio stabiliti dalla legge sul reclutamento.

§ 115. Il capo armaiuolo di nuova nomina, proveniente dalle categorie indicate alle lettere *b, c, d, e* del paragrafo antecedente è promosso al grado di sergente dal comandante del corpo al quale viene assegnato, con norme analoghe a quelle date al § 12. Ai capi armaiuoli di nuova nomina, provenienti dagli operai civili, sono applicabili per analogia le regole date al § 78, e relative alla nomina dei sottufficiali capi musica.

§ 116. I capi armaiuoli dei corpi potranno prender parte ai concorsi banditi dal Ministero della Guerra pei posti di sottocapo tecnico di artiglieria e genio quando ne facciano domanda, e siano dalla Commissione di avanzamento del corpo riconosciuti meritevoli di avanzamento.

§ 117. Il Ministero della Guerra (Direzione generale di artiglieria e genio) tiene un ruolo degli individui aspiranti all'impiego di capo armaiuolo.

Sono inscritti in tal ruolo, a misura che ottengano dalla Direzione d'una R. Fabbrica d'armi la dichiarazione d'idoneità, tutti gli individui delle categorie indicate nel § 114 del presente regolamento, e che fanno domanda di essere nominati capi armaiuoli.

Art. 13. — *Dei sottuffiziali di contabilità.*

§ 118. I sottuffiziali di contabilità (sergenti e furieri) sono nominati dal comandante del corpo.

§ 119. Nessun sergente può essere incaricato di funzioni contabili (salvo a titolo di esperimento) o quantomeno nominato sergente di contabilità, se non ha almeno un anno di anzianità nel grado di sergente.

§ 120. I sergenti di contabilità sono promossi furieri colle regole date all'art. 7 e concorrono a ricoprire le vacanze di tali gradi esistenti nell'organico del corpo.

§ 121. I furieri di contabilità sono nominati a scelta tra i furieri del corpo stesso e, preferibilmente, tra coloro che già ricoprirono la carica di sergente di contabilità, ovvero per promozione a loro turno dei detti sergenti colle regole date all'art. 7.

§ 122. I furieri di contabilità sono promossi furieri maggiori colle regole date all'art. 7.

Art. 14. — *Dei sottuffiziali trombettieri.*

§ 123. I sottufficiali trombettieri sono nominati dal comandante del corpo e possono essere scelti:

*a*) Preferibilmente, e mediante promozione al grado di sergente, dai caporali e caporali maggiori trombettieri, i quali assumano la ferma di sottufficiale;

*b*) Dai caporali musicanti;

*c*) Eccezionalmente, dai sergenti, caporali maggiori e caporali del corpo che avessero la necessaria idoneità per esercitare le funzioni di sergente trombettiere.

§ 124. Nessuno può essere promosso sergente trombettiere se non ha almeno un anno di servizio nel grado di caporale.

§ 125. Il musicante non graduato aspirante alla nomina di sottufficiale trombettiere, potrà essere promosso caporale trombettiere, pur conservando la *sovrapaga* di cui potesse essere provvisto, fino alla sua promozione al grado di sergente.

§ 126. I reggimenti, i quali per non essere provvisti di corpo musicale o per circostanze eventuali, non potessero provvedere alla vacanza nell'impiego di sottufficiale trombettiere nei modi indicati ai paragrafi antecedenti, potranno far ricerca in altri corpi, preferibilmente dell'arma rispettiva, di aspiranti a tale impiego, domandandone quindi al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa) il necessario trasferimento di corpo.

Art. 15. — *Dei sottufficiali zappatori.*

§ 127. Il sottufficiale zappatore è nominato dal comandante del corpo fra i sergenti, ovvero, per promozione, fra i caporali e caporali maggiori (preferibilmente fra i caporali zappatori) che soddisfino alle condizioni prescritte di anzianità di grado e di servizio, i quali assumano la ferma di sottufficiale e che abbiano compiuto con esito soddisfacente il corso speciale pei zappatori presso la Scuola normale di fanteria.

Art. 16. — *Dei sottufficiali musicanti.*

§ 128. Il sottufficiale musicante è nominato dal comandante del corpo, mediante promozione *a scelta* fra i caporali musicanti che soddisfino alle condizioni prescritte di anzianità di grado e di servizio.

§ 129. Il sottufficiale musicante conserva gli obblighi di servizio stabiliti pei militari musicanti, e può essere ammesso a tre successive rafferme con premio a norma dell'articolo 138 della legge sul reclutamento.

Art. 17. — *Dei sottufficiali con carica speciale.*

§ 130. I sottufficiali con carica speciale indicati al § 29 sono nominati dal comandante del corpo nei limiti stabiliti dalle tabelle graduali numeriche di formazione per le varie armi e corpi.

Essi vengono preferibilmente scelti fra i *sergenti anziani.*

§ 131. In ogni modo nessun sergente può essere nominato ad una qualunque delle *cariche* indicate al paragrafo 29 se non ha compiuto il suo *quinto* anno di servizio.

CAPITOLO III.

**Della perdita del grado.**

Art. 18. — *Disposizioni generali.*

§ 132. Il sottufficiale può perdere il grado, l'impiego o la carica dei quali è rivestito:

1. *Per esonerazione volontaria* dal grado di furiere maggiore e furiere (o da una carica speciale) domandata dal sottufficiale stesso ed accettata dal comandante del corpo.

2. *Per esonerazione d'autorità* dai gradi di furiere maggiore e furiere, o da un impiego o carica speciale per causa di verificata incapacità, e pronunciata dal comandante del corpo, sentito il parere della Commissione di avanzamento.

3. *Per sospensione* dal grado, a titolo di punizione, pronunciata dal comandante della Divisione militare in seguito a proposta del comandante del corpo, e pei sottufficiali dei Reali carabinieri dal comandante generale dell'arma.

4. *Per retrocessione* a semplice soldato, pronunciata dal Ministro della Guerra, sentito il parere di una Commissione di disciplina.

5. *Per rimozione* dal grado, pronunciata con sentenza di Tribunale.

Art. 19. — *Dell'esonerazione volontaria dal grado e da un impiego o carica speciale.*

§ 133. Nessun sottufficiale può domandare l'esonerazione da un grado, da un impiego o da una carica speciale se non sia trascorso almeno un anno dalla data di promozione o di nomina al grado, all'impiego od alla carica che riveste.

§ 134. I furieri maggiori di reggimento e di battaglione ed i furieri di maggiorità e di compagnia potranno domandare di essere esonerati dal loro grado solo quando, per ragioni di età o di perduta idoneità fisica, aspirano ad occupare un impiego od una carica pei quali sia necessario discendere rispettivamente al grado o di furiere o di sergente.

§ 135. I sottufficiali di qualunque grado che occupano uno degli impieghi od una delle cariche specificate al paragrafo 29, possono domandare, per gravi ragioni perso-

nali, l'esonerazione dal loro impiego o dalla loro carica, sempre quando tali ragioni non abbiano attinenza alcuna con motivi d'indole disciplinare. L'esonerazione dall'impiego e dalla loro carica può essere subordinata a quella del grado, ovvero andarne distinta, a seconda dei vari casi e della specialità dell'impiego o della carica dei quali il sottufficiale è rivestito, o della sua idoneità ad esercitare altri incarichi di pertinenza del suo grado.

§ 136. Le domande di esonerazione sono dirette al comandante del corpo, al quale è dato di apprezzarne la ragionevolezza e l'opportunità. Per gl'impieghi di: sottufficiale istruttore di scherma e di equitazione, guardabatteria nei forti, guardamagazzino, capo armaiuolo, guardaforte e sottufficiale musicante, le domande di esonerazione dovranno invece essere dirette e gerarchicamente inviate, munite della copia del foglio matricolare e del foglio caratteristico (modello *H*), al Ministero della Guerra, al quale spetta di deliberare in proposito.

Art. 20. — *Della esonerazione di autorità dal grado e da un impiego o carica speciale.*

§ 137. La esonerazione di autorità dal grado si applica allorchè un furiere maggiore o furiere sia giudicato incapace od inetto per le mansioni speciali inerenti al suo grado, pur conservandosi idoneo ad esercitare le funzioni di sergente.

§ 138. La esonerazione di autorità dal grado fa discendere il furiere maggiore ed il furiere al grado di sergente.

§ 139. Qualora un sottufficiale abbia perduto l'idoneità speciale necessaria per esercitare taluno degli impieghi o delle cariche specificati al paragrafo 29, potrà esserne esonerato di autorità. Ove però tale esonerazione dovesse essere di necessità accompagnata da quella del grado, ovvero si tratti di uno degli impieghi di cui è proposito al § 136, si dovrà, prima di qualsiasi risoluzione, riferirne al Ministero, con norme analoghe a quelle date al detto paragrafo.

§ 140. La esonerazione di autorità è pronunciata dal comandante del corpo su parere della *Commissione di avanzamento* ed annunziata agli ordini del giorno.

§ 141. Il sottufficiale esonerato di autorità dal grado non potrà essere nuovamente promosso che dietro nuova deliberazione della *Commissione di avanzamento*, e mai prima di un anno almeno dalla data della sua esonerazione.

Art. 21. — *Della sospensione dal grado.*

§ 142. La sospensione dal grado fa discendere temporaneamente il sottufficiale alla condizione di semplice soldato, facendogli perdere, per tutta la durata della punizione, la autorità, le attribuzioni ed i distintivi del grado, impiego, carica ed anzianità, nonchè tutti i diritti, gli assegni ed i vantaggi inerenti alla posizione di sottufficiale.

§ 143. Durante la punizione il sottufficiale sospeso viene aggregato quale semplice soldato ad un altro corpo della propria arma, stanziato però in altro luogo di quello ov' è il proprio corpo, ed escluso in ogni modo, se di fanteria, l'altro reggimento della brigata. Trattandosi di sottufficiale capo armaiuolo, sarà aggregato alla 5ª compagnia operai di artiglieria (armaiuoli).

§ 144. La punizione della sospensione viene inflitta per le mancanze gravi, che però non intaccano l'onestà e la elevatezza del carattere, e specialmente quando dopo che il sottufficiale fu ammonito col rimprovero solenne, dimostri di non essersi ravveduto dalle sue cattive abitudini e persista nel commettere gravi mancanze.

§ 145. Il comandante del corpo, previo un rapporto in iscritto sulla mancanza che egli giudica poter dar luogo alla sospensione dal grado, e previe tutte le informazioni atte a mettere in chiaro la verità e la gravità della cosa, propone, per via gerarchica, la sospensione del sottufficiale al comandante la divisione; a tale proposta dovranno andare uniti:

*a*) Un rapporto sulla condotta in genere del sottufficiale, redatto dal comandante della compagnia;

*b*) Copia del foglio matricolare (Modello n. 9) e foglio caratteristico (Modello H);

*c*) Tutti i rapporti e i documenti riferentisi alla mancanza dal sottufficiale commessa.

§ 146. Il comandante la divisione ordina la sospensione, ne fissa la durata e stabilisce presso qual corpo della divisione il sottufficiale debba prestare servizio durante il tempo della sospensione, ovvero applica al medesimo quella minore punizione disciplinare che ritiene opportuna; e sempre quando giudichi la mancanza dal sottufficiale commessa di tale gravità e natura da far dubitare se egli non siasi definitivamente reso immeritevole di appartenere alla classe dei sottufficiali, ordina al comandante del corpo di sottoporlo ad una Commissione di disciplina.

§ 147. Se nella divisione non vi fosse altro corpo dell'arma alla quale il sottufficiale sospeso dal grado appartiene, il comandante della divisione si rivolgerà all'uopo al comandante dell'altra divisione del corpo d'armata, ed occorrendo, al comandante stesso del corpo d'armata, perchè possa al riguardo essere provveduto.

§ 148. Mentre si attende l'ordine del comandante della divisione, il sottufficiale per il quale venne inoltrata proposta di sospensione dal grado sta alla sala di disciplina di rigore.

§ 149. Al posto, impiego e carica del sottufficiale sospeso non può, nel suo corpo, essere altri definitivamente nominato.

§ 150. Il tempo della sospensione non è al sottufficiale computato nell'anzianità di grado, ed egli cessa senz'altro di essere promovibile a grado superiore sino a nuova deliberazione della Commissione di avanzamento.

§ 151. La sospensione varia da uno a tre mesi, e può, dal comandante della divisione, essere inflitta al sottufficiale per due volte soltanto; dopo di che, ove il sottufficiale persista nel tenere cattiva condotta, ovvero commetta qualche grave mancanza, sarà senz'altro sottoposto a Commissione di disciplina, a norma del capoverso *c* del paragrafo 159.

§ 152. La sospensione si eseguisce colle stesse formalità prescritte all'articolo 26, e relative alla *retrocessione*. Il comandante del battaglione, letto l'ordine del comandante della divisione che sospende dal grado il sottufficiale, pronuncia la formula:

*D'ordine del comandante della divisione il* (grado, cognome e nome) *è sospeso dal grado per mesi*...

§ 153. La sospensione non è annunziata all'ordine del giorno del corpo.

§ 154. Durante la punizione il sospeso deve compiere tutti i servizi da semplice soldato, convivere al rancio coi soldati, e non può essere impiegato per servizi speciali, come di scritturale, piantone ad uffici e simili.

§ 155. Normalmente il sottufficiale sospeso, quando ha terminato il tempo della punizione, è fatto rientrare al proprio corpo, dove giungerà nuovamente fregiato dei suoi distintivi, e dove sarà presentato, dal proprio comandante di compagnia, al comandante del battaglione ed a quello del corpo.

Il comandante della divisione che ha inflitto la sospensione, in casi eccezionali, qualora ritenesse conveniente che il sottufficiale sospeso dovesse essere trasferito di corpo, potrà farne gerarchicamente proposta al Ministero (Direzione generale leve e truppa), indicando le ragioni per le quali ravviserebbe opportuno un tale provvedimento.

§ 156. Se durante la sospensione il sottufficiale non ha tenuto buona condotta, il comandante del corpo nel quale subì la punizione ne riferisce, per via gerarchica, al comandante della divisione; questi può prolungare fino al massimo la sospensione, od ordinare che si riunisca una Commissione di disciplina per esprimere parere se debba essere retrocesso.

§ 157. Al sottufficiale dei RR. carabinieri la sospensione dal grado è inflitta dal comandante generale dell'arma, ed in modo analogo a quanto venne prescritto negli antecedenti paragrafi del presente articolo 21.

Art. 22. — *Della retrocessione.*

§ 158. La retrocessione fa discendere il sottufficiale alla condizione di semplice soldato, e per essa egli perde qualunque prerogativa o diritto inerente al suo stato.

§ 159. Il sottufficiale può essere retrocesso per i seguenti motivi:

*a)* Allorquando contrae matrimonio senza autorizzazione;

*b)* Allorquando commette una grave mancanza disciplinare od un'azione disdicevole e contraria all'onore, alla delicatezza od al decoro;

*c)* Allorquando, esauriti a suo riguardo tutti gli altri mezzi disciplinari, e persistendo in una abituale cattiva condotta, si è reso immeritevole del suo stato;

*d)* Allorquando macchiasi di colpa turpe, ovvero rendesi colpevole di propositi o mene sovversive contro le patrie istituzioni, ancorchè non punibili come reato, e specificate ai capoversi *b)* e *c)* del § 751 del regolamento di disciplina militare.

§ 160. La retrocessione è pronunciata dal Ministro della Guerra, sentito il parere di una Commissione di disciplina.

§ 161. Pei sottufficiali dell'arma dei RR. carabinieri la retrocessione è pronunciata, per delegazione del Ministro della Guerra, dal comandante generale dell'arma.

§ 162. Le Commissioni di disciplina sono ordinate dal comandante della divisione su proposta del comandante del corpo, ovvero anche direttamente dal detto comandante di divisione o dal comandante del corpo d'armata.

Per i sottufficiali dei RR. carabinieri le Commissioni di disciplina sono ordinate dal comandante generale dell'arma.

§ 163. Il sottufficiale che contragga matrimonio senza autorizzazione può essere retrocesso senza convocazione di Commissione di disciplina, ed in tal caso i corpi si rivolgeranno gerarchicamente al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa) trasmettendo i rapporti ed i documenti che al contratto matrimonio si riferiscono.

§ 164. Le Commissioni di disciplina sono di due specie: *reggimentali e divisionali.*

Le Commissioni di disciplina reggimentali deliberano sulle mancanze commesse dai sottufficiali del proprio corpo od al medesimo aggregati.

Le Commissioni di disciplina divisionali deliberano sulle mancanze commesse da più sottufficiali o militari di corpi diversi.

Art. 23. — *Delle Commissioni di disciplina reggimentali.*

§ 165. La Commissione di disciplina reggimentale è composta di cinque membri, cioè:

1 tenente colonnello o maggiore — *Presidente.*
2 capitani, 2 ufficiali subalterni — *Membri.*

Uno degli ufficiali subalterni fa da segretario, come sarà prescritto dall'ordine di convocazione.

§ 166. La Commissione di disciplina è convocata alla sede del comando del corpo o del distaccamento del quale il sottufficiale fa parte.

§ 167. Non possono far parte della Commissione i congiunti od affini del sottufficiale fino al 4° grado di parentela; gli autori delle lagnanze o dei rapporti che diedero luogo alla convocazione; il comandante del corpo e distaccamento, gli ufficiali della compagnia, l'aiutante maggiore in 1° del corpo e quello in 2° del battaglione al quale appartiene il giudicabile; il capo ufficio, e qualsiasi altro ufficiale sotto la cui dipendenza diretta il sottufficiale prestava servizio al momento della mancanza da lui commessa.

§ 168. I componenti la Commissione di disciplina reggimentale sono comandati per turno di anzianità fra gli ufficiali presenti alla sede del corpo o del distaccamento.

§ 169. A tale scopo ogni corpo, Istituto e distaccamento, tiene al corrente un apposito registro, conforme al modello n. 5 del presente regolamento, e nel quale sono trascritti per regola di grado e di anzianità tutti gli ufficiali effettivi del corpo, compresi (promiscuamente) gli ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari.

§ 170. Se il numero degli ufficiali presenti al corpo, istituto o distaccamento, esclusi quelli di cui al § 167, non bastasse a costituire la Commissione, il comandante che deve convocarla ne riferisce al comandante del presidio, il quale provvede designando i corpi che devono fornire il personale mancante, scegliendoli, possibilmente, fra quelli della stessa arma. Ove il comandante del presidio non potesse provvedere, disporrà il comandante della divisione, il quale, secondo che giudicherà più conveniente, o stabilirà che dai corpi delle vicine guarnigioni venga comandato il personale occorrente ed inviato alla sede di convocazione della Commissione, ovvero, trattandosi di distaccamento, ordinerà che il sottufficiale sia inviato alla sede del proprio corpo per essere quivi sottoposto a Commissione di disciplina. In ogni caso, si dovrà procurare che il presidente della Commissione sia, possibilmente, del corpo al quale il sottufficiale appartiene.

§ 171. Ogniqualvolta un comandante di corpo giudicasse di dover proporre il rinvio di un sottufficiale dinanzi una Commissione di disciplina, trasmetterà gerarchicamente al comandante della divisione un rapporto particolareggiato, specificando i motivi per i quali reputa necessario un tale provvedimento, accompagnandolo:

*a)* Dalla copia del foglio matricolare (modello n. 9) e del foglio caratteristico (modello H) del sottufficiale;

*b)* Di un rapporto redatto dal comandante della compagnia sulla condotta in genere del sottufficiale;

*c)* Di tutti quei rapporti e documenti che si riferiscono alla mancanza dal sottufficiale commessa o che valgano a giustificare la opportunità del suo rinvio dinanzi una Commissione disciplinare.

§ 172. Il comandante della divisione, giudicando opportuno il rinvio del sottufficiale dinanzi una Commissione di disciplina, ordina al comandante del corpo di convocarla e formula la questione sulla quale detta Commissione dovrà esprimere il suo parere; restituisce contemporaneamente al comandante del corpo i rapporti e documenti ricevuti e, ove ne sia il caso, comunica i nomi degli ufficiali di altri corpi che vennero designati quali membri della Commissione.

§ 173. Le questioni sulle quali dovrà pronunciarsi la Commissione di disciplina saranno dal comandante della Divisione formulate in base ai motivi di retrocessione specificati al § 159, adottando le seguenti formule:

*Il* (grado e nome) *è egli nel caso di essere retrocesso:*

*a)* Per cattiva condotta abituale?

*b)* Per grave mancanza contro l'onore (o il decoro o la delicatezza)?

*c)* Per propositi (o mene) sovversivi? *Ovvero*: per partecipazione (diretta od indiretta) a società avverse alle istituzioni nazionali?

§ 174. La questione specificata alla lettera *c* è sempre formulata unitamente a quella relativa al trasferimento in una compagnia di disciplina, cioè nel modo seguente:

*Il* (grado e nome) *è egli nel caso di essere retrocesso e transilato in una compagnia di disciplina per* ..... *ecc.*....?

§ 175. Allorquando la questione specificata alla lettera *b* si riferisce ad uno dei casi dei quali è proposito al § 751 lettera *b* del regolamento di disciplina, cioè: pederastia, tentativo di stupro, camorra, indelicatezza, pubblica mendicazione, infermità simulata per ottenere la riforma e simili casi per i quali fosse prescritto, o giudicato opportuno di richiedere il parere della Commissione disciplinare, oltre che per la retrocessione, anche per il trasferimento del sottufficiale ad una compagnia di disciplina, si formule-

ranno due distinte questioni, colla seconda in dipendenza della prima, cioè:

1. *Il* (grado e nome) *è egli nel caso di essere retrocesso per grave mancanza contro l'onore (la delicatezza o il decoro)?*

Ed in caso affermativo:

2. *Deve egli essere trasferito in una compagnia di disciplina?*

§ 176. Ove il comandante della divisione, dopo praticate tutte le necessarie investigazioni, non ravvisasse nella mancanza commessa dal sottufficiale, o nella di lui condotta, gli estremi dei motivi pei quali potrebbe essere retrocesso ed a tal fine rinviato dinanzi una Commissione di disciplina, potrà punirlo colla *sospensione dal grado*, o con quell'altra punizione disciplinare che crederà opportuna.

§ 177. Il sottufficiale per il quale viene inoltrata proposta di rinvio dinanzi una Commissione di disciplina è ordinato alla sala di disciplina di rigore, dove dovrà rimanere fino a definitiva decisione, ed in caso di pronunciata retrocessione, fino al momento della sua partenza per altro corpo, o del suo invio in congedo illimitato.

Art. 24. — *Delle Commissioni di disciplina divisionali.*

§ 178. Allorchè debbasi deliberare circa la retrocessione di più sottufficiali appartenenti a corpi diversi ed imputati della stessa mancanza, commessa in una stessa circostanza, ovvero di uno o più sottufficiali complici ed imputati di una stessa mancanza commessa insieme a militari di truppa di corpi diversi, tutti indistintamente gli incolpati saranno sottoposti ad unica Commissione di disciplina divisionale.

§ 179. Le Commissioni di disciplina divisionali sono ordinate e convocate dal comandante della divisione militare nella cui giurisdizione risiedono il maggior numero dei corpi ai quali appartengono i militari imputati o complici, e la convocazione ha luogo in quella sede di presidio che dal detto comandante di divisione verrà stabilita; a parità di numero dei corpi ai quali appartengono i militari imputati o complici, deciderà il comandante il corpo d'armata nella di cui giurisdizione successero i fatti che costituiscono la mancanza per la quale deve giudicare la Commissione.

§ 180. Le Commissioni di disciplina divisionali sono composte di *cinque* membri, cioè:

1 colonnello, *presidente*;

2 tenenti colonnelli o maggiori e 2 capitani, *membri*.

Il meno anziano dei capitani fa da segretario.

Per dette Commissioni si osserveranno le prescrizioni stabilite ai paragrafi 171, 173, 174, 175 e 177, e relative alle Commissioni di disciplina reggimentali.

§ 181. Gli ufficiali membri delle Commissioni di disciplina divisionali sono comandati dal comandante della divisione per turno di anzianità, e colle eccezioni di cui è proposito al § 167, sulle liste divisionali stabilite pei Consigli di disciplina degli ufficiali e con turno speciale.

Art. 25. — *Procedimento delle Commissioni di disciplina.*

§ 182. Il comandante del corpo, ricevendo l'ordine dal comandante della divisione di convocare una Commissione di disciplina, ovvero il comandante stesso della divisione, qualora si tratti di Commissione di disciplina divisionale, emana l'*ordine di convocazione* conforme al modello n. 6 del presente regolamento, ordine il quale sarà trascritto nel registro degli ordini permanenti e comunicato soltanto ai sottufficiali del corpo.

Egli trasmette quindi, in piego suggellato e mediante *elenco di trasmissione*, al presidente della Commissione i documenti seguenti:

1. Ordine del comandante della divisione (per le sole Commissioni reggimentali);

2. Ordine di convocazione;

3. Rapporti e documenti che si riferiscono alla mancanza commessa dal sottufficiale;

4. Rapporto sulla condotta in genere del sottufficiale, redatto dal comandante della compagnia.

5. Copia del foglio matricolare (modello n. 9) e copia del foglio caratteristico (modello H) del sottufficiale.

§ 183. Il presidente della Commissione di disciplina esamina i documenti trasmessigli, ed alla sua imparzialità e coscienza è affidato di compilare l'elenco di quelle persone che ritiene opportuno debbano venire a testimoniare dinanzi la Commissione di disciplina, ed incombe pure a lui l'obbligo di richiedere, o procurarsi, tutti quei documenti, che per avventura creda ancora necessari per chiarire ed appurare i fatti, sui quali la Commissione deve basare i suoi apprezzamenti ed emettere il proprio parere.

§ 184. Fissato il giorno dell'adunanza col consenso del comandante del corpo, ovvero, trattandosi di Commissione divisionale, col consenso del comandante della divisione, il presidente, tre giorni prima, per mezzo del segretario, fa comunicare al sottufficiale l'ordine di convocazione, i rapporti a suo carico, e l'elenco delle persone chiamate a testimoniare dinanzi la Commissione. Di tali documenti il segretario dà comunicazione al sottufficiale riconsegnandoli immediatamente al presidente.

§ 185. Il sottufficiale può rifiutare un membro della Commissione senza addurne le ragioni. In tal caso deve comunicare, per iscritto, questa sua risoluzione al presidente, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il membro rifiutato è sostituito da un altro regolarmente comandato colle norme date all'articolo 23.

§ 186. Il sottufficiale può anche richiedere la presentazione di documenti e l'udizione di testimoni a sua difesa, l'accettazione dei quali è però subordinata alla facoltà discrezionale del presidente, il quale deciderà sull'opportunità e ragionevolezza di aderire o no a tali richieste. Ove però il presidente ritenesse di non poter aderire a taluna delle richieste fatte dal sottufficiale, dovrà dichiararlo in adunanza alla Commissione, adducendo i motivi che lo consigliarono a rifiutare le testimonianze ed i documenti invocati dal sottufficiale; di tale dichiarazione dovrà essere preso atto nel processo verbale.

I documenti che venissero presentati dallo stesso sottufficiale non potranno essere rifiutati e dovranno essere uniti al verbale.

§ 187. Per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio il presidente avverte i membri della Commissione ed i militari chiamati a testimoniare del giorno, dell'ora e del luogo fissati per l'adunanza. Tale avviso dovrà essere mandato almeno un giorno prima per evitare che talun membro o testimone possa essere comandato di servizio.

§ 188. Ove occorresse la testimonianza di persone estranee al corpo od al R. esercito, queste saranno dal presidente, e per mezzo del comandante del corpo, o della Divisione, invitate a presentarsi alla Commissione, ovvero a dichiarare in iscritto, mediante lettera ad esso presidente diretta, quanto conoscano sui fatti dei quali la Commissione deve giudicare.

§ 189. In caso d'impedimento legittimo di uno o più membri fra i designati a far parte della Commissione, i comandanti dei corpi ed i capi di servizio provvederanno a sostituire l'ufficiale mancante coi modi prescritti all'articolo 23, avvertendo il presidente delle cagioni che motivarono tale surrogazione per mezzo di lettera, che dovrà essere unita al processo verbale.

§ 190. Le sedute della Commissione si tengono a porte chiuse. Tanto i componenti della Commissione come i militari chiamati a testimoniare vestiranno l'uniforme giornaliera, ed i primi avranno la sciarpa. Il sottufficiale incolpato si presenterà disarmato ed in uniforme ordinaria.

§ 191. Radunata la Commissione il presidente legge il § 167 del presente regolamento, e dopo dichiarazione fatta da ciascun membro di non appartenere a nessuna delle categorie di persone in detto paragrafo specificate, dichiara

aperta la seduta ed ordina che venga introdotto il sottufficiale.

Il segretario legge quindi per invito del presidente i documenti indicati al § 182, secondo l'ordine col quale sono enumerati, e tutti gli altri che ancora esistessero.

Il presidente dichiara quali persone credè opportuno di chiamare a testimoniare dinanzi la Commissione, e quali quelle la di cui testimonianza venne invocata dal sottufficiale, adducendo, ove ne sia il caso, i motivi pei quali egli non ha giudicato utile o conveniente di farle intervenire; fissa quindi l'ordine col quale le persone chiamate debbano essere sentite, e queste vengono separatamente introdotte e da esso presidente interrogate.

I membri della Commissione ed il sottufficiale incolpato possono, per mezzo del presidente, fare a queste persone le interrogazioni che stimano opportune.

Il sottufficiale sottoposto alla Commissione, viene infine invitato dal presidente a porgere verbalmente le sue osservazioni a discolpa.

§ 192. Il presidente consulta quindi i membri della Commissione per sapere se sono sufficientemente edotti dei fatti sui quali debbono deliberare; nel caso affermativo egli ordina al sottufficiale di ritirarsi e congeda le persone che furono chiamate a testimoniare, in caso contrario continua l'esame.

§ 193. Qualora durante la seduta, e dall'andamento dell'inchiesta, risultasse la convenienza di udire persone non chiamate ad attestare dinanzi la Commissione, ovvero di esaminare nuovi documenti, il presidente, riconoscendo l'opportunità della cosa, provvederà, valendosi della sua facoltà discrezionale e potrà, ove occorra, sospendere per un certo tempo la seduta, giammai però rinviarla.

§ 194. La deliberazione dovrà essere sempre pronunciata seduta stante.

§ 195. Terminata l'inchiesta e ritiratosi il sottufficiale, il presidente pone ai voti le questioni contenute nell'ordine del comandante della divisione.

I membri della Commissione votano per ordine inverso di anzianità su ciascuna delle questioni proposte. La votazione ha luogo per scrutinio segreto; la maggioranza costituisce il parere della Commissione.

§ 196. La Commissione non potrà deliberare sopra nessun'altra questione all'infuori di quelle che sono formulate dall'ordine del comandante della divisione.

§ 197. Qualora durante il procedimento dell'inchiesta venissero alla luce fatti e circostanze per i quali la mancanza commessa dal sottufficiale assumesse il carattere di reato, il presidente, udito il parere dei membri della Commissione, sospende ogni deliberazione e fa inscrivere nel processo verbale che: *la Commissione riconoscendo nella mancanza dal sottufficiale commessa i caratteri di un reato, si astiene dall'emettere in proposito qualsiasi giudizio.*

§ 198. Il verbale della Commissione (conforme al modello n. 7 del presente regolamento) compilato in duplice copia dal segretario, è firmato seduta stante dai componenti la Commissione ed insieme a tutti i documenti consegnato dal presidente al comandante del corpo, ovvero, trattandosi di Commissione divisionale, al comandante della divisione.

Firmato il verbale, la Commissione di disciplina s'intende sciolta.

§ 199. Qualunque sia il parere emesso dalla Commissione, il comandante di corpo o della divisione, spedisce, gerarchicamente, uno dei verbali della Commissione, unitamente a tutti i documenti relativi, al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa).

§ 200. I comandanti di brigata, di divisione e di corpo d'armata dovranno apporre il loro parere motivato sotto ai verbali delle Commissioni di disciplina.

§ 201. Il Ministro della Guerra, esaminati gli atti della Commissione, decide sia ordinando che il sottufficiale venga retrocesso, e stabilendo il corpo al quale deve essere trasferito, sia applicandogli quella punizione disciplinare che stima conveniente.

§ 202. Il parere delle Commissioni disciplinari non potrà essere in nessun caso modificato dal Ministro della Guerra che in favore del sottufficiale.

§ 203. In tempo di guerra, e per le truppe mobilitate, le retrocessioni saranno, per delegazione del Ministro della Guerra, pronunziate dai comandanti di divisione o dal comandante di una piazza o fortezza dichiarata in istato di guerra.

Art. 26. — *Eseguimento della retrocessione.*

§ 204. Delle formalità di eseguimento della retrocessione di un sottufficiale è incaricato il comandante del battaglione al quale il sottufficiale appartiene. Trattandosi di sottufficiali appartenenti allo stato maggiore od al deposito, ovvero ad una compagnia di sanità o di sussistenza, o ad un istituto o stabilimento militare, la retrocessione sarà eseguita da un ufficiale, possibilmente superiore, appositamente delegato dal comandante del corpo.

§ 205. La retrocessione è annunziata all'ordine del giorno, ed ha luogo in una sala chiusa dove, per cura dell'aiutante maggiore e nell'ora fissata dal comandante del corpo, saranno riuniti tutti i sottufficiali presenti al corpo o distaccamento, nella tenuta prescritta per la giornata.

Saranno pure presenti tutti gli ufficiali del battaglione, stato maggiore, deposito od altro minore reparto di truppa al quale appartiene il sottufficiale retrocesso, il quale, allorquando l'ufficiale superiore ordinerà che venga introdotto, si presenterà disarmato, senza distintivi ed a capo scoperto, accompagnato dal furiere maggiore di settimana.

Dato dall'aiutante maggiore il comando di *attenti*, l'ufficiale incaricato della retrocessione, leggerà la lettera colla quale si ordina di retrocedere il sottufficiale, e quindi pronuncierà la seguente formola:

*D'ordine di S. E. il Ministro della Guerra il (grado cognome e nome) è retrocesso dal grado.*

§ 206. Fatto ritirare il retrocesso, l'ufficiale che procedette alla retrocessione, a seconda della natura della mancanza dal sottufficiale commessa, previo ordine od autorizzazione del comandante del corpo, intratterrà brevemente gli altri sottufficiali sui fatti che motivarono la rigorosa misura presa a carico di un loro collega e perchè dessa possa servire di ammaestramento e di esempio.

§ 207. Nel caso di un sottufficiale retrocesso per aver contratto matrimonio senza autorizzazione, la retrocessione è semplicemente annunziata all'ordine del giorno, e non hanno luogo le formalità prescritte ai paragrafi precedenti.

Art. 27. — *Disposizioni relative ai sottufficiali retrocessi.*

§ 208. Il sottufficiale retrocesso non può, in massima, aspirare all'avanzamento. Il sottufficiale però che fu retrocesso per essere stato a suo riguardo esaurito ogni altro mezzo disciplinare, e di cui è proposito al capoverso *c* del § 159, semprequando colla sua condotta dia prove non dubbie di ravvedimento, potrà, non prima di *sei mesi* però dalla data della sua retrocessione, essere promosso caporale ed a suo tempo riacquistare lo stato di sottufficiale rendendosene meritevole.

§ 209. Il sottufficiale raffermato o retrocesso dal grado, il quale, secondo quanto è prescritto dal § 257, rimane prosciolto dagli obblighi di servizio contratti con la rafferma, dovrà essere immediatamente inviato in congedo illimitato. A tal uopo le relative operazioni di congedamento dovranno essere fatte prima dell'eseguimento della retrocessione.

Art. 28. — *Della retrocessione dei sottufficiali in congedo illimitato.*

§ 210. Il sottufficiale in congedo illimitato perde il grado senza che vi sia luogo a convocazione di Commissione di disciplina nei seguenti casi:

*a*) Allorquando sia condannato ad una pena criminale;

b) Allorquando sia condannato ad una pena correzionale pei reati previsti nel:

**Codice penale comune.**

Libro 2°, titolo X (Dei reati contro la proprietà). Capitolo 2°, sezione 2ª (Dei furti). — Titolo III (Prevaricazione). Capitolo 2°, art. 210, art. 381, art. 383 (Bancarotte). — Titolo VII (Dei reati contro il buon costume). Art. 421. — Titolo X (Delle truffe, appropriazioni indebite ed altre specie di frode). Capitolo 2°, sezione 3ª, art. 626, art. 628, art. 629.

**Codice penale toscano.**

Libro 2°, titolo VIII (Dei delitti contro gli averi altrui). Capitolo 1° (Del furto). — Titolo III (Dei delitti dei pubblici ufficiali). Capitolo III, art. 169 — Titolo VIII (Dei delitti contro gli averi altrui). Capitolo 3°, art. 409 (Fallimenti punibili). Capitolo 4°, art. 411. — Titolo VI, Capitolo 2° (Del lenocinio). Art. 300. — Titolo VIII (Dei delitti contro gli averi altrui). Capitolo 2° (Della truffa). Capitolo 3°, art. 404, § 1, lettera *a*, art. 407.

*c)* Allorquando sia condannato ad una pena per un qualunque reato che, a tenore del Codice penale comune, importi la pena del carcere coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia e la stessa pena del carcere coll'aggiunta dell'interdizione dal pubblico servizio e la sottoposizione alla vigilanza della polizia, a tenore del Codice penale toscano.

§ 211. I comandanti di corpo e di distretto militare, ricevendo comunicazione di sentenze di condanna a carico di un sottufficiale in congedo illimitato per le cause previste al paragrafo precedente, ne informano il Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppe), inviando copia della sentenza ricevuta dall'autorità giudiziaria e del foglio matricolare (modello n. 10) del sottufficiale.

§ 212. Ogniqualvolta un'autorità militare venisse a conoscenza che un sottufficiale in congedo illimitato abbia commesso un'azione disdicevole od indecorosa o contraria al carattere del suo grado, od avversa alle istituzioni nazionali, ed ancorchè questa azione abbia formato oggetto di giudizio penale e non sia stata pronunziata una pena che importi la perdita del grado, ma che però vi sia luogo a ritenere che, se il sottufficiale si fosse trovato sotto le armi, avrebbe potuto, l'azione da lui commessa, dar luogo alla di lui retrocessione per uno dei motivi specificati al paragrafo 159 del presente regolamento, tale autorità ne informerà gerarchicamente il Ministero della Guerra.

§ 213. Il Ministero della Guerra potrà ordinare la convocazione di una Commissione di disciplina per esprimere parere se il sottufficiale debba essere retrocesso, formulando la questione sulla quale detta Commissione dovrà deliberare, e designando il corpo o distaccamento presso del quale dovrà convocarsi.

§ 214. Le Commissioni di cui è proposito al paragrafo precedente, procedono con norme analoghe a quelle date all'articolo 25.

§ 215. Il comandante del corpo o distaccamento presso di cui deve convocarsi una Commissione disciplinare per giudicare di un sottufficiale in congedo illimitato comunica, per mezzo dei comandi di distretto militare o dell'arma dei RR. carabinieri, al sottufficiale sottoposto a Commissione l'ordine di convocazione, invitandolo a presentarsi, e disponendo, ove occorra, perchè egli sia provveduto dei necessari mezzi di viaggio.

Qualora il sottufficiale non si presenti, nè faccia constatare legittimo impedimento, la Commissione delibererà nonostante la di lui assenza, facendone menzione nel processo verbale.

---

## CAPITOLO IV.

### Dell'ammissione alla Scuola militare ed alla Scuola normale di fanteria.

Art. 29. — *Disposizioni generali.*

§ 216. Presso la Scuola militare è istituito un *corso speciale* per abilitare i sottufficiali dell'esercito a conseguire la nomina al grado di sottotenente nelle varie armi e nel corpo di commissariato militare, e presso la Scuola normale di fanteria un *corso di contabilità*, per abilitare i sottufficiali a conseguire la nomina di sottotenente nel corpo contabile militare.

§ 217. L'ammissione ai detti corsi è regolata per *concorso* fra i sottufficiali appartenenti ad una stessa *arma* e nei limiti numerici annualmente stabiliti dal Ministero della Guerra per ogni arma dell'esercito.

§ 218. Il concorso per l'ammissione al corso speciale della Scuola militare ed al corso di contabilità ha luogo per *esame* e tenuto conto delle *qualità militari* e dell'*anzianità* del sottufficiale concorrente.

L'esame di concorso verrà dato in base ai programmi stabiliti dal Ministero della Guerra (Programma n. 5, per *Scuola superiore dei sottufficiali*, allegato n. 7 del regolamento di disciplina), e volgerà sulle seguenti materie, a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente d'importanza:

*a) Lingua italiana.* — Esperimento scritto della durata di 4 ore (coefficiente 40);

*b) Aritmetica e nozioni elementari di geometria.* — Esame orale della durata di 15 minuti (coefficiente 30);

*c) Nozioni di geografia e lettura delle carte.* — Esame orale della durata di 15 minuti (coefficiente 30).

§ 219. Tutti i sottufficiali dell'esercito, in effettività di servizio sotto le armi e vincolati colla ferma stabilita dall'art. 2 della legge, qualunque sia la loro provenienza, possono aspirare al concorso per l'ammissione al *corso speciale* della scuola militare ed al *corso di contabilità*, purchè soddisfacciano alle condizioni seguenti:

*a)* Siano celibi o vedovi senza prole;

*b)* Abbiano non meno di due anni di anzianità da sottufficiale al primo giorno del mese di gennaio successivo a quello nel quale ha luogo il concorso;

*c)* Siano compresi nella categoria dei sottufficiali *promovibili* del proprio corpo a senso del § 45.

§ 220. I sottufficiali dei RR. carabinieri possono soltanto aspirare all'ammissione al corso di contabilità presso la Scuola normale di fanteria.

§ 221. Nessun sottufficiale può essere ammesso al concorso se non è proposto dal proprio comandante di corpo, su parere della Commissione di avanzamento e colle regole date al seguente articolo 30.

§ 222. Il sottufficiale ammesso al corso speciale della Scuola militare ed al al corso di contabilità presso la Scuola normale di fanteria conserva il grado e le prerogative ad esso inerenti.

§ 223. Tutti i sottufficiali dell'esercito, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato ed a qualsiasi categoria di reclutamento appartengono, possono, per regolare concorso, essere ammessi quali *ordinari allievi* all'Accademia ed alla Scuola militare, purchè soddisfacciano alle condizioni normali stabilite per l'ammissione in detti Istituti, e siano dalla Commissione di avanzamento del corpo nel quale prestano (o prestarono) il loro servizio sotto le armi, riconosciuti atti e meritevoli di conseguire la nomina ad ufficiale.

§ 224. Il sottufficiale ammesso quale *ordinario allievo* all'Accademia e Scuola militare dovrà considerarsi come esonerato dal grado dal giorno stesso della sua ammissione nei detti Istituti, e cesserà così dal suo stato di sottufficiale.

Art. 30. — *Norme di ammissione e di concorso.*

§ 225. Il Ministero della Guerra fissa annualmente l'epoca del concorso per l'ammissione al corso speciale della Scuola militare, ed a quello di contabilità ed il limite di tempo nel quale devono essergli inviate le relative proposte.

§ 226. Il sottufficiale che desidera di presentarsi al concorso, sempre quando si trovi nelle condizioni stabilite dal § 219, ne fa domanda in iscritto al proprio comandante di corpo, nel limite di tempo che verrà dal detto comandante determinato, esprimendo a quale dei due corsi desidererebbe di preferenza essere ammesso.

La domanda del sottufficiale sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia e vidimato dal comandante del battaglione, nel quale dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della coltura ed in genere delle *qualità militari* dal sottufficiale possedute ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto come perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado non solo, ma reputato tale da potere conseguire, a suo tempo, il grado immediatamente superiore.

§ 227. Il comandante del corpo, ricevute le domande e i rapporti indicati al paragrafo antecedente, convoca la Commissione di avanzamento, la quale, attenendosi alle regole date al § 42, procede nel modo seguente:

1. Tenendo conto delle qualità complessive del sottufficiale, delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso.

2. In caso affermativo, tenendo conto: della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i *membri effettivi* della Commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue *qualità militari.* Tali punti saranno variabili da 10 a 20.

3. La Commissione quindi esprime il proprio parere relativamente al desiderio espresso dal sottufficiale per essere ammesso di preferenza piuttosto all'un corso che all'altro, ovverosia circa la di lui attitudine per la carriera d'ufficiale nella propria arma o per quella contabile.

§ 228. I pareri emessi dalla Commissione di avanzamento relativi a sottufficiali non giudicati meritevoli di presentarsi al concorso e così pure i pareri relativi a sottufficiali ritenuti atti ad aspirare ad una carriera differente da quella da essi preferita, dovranno apparire motivati nel registro delle deliberazioni (modello n. 3).

§ 229. I sottufficiali aspiranti al concorso, i quali ottennero parere favorevole dalla Commissione di avanzamento sono, per cura del comandante di corpo, sottoposti ad un *esame preliminare* allo scopo di constatare se possiedono la coltura necessaria per potersi presentare al detto concorso con sufficiente probabilità di successo.

§. 230. L'*esame preliminare* volgerà esclusivamente sulle stesse materie e sugli stessi programmi stabiliti per l'*esame di concorso*, e verrà dato da una Commissione nominata dal comandante del corpo, e composta di:

Un ufficiale superiore, *presidente*
Due capitani, *membri.*

Tale Commissione voterà prima per l'*idoneità* di ciascun aspirante, e quindi attribuirà ai dichiaranti idonei dei punti di merito per ogni materia d'esame, variabili da 10 a 20, senza però tener calcolo di alcun coefficiente d'importanza.

§ 231. I sottufficiali aspiranti all'ammissione al corso speciale della Scuola militare ed a quello di Contabilità, i quali, ottenuto il parere favorevole della Commissione di avanzamento, furono dichiarati idonei nell'esame preliminare, saranno proposti, senza limite di numero, quali candidati al concorso annuale.

§ 232. I comandanti di corpo, annualmente e nei limiti di tempo che saranno indicati, trasmetteranno direttamente al Ministero della Guerra (Segretariato generale) i documenti seguenti:

*a) Un elenco nominativo di tutti i sottufficiali che fecero domanda di essere ammessi al concorso*, e nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti per il detto concorso, e cioè: se non furono proposti perchè non venne la loro domanda accettata dalla Commissione di avanzamento, ovvero perchè non furono dichiarati idonei nell'esame preliminare;

*b) Un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso*, e nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il corso al quale aspirano di essere ammessi. Qualora la Commissione di avanzamento avesse giudicato di ritenere taluno di essi atto ad una carriera differente da quella prescelta, saranno, nella colonna osservazioni del suddetto elenco, brevemente specificate le ragioni che motivarono tale parere;

*c) Uno specchio individuale di proposta*, conforme al modello n. 8 del presente regolamento, redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovranno essere compilate le due prime parti (A e B), riportandosi alle deliberazioni della Commissione d'avanzamento ed ai risultati ottenuti dal sottufficiale negli esami preliminari.

Ai detti specchi individuali dovranno essere annessi: la copia del foglio matricolare (modello n. 9) ed il foglio caratteristico (mod. H).

§ 233. Il Ministero della Guerra esamina le proposte pervenutegli, e qualora dall'esame dei documenti ritenga che, in base ai criteri generali di concorso, taluno sottufficiale non possa esservi ammesso, lo avverte, per mezzo del proprio comandante di corpo, delle ragioni che motivarono la sua esclusione.

§ 234. Quando il parere emesso dalle Commissioni di avanzamento circa l'attitudine di taluno sottufficiale alla carriera d'ufficiale nella propria arma od a quella contabile non fosse conforme al desiderio dal medesimo espresso di ottenere la sua ammissione piuttosto ad un corso che all'altro, deciderà in proposito il Ministero della Guerra, collo stabilire a quale dei due corsi in questione può il sottufficiale aspirare di essere ammesso.

§ 235. Fissata definitivamente dal Ministero la lista dei candidati al concorso, questa viene pubblicata nel Giornale militare ufficiale coll'indicazione del corso al quale ogni sottufficiale può aspirare di essere ammesso e del giorno nel quale avrà luogo l'esperimento in iscritto di lingua italiana.

§ 236. L'*esperimento in iscritto* ha luogo presso le sedi dei Comandi di divisione militare e del Comando militare dell'isola di Sardegna.

A tale scopo i detti Comandi designano i locali nei quali deve avere luogo l'esperimento e nominano una Commissione composta di *tre* ufficiali del presidio, di cui uno superiore, e la quale ha l'incarico: di assistere all'esperimento, sorvegliare che i candidati durante lo svolgimento del tema non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti, e quindi di ritirare i lavori eseguiti, segnando su ciascuno di essi l'ora in cui è stato consegnato.

§ 237. Il tema per l'esperimento in iscritto, unico per tutti i candidati, è dato dal Ministero della Guerra, il quale lo invia ai Comandi indicati al paragrafo antecedente in piego sigillato, che dovrà aprirsi al momento stesso dello esperimento ed in presenza degli esaminandi.

§ 238. I sottufficiali ammessi al concorso saranno per lo esperimento scritto avviati, nel giorno indicato dalla disposizione Ministeriale, alla sede del Comando della divisione nel di cui territorio sono rispettivamente stanziati o distaccati, e quelli appartenenti a corpi o distaccamenti di stanza in Sardegna alla sede del Comando militare dell'isola. Essi

saranno armati di sola sciabola e verranno aggregati al distretto militare del luogo.

§ 239. Terminato l'esperimento, i candidati sono senz'altro rinviati ai rispettivi corpi per cura dei Comandi dei distretti, ai quali furono aggregati.

§ 240. I temi svolti dai candidati nell'esperimento scritto sono, per cura dei Comandi di divisione e dell'isola di Sardegna, inviati tosto al Ministero della Guerra (Segretariato generale).

§ 241. Il Ministero della Guerra nomina una Commissione speciale per l'esame dei temi svolti dai sottufficiali aspiranti, composta di tre membri tratti da ufficiali o da professori civili del personale insegnante degli Istituti militari.

Tale Commissione delibererà a maggioranza di voti circa l'*idoneità* di ogni concorrente, e stabilirà una *classificazione* per punti di merito, da 0 a 9, per i dichiarati *non idonei*, e da 10 a 20 per i dichiarati *idonei*.

§ 242. I soli candidati dichiarati idonei nell'esperimento scritto saranno ammessi al concorso dell'esame orale, e ciò avverrà mediante una successiva iscrizione dei loro nomi nel Giornale militare ufficiale.

§ 243. L'*esame orale* di concorso sulle materie prescritte dal § 218 ha luogo: presso la Scuola militare, per gli aspiranti al *corso speciale*, e presso la Scuola normale di fanteria, per gli aspiranti al *corso di contabilità*.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per quel giorno che verrà indicato, alla sede dei suddetti istituti e dovranno essere disarmati, tranne quelli di cavalleria e artiglieria che vi andranno armati di sola sciabola.

Essi saranno aggregati al distretto militare del luogo, il quale provvederà ad armarli di sciabola baionetta durante il periodo di tale aggregazione.

§ 244. Gli esami orali di concorso presso la Scuola militare e la Scuola normale di fanteria sono dati da una Commissione nominata e presieduta dal comandante della Scuola stessa e composta, complessivamente, di *sette* membri compreso il presidente.

Tale Commissione, formata con personale insegnante militare e civile appartenente all'Istituto, è ripartita in *due Sottocommissioni*, ognuna composta di due membri ed un presidente, cioè: l'una, per l'esame di aritmetica e nozioni elementari di geometria, e l'altra per quello di geografia e lettura delle carte.

Le due Sottocommissioni deliberano a maggioranza di voti circa la *idoneità* del concorrente, e quindi stabiliscono una *classificazione* per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati *non idonei*, e da 10 a 20 per i dichiarati *idonei*.

§ 245. I candidati che negli esami orali siano dichiarati *non idonei* in qualche materia d'esame sono senz'altro rimandati ai propri corpi; gli altri invece continuano a rimanere aggregati al distretto militare del luogo in attesa della definitiva decisione Ministeriale.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici devono perciò fornire le indicazioni a tal uopo necessarie al Comando del distretto locale e presso di cui i sottufficiali esaminati si trovano aggregati.

§ 246. Terminati gli esami orali per parte delle Sottocommissioni, tutta la Commissione esaminatrice procede alla classificazione dei candidati che resultarono dichiarati idonei in tutte le materie dell'esame di concorso.

A tale scopo, il Ministero spedisce al presidente della detta Commissione una copia degli specchi individuali di proposta (mod. n. 8 del presente regolamento), nella quale, per cura della Commissione esaminatrice dell'esperimento scritto, saranno stati segnati i punti di merito dal sottufficiale riportati in detto esperimento.

La Commissione per l'esame di concorso marcherà anzitutto in detto specchio i risultati ottenuti dal sottufficiale nei due esami orali, e quindi, moltiplicando il punto ottenuto in ogni singolo esame per il rispettivo coefficiente di importanza, addizionando i diversi prodotti e dividendo la somma per 100 (totale dei coefficienti), stabilirà il *punto medio d'esame* di ogni concorrente.

Per ottenere la *media definitiva*, e quindi la classificazione del concorrente (parte D dello specchio mod. 8), si sommano i punti di merito attribuiti al sottufficiale per le *qualità militari* dalla Commissione di avanzamento colla media dei punti di merito ottenuti nell'esame di concorso; si divide questa somma per *due* e si aggiunge il *punto* di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità del sottufficiale, calcolati fino al 1° gennaio dell'anno successivo al concorso, per il coefficiente 0,05.

In base alla media *definitiva* la Commissione esaminatrice stabilisce quindi il numero di classificazione del sottufficiale sul totale dei concorrenti dell'arma alla quale appartiene, avvertendo che a parità di punti di merito della media definitiva di concorso avrà preferenza il grado, a parità di grado l'anzianità, ed a parità d'anzianità l'età del concorrente.

§ 247. I resultati degli esami di concorso saranno dai presidenti delle Commissioni esaminatrici trasmessi al Ministero della Guerra (Segretariato generale) nel più breve tempo possibile, mediante l'invio di *specchi riepilogativi* e dimostranti i resultati ottenuti da tutti i concorrenti di una stessa arma, idonei e non idonei.

Tali specchi dovranno contenere i dati relativi alle parti *C* e *D* degli specchi individuali (modello n. 8), e nei medesimi i concorrenti saranno inscritti per ordine di classificazione.

Un breve rapporto sull'andamento degli esami, e nel quale i presidenti delle Commissioni potranno fare quelle considerazioni e proposte che ritenessero opportune, dovrà accompagnare l'invio dei resultati del concorso.

§ 248. Il Ministero della Guerra, esaminati e verificati i risultati del concorso, ordina l'ammissione al corso speciale della Scuola militare ed al corso di contabilità dei sottufficiali dichiarati idonei, nel limite numerico stabilito per ogni arma, ed in base al numero di classificazione di ogni concorrente.

§ 249. Il resultato ottenuto in un concorso annuale non è valido per altro concorso, nè può essere dal concorrente invocato quale titolo per essere proposto a successivi concorsi.

§ 250. Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione ai corsi della Scuola militare o normale di fanteria talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere tale ammissione, i comandanti di corpo ne informeranno sollecitamente il Ministero della Guerra, consultando in proposito, ove lo ritengano opportuno, il parere della Commissione di avanzamento, e proponendo che il sottufficiale sia cancellato dall'elenco dei proposti.

---

## CAPITOLO V.

### Degli obblighi di servizio e delle rafferme.

### Art. 31. — *Degli obblighi di servizio.*

§ 251. Per il sottufficiale la ferma temporanea di anni dodici decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe colla quale fu arruolato come inscritto di leva compirono il 21° anno di età.

Trattandosi di militari arruolati volontari la detta ferma avrà la stessa decorrenza di quella dei militari di 1ª categoria della leva le di cui operazioni erano in corso all'atto dell'arruolamento, ovvero decorrerà dal 1° gennaio successivo se l'arruolamento stesso avvenne dopo pronunziato il discarico finale della leva annuale.

§ 252. Tale decorrenza vale, sia per la parte della ferma da passarsi sotto le armi, sia per il computo del tempo di

servizio prescritto per ottenere le rafferme con soprassoldo, sia per il passaggio alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

§ 253. Il sottufficiale che compie il suo 12° anno di servizio sotto le armi, qualunque sia l'obbligo di servizio al quale è ancora vincolato per effetto dell'ultima rafferma, ha diritto alla concessione di un impiego civile ed all'invio in congedo illimitato.

I corpi prima di congedare un sottufficiale che compie il 12° anno di servizio dovranno riferirne al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa) inviando copia del foglio matricolare.

§ 254. Il sottufficiale che compiuto il suo 12° anno di servizio rimane sotto le armi in attesa di un impiego civile, non è vincolato da ferma alcuna, e può essere congedato, con autorizzazione ministeriale, anche prima di ottenere l'impiego al quale aspira.

§ 255. Il sottufficiale che rimane sotto le armi oltre il 12° anno di servizio senza aspirare ad un impiego civile, assume successive rafferme annuali decorrenti dal giorno successivo a quello nel quale compie i suoi obblighi di servizio.

§ 256. Il sottufficiale che sia retrocesso o rimosso dal grado conserva gli obblighi di servizio prescritti dall'articolo 2 della legge, ed è trattenuto sotto le armi fino al termine del suo quinto anno di servizio.

§ 257. Il sottufficiale raffermato, con soprassoldo o senza, ed a senso dei paragrafi 267 e 268, ove sia retrocesso o rimosso dal grado, è prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendo intatto l'obbligo che ancora avesse di essere ascritto, in congedo illimitato, alla milizia mobile od alla milizia territoriale.

§ 258. Il sottufficiale raffermato, con o senza soprassoldo, e che in seguito a retrocessione o rimozione dal grado sia trasferito in un corpo disciplinare, non sarà prosciolto dal suo servizio sotto le armi se non dopo avere scontato in detto corpo sei mesi di effettivo servizio di punizione, computabile dalla data di passaggio.

§ 259. Il sottufficiale raffermato con o senza soprassoldo, e rimosso dal grado con sentenza di Tribunale, sarà inviato in congedo illimitato dopo scontata la pena.

§ 260. Il sottufficiale che termina i suoi obblighi di servizio mentre trovasi sospeso dal grado, non sarà inviato in congedo illimitato che dopo di avere scontata l'intiera punizione.

§ 261. Al sottufficiale surrogato di fratello non essendo computabile per l'avanzamento il servizio prestato dal surrogante, tale servizio non gli sarà egualmente computabile per ottenere di essere raffermato.

§ 262. Al sottufficiale riammesso in servizio, il tempo trascorso in congedo illimitato non sarà computato come servizio utile, per qualsiasi effetto, diritto o beneficio stabilito dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

§ 263. La nuova ferma di cinque anni, che deve assumere il sottufficiale riammesso in servizio a norma dell'articolo 3 della legge, decorrerà dalla data dell'*atto di riammissione*.

§ 264. I sottufficiali in congedo illimitato provenienti: dai caporali maggiori dei corpi e dai volontari di un anno, i quali furono promossi sergenti all'atto del loro invio in congedo illimitato, e dai sergenti pure in congedo illimitato provenienti dai militari di prima categoria aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento, ove siano riammessi in servizio per percorrere la carriera di sottufficiale, dovranno assumere gli obblighi di servizio sotto le armi prescritti dall'articolo 3 della legge e colla decorrenza stabilita al paragrafo antecedente; ad essi però sarà computabile il tempo antecedentemente passato sotto le armi per qualsiasi effetto di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali.

§ 265. Il sottufficiale che compie il suo *ventesimo* anno di servizio sotto le armi, qualunque sia l'obbligo di servizio al quale è vincolato per effetto dell'ultima rafferma, può far valere il suo diritto alla giubilazione.

Art. 32. — *Delle rafferme.*

§ 266. Le rafferme che possono essere accordate al sottufficiale sono di due specie:

*a)* *Rafferme con soprassoldo* di tre anni e di un anno, a tenore e nei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge sullo stato dei sottufficiali;

*b)* *Rafferme di un anno*, a senso dell'articolo 136 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

§ 267. La rafferma con soprassoldo è concessa a quei sottufficiali che per buona condotta, zelo e capacità se ne rendono meritevoli, e che, per il complesso delle loro qualità militari, offrono sufficienti guarentigie che l'ulteriore servizio da loro assunto sarà utile e vantaggioso all'esercito.

§ 268. La rafferma di un anno indicata alla lettera *b* del § 266 è concessa:

*a)* A titolo di esperimento: a quel sottufficiale che, compiuti i cinque anni di servizio sotto le armi, non sia ritenuto idoneo o meritevole per ottenere immediatamente la prima rafferma triennale con soprassoldo, ma che non pertanto sia riconosciuto suscettibile di potere acquistare quei requisiti e quei meriti, reputati necessari per ottenere tale rafferma;

*b)* Ai sottufficiali allievi del corso speciale della Scuola militare e del corso di contabilità presso la Scuola normale di fanteria, i quali terminano i loro obblighi di servizio sotto le armi.

§ 269. Le rafferme decorrono: quelle con soprassoldo, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accordate, a senso dell'art. 7 della legge; le altre, dal giorno successivo a quello in cui il sottufficiale termina il suo antecedente obbligo di servizio.

§ 270. Il sottufficiale che sta per compiere il suo ultimo anno di servizio sotto le armi, e che desidera di essere raffermato, ne fa domanda, in carta da bollo da lira 1, al Ministro della Guerra, e inoltra gerarchicamente tale domanda al comandante del corpo.

§ 271. Il comandante del corpo convoca la Commissione di avanzamento, la quale, colle norme date al § 42, delibera: se ritiene il sottufficiale meritevole di essere raffermato.

§ 272. I pareri sfavorevoli emessi dalle Commissioni di avanzamento circa le domande di rafferma dovranno essere motivati in base alle seguenti cause di esclusione:

*a)* Condotta non buona;

*b)* Mancanze gravi;

*c)* Deficienza d'istruzione o di requisiti militari.

§ 273. Ove si tratti di un sottufficiale che chieda di essere ammesso alla prima rafferma triennale, e nel caso che il parere della Commissione resulti a lui sfavorevole, la detta Commissione dovrà deliberare se, a senso del § 268, possa al medesimo essere concessa una rafferma annuale a titolo di esperimento.

§ 274. I sottufficiali che chiedono di essere raffermati dovranno essere, in presenza del Consiglio d'amministrazione, visitati dall'ufficiale sanitario più elevato in grado, o più anziano, presente al corpo.

§ 275. L'ufficiale sanitario che visita un sottufficiale aspirante alla rafferma rimetterà al comandante del corpo una relazione medica sui risultati di detta visita, e i Consigli d'amministrazione si pronuncieranno in merito mediante apposita deliberazione.

§ 276. I comandanti dei corpi spediscono al Ministero (Direzione generale leve e truppa) le domande degli aspiranti alla rafferma, mediante lettera separata per ciascuna domanda, unendovi:

*a)* La copia del foglio matricolare e del foglio caratteristico;

*b)* La copia della deliberazione della Commissione di

avanzamento firmata dai membri che presero parte a detta deliberazione.

c) La relazione medica di cui è proposito al § 275, insieme al parere del Consiglio di amministrazione.

§ 277. Le domande di rafferma dovranno giungere al Ministero non più tardi dell'ultimo giorno del mese antecedente a quello nel quale il sottufficiale termina i suoi obblighi di servizio.

§ 278. Il Ministero della Guerra, esaminati i pareri delle Commissioni di avanzamento, determina e comunica ai comandanti di corpo le proprie risoluzioni sulle domande di rafferma.

§ 279. Ove tali risoluzioni siano favorevoli ai richiedenti sono a loro partecipate per mezzo di ordine del giorno: in caso contrario, per mezzo del proprio comandante di compagnia.

§ 280. Ai sottufficiali ai quali è concessa una rafferma annuale a titolo di esperimento, la risoluzione ministeriale sarà comunicata dal comandante del corpo, il quale farà loro conoscere per quali ragioni di condotta, o d'altro, non poterono essere definitivamente ammessi alla rafferma con soprassoldo, e ciò allo scopo che essi possano emendarsi e procurare di acquistare quei requisiti, dei quali furono giudicati deficenti o manchevoli.

§ 281. Il sottufficiale allievo del corso speciale della Scuola militare e del corso di contabilità presso la Scuola normale di fanteria, al quale fu concessa una rafferma annuale a senso della lettera b del § 268, ove faccia ritorno al proprio corpo potrà essere immediatamente proposto per il cambiamento della suddetta rafferma concessagli in altra con soprassoldo, salvo il caso che il suo ritorno al corpo sia stato motivato da ragioni disciplinari, ovvero ch'egli sia in attesa della nomina ad ufficiale.

§ 282. I Consigli di amministrazione dei corpi, qualche giorno prima della data di decorrenza della rafferma concessa ad un sottufficiale, cureranno che il medesimo sia definitivamente raffermato, mediante firma dell'atto di rafferma conforme al modello numero 9 del presente regolamento.

§ 283. Gli atti di rafferma (modello n. 9) saranno registrati sul registro degli atti di amministrazione del Consiglio, e redatti e firmati in duplice copia, di cui una sarà immediatamente trasmessa al Ministero (Direzione generale leve e truppa), e l'altra consegnata al raffermato.

§ 284. Quando nel tempo trascorso fra la proposta di rafferma e la risoluzione Ministeriale, ovvero anche la data di decorrenza della rafferma stessa, sopraggiungessero circostanze per le quali il comandante del corpo dubitasse che il sottufficiale non fosse più meritevole di essere raffermato, si convocherà la Commissione di avanzamento, provocandone una nuova deliberazione, la quale, se sfavorevole allo interessato, sarà immediatamente comunicata al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

§ 285. Quando nel lasso di tempo indicato al paragrafo antecedente risultasse che le condizioni fisiche del sottufficiale aspirante alla rafferma si fossero cambiate, il comandante del corpo dovrà sollecitamente riferirne al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa), trasmettendo una dettagliata relazione medica sullo stato di salute dell'aspirante alla rafferma e sulle cause che alterarono le di lui condizioni fisiche.

§ 286. Qualora un sottufficiale, prima di firmare l'atto di rafferma, intendesse di recedere dalla fatta domanda, ne farà richiesta al comandante del corpo, e tale richiesta dovrà, senza ritardo, essere spedita al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

§ 287. Il sottufficiale aspirante alla rafferma, e che abbia terminato i suoi obblighi di servizio, rimane sotto le armi in attesa della concessione di tale rafferma, e non potrà, in nessun caso, essere congedato che per espressa determinazione Ministeriale.

Art. 33. — *Della riammissione in servizio.*

§ 288. I sottufficiali in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente, alla milizia mobile od alla milizia territoriale, ed a qualsiasi categoria di reclutamento appartengano, possono ottenere la riammissione in servizio sotto le armi, sia nel corpo nel quale prestarono il loro servizio, sia in altro corpo, purchè dell'arma rispettiva, e semprequando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) Che si trovino da meno di *due* anni in congedo illimitato;

b) Che alla data dell'atto di riammissione in servizio non abbiano oltrepassato l'età di 32 anni compiuti;

c) Che abbiano una buona costituzione fisica;

d) Che la loro domanda di riammissione sia accettata dalla Commissione di avanzamento del corpo nel quale chiedono di essere ammessi a riprendere servizio.

§ 289. Il sottufficiale riammesso in servizio dovrà assumere una nuova ferma di cinque anni, da passarsi tutta sotto le armi, e computabile nei modi indicati ai paragrafi 262, 263 e 264.

Dopo un anno dalla data della sua riammissione, il sottufficiale potrà essere proposto, colle norme date all'art. 32 del presente regolamento, per l'ammissione ad una rafferma triennale col soprassoldo annuo di lire 109 50, e decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale tale rafferma sarà accordata.

Ove si tratti di sottufficiali indicati al § 264, essi non potranno essere proposti per la rafferma triennale, se non quando abbiano compiuto cinque anni di servizio sotto le armi, compreso il servizio prestato antecedentemente alla loro riammissione.

§ 290. Il sottufficiale riammesso in servizio che ottiene la rafferma di cui è proposito al paragrafo antecedente, all'atto di decorrenza di tale rafferma rimane prosciolto dalla ferma di cinque anni antecedentemente contratta, e gli sono da quel momento applicabili senza restrizione le prescrizioni della legge, tenuto conto della massima stabilita al § 262.

§ 291. Le domande di riammissione in servizio dovranno essere indirizzate al comandante del corpo nel quale il sottufficiale desidera di essere riammesso, e presentate al comandante del distretto nella cui giurisdizione il sottufficiale stesso dimora, ovvero anche presentate direttamente al suddetto comandante di corpo, qualora il sottufficiale si trovi nel luogo stesso ove il corpo ha sede di guarnigione.

A tali domande dovranno andare uniti i seguenti documenti:

a) Foglio di congedo illimitato;

b) Dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio dalla quale resulti che il postulante non è ammogliato nè vedovo con prole;

c) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella di cui giurisdizione è nato il richiedente;

d) Attestato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio e vidimato dal prefetto o sottoprefetto e di cui è proposito al § 635 del regolamento sul reclutamento.

§ 292. I comandanti dei distretti militari ed i comandanti di corpo, ricevute le domande suddette, si accerteranno della regolarità dei presentati documenti e, mediante esame del foglio di congedo illimitato, verificheranno se il richiedente soddisfa alle condizioni indicate agli alinea *a* e *b* del § 288.

Faranno quindi visitare, in presenza del Consiglio d'amministrazione, il sottufficiale aspirante alla riammissione in servizio dall'ufficiale sanitario più elevato in grado o più anziano presente al corpo o distretto, regolandosi analogamente a quanto è detto al § 275.

§ 293. I comandanti di distretto inviano le domande di riammissione in servizio ai comandanti dei corpi nei quali l'aspirante chiede di essere riammesso, unendovi tutti i do-

cumenti dal sottufficiale presentati, il rapporto relativo alla visita medica ed il foglio matricolare caratteristico (mod. 9) del sottufficiale stesso qualora il medesimo si trovi ascritto alla milizia mobile o territoriale, documento che si avrà cura di richiedere al rispettivo distretto, ove questo sia differente da quello presso di cui fu presentata la domanda.

§ 294. I comandanti di corpo esaminano le domande di riammissione in servizio e i documenti relativi indicati al paragrafo antecedente, e qualora si tratti di sottufficiale che abbia prestato in altro corpo il suo antecedente servizio sotto le armi, si rivolgono al comandante del medesimo per quelle informazioni che ritengono opportune, richiedendo all'uopo il foglio caratteristico (mod. H) del sottufficiale stesso; convocano quindi la Commissione di avanzamento, la quale colle norme date al § 42, delibera se la domanda di riammissione debba essere accettata.

Ove si tratti di deliberare sulla riammissione in servizio di un sottufficiale che non abbia mai appartenuto al corpo, alla seduta della Commissione intervengono soltanto i membri effettivi ed il segretario.

§ 295. Nel caso di parere favorevole per parte delle Commissioni di avanzamento, ed esistendo nel corpo la vacanza del grado dal sottufficiale posseduto o della carica da lui richiesta, il comandante accorderà la riammissione in servizio, informandone, ove ne sia il caso, il comandante del distretto dal quale gli pervenne la domanda.

La riammissione in servizio è quindi fatta, per cura dei Consigli d'amministrazione dei corpi o dei distretti ai quali il sottufficiale presentò la propria domanda, mediante firma dell'atto di riammissione, conforme al modello n. 10 del presente regolamento.

§ 296. Qualora nel corpo nel quale il sottufficiale aspira di essere riammesso in servizio non esistessero vacanze nel grado da lui posseduto, potrà, se furiere maggiore o furiere, esservi riammesso con un grado immediatamente inferiore, sempre quando vi consenta egli stesso; in caso diverso, potrà chiedere di essere riammesso in servizio in altro corpo a sua scelta, e nel quale esistano vacanze nel suo grado, impiego o carica, ovvero anche a scelta del Ministero (Direzione generale leve e truppa), al quale in questi casi dovranno essere inoltrate le relative domande di riammissione.

§ 297. Il sottufficiale riammesso in servizio occuperà fra i sottufficiali di grado uguale del corpo nel quale viene riammesso una sede di anzianità che verrà determinata, deducendo dalla data della sua ultima promozione un tempo eguale a quello da lui passato in congedo illimitato.

Art. 34. — *Disposizioni amministrative.*

§ 298. Le norme e discipline stabilite dal regolamento sul reclutamento dell'esercito e dal regolamento per l'Amministrazione della Cassa militare, approvato con R. decreto 18 luglio 1878, n. 4471, a riguardo dei premi di rafferma, saranno osservate ed applicate nei congrui casi anche a riguardo dei soprassoldi, dell'assegno alla massa individuale e delle indennità di cui è proposito nella legge sullo stato dei sottufficiali, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente regolamento.

§ 299. Tali soprassoldi e tali indennità non possono, a norma dell'art. 24 della legge, essere nè ceduti nè sequestrati, e qualunque atto di cessione o sequestro, anco se parziale, non avrà valore alcuno presso la Cassa militare, e sarà per essa di nessun effetto ancorchè sia legalmente notificato. Qualsiasi tentativo fatto dal sottufficiale al proposito di eludere tale prescrizione, quand'anche non costituisse una frode punibile secondo le leggi penali, sarà sempre considerato quale grave mancanza disciplinare, e per la quale dovrà il sottufficiale essere sottoposto a commissione di disciplina.

§ 300. I soprassoldi stabiliti dalla legge sono dovuti: sia che il sottufficiale si trovi in licenza ordinaria, straordinaria o di convalescenza, sia che si trovi ricoverato in un ospedale od in qualunque altra posizione nella quale il tempo in essa trascorso sia computato nella ferma a norma di legge e salvo i casi previsti al § 304.

§ 301. Il soprassoldo di rafferma decorre dalla data della decorrenza della rafferma.

§ 302. Al sottufficiale che compie il suo dodicesimo anno di servizio, il soprassoldo annuo di lire 365 decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza di tale servizio, continuando fino a quel giorno il pagamento del soprassoldo di cui è provvisto, e ciò indipendentemente da qualsiasi obbligo da lui contratto coll'ultima rafferma. Tale soprassoldo cessa definitivamente: colla data di congedamento dal servizio sotto le armi, ovvero, quando il sottufficiale sia nominato ad un impiego civile, dal giorno in cui comincierà ad avere diritto agli assegnamenti a tale impiego inerenti.

§ 303. Il diritto ai soprassoldi ed alle indennità stabilite dalla legge cessa definitivamente:

*a)* Colla perdita del grado, in seguito a rimozione o retrocessione;

*b)* Colla promozione al grado di ufficiale, salvo le prescrizioni contenute nell'articolo 12 della legge.

§ 304. Il pagamento dei soprassoldi resta sospeso:

*a) Pei sottoposti a giudizio di Tribunale,* dalla data del giorno in cui il sottufficiale è deferito al Tribunale per il procedimento;

*b) Pei sottoposti a Commissioni di disciplina,* dalla data dell'ordine di convocazione della Commissione.

Qualora il giudizio del Tribunale o della Commissione di disciplina, non abbia dato luogo a rimozione o retrocessione, sarà al sottufficiale corrisposto cogli arretrati il soprassoldo di rafferma, salvo il caso in cui debba essere, o già si trovi, sospeso dal grado.

§ 305. Il diritto ai soprassoldi cessa temporaneamente:

*a) Per gli ammessi al corso speciale della scuola militare ed al corso di contabilità della scuola normale di fanteria,* dalla data della effettiva ammissione ai detti corsi fino al giorno in cui ritornano effettivi in un corpo;

*b) Pei sospesi dal grado,* dalla data dell'ordine di sospensione e per tutta la durata della punizione.

§ 306. Al sottufficiale promosso ufficiale, cesserà di essere corrisposto il soprassoldo dal giorno in cui principierà ad aver diritto allo stipendio di ufficiale.

§ 307. Il soprassoldo è pagato al sottufficiale unitamente agli altri assegnamenti fissi e coi modi di pagamento per questi stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito.

§ 308. Il Ministero della Guerra comunicherà mese per mese alla Cassa militare, con distinti elenchi nominativi, le concessioni delle rafferme in ordine all'articolo 4 della legge 8 luglio 1883.

§ 309. L'Amministrazione della Cassa militare terrà, in registri appositi, i ruoli e i conti individuali dei sottufficiali che saranno indicati nei predetti elenchi, pel pagamento del soprassoldo e delle eventuali indennità.

§ 310. Il Ministero della Guerra parteciperà volta per volta alla Cassa militare le ammissioni al soprassoldo di lire 365 per quei sottufficiali che dopo dodici anni di servizio rimangono sotto le armi perchè non aspirano ad impiego civile, che vi restano in attesa dell'impiego stesso, nonchè il trasferimento dei sottufficiali raffermati con soprassoldo al corpo invalidi e veterani.

I comandanti dei corpi parteciperanno pure volta per volta alla Cassa militare l'ammissione dei sottufficiali raffermati ai corsi delle scuole militari, e le sospensioni dal grado, del pari che ogni altro cambiamento di posizione.

§ 311. I corpi corrispondono i soprassoldi stabiliti dalla legge e ne domandano l'abbuono all'Amministrazione della Cassa militare a senso delle disposizioni di cui è proposito negli articoli 20 e 41 del regolamento 18 luglio 1878, trasmettendo in duplice copia tanti elenchi distinti e separati, secondo le varie specie di soprassoldo, conformi al modello n. 11 del presente regolamento, e nei quali saranno speci-

ficate le somme pagate per questo titolo durante il trimestre.

Nelle suddette richieste, da trasmettersi anche con elenco o lettera separata, alla Cassa militare, i soprassoldi di rafferma dovranno essere calcolati trimestralmente ed in ragione del numero reale dei giorni di cui ogni trimestre è composto, e considerando sempre il mese di febbraio come composto di giorni *ventotto*.

§ 312. Alla fine di ogni trimestre i Consigli di amministrazione trasmettono al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa) una situazione numerica dei raffermati con soprassoldo (conforme al modello n. 12 del presente regolamento) con le variazioni nominative occorse nel trimestre.

§ 313. L'assegno di lire 100, spettante al sottufficiale allorquando gli viene concessa la 1ª rafferma triennale, è accreditato sul suo conto di massa individuale, quando comincia a decorrere la detta rafferma.

Anche tali assegni saranno richiesti dai corpi trimestralmente alla Cassa militare con elenchi separati e conformi al modello n. 13 del presente regolamento.

§ 314. Il pagamento delle indennità stabilite dalla legge sullo stato dei sottufficiali è fatto dalla Cassa militare, o direttamente o per mezzo delle tesorerie provinciali che verranno designate nelle relative domande dagli aventi diritto.

§ 315. Il sottufficiale che compiuti dodici o più anni di servizio sotto le armi ha acquistato diritto ad una indennità e che resta in servizio assumendo successive rafferme di un anno, potrà, per gravissime e bene accertate ragioni, domandare il pagamento anticipato di parte, o di tutta la indennità che gli compete.

Su tali domande dovranno, previo l'accertamento delle suddette ragioni, deliberare in merito i Consigli di amministrazione, e le medesime dovranno essere indirizzate al Ministero (Direzione generale leve e truppa) accompagnate: dalla copia della deliberazione del Consiglio, dalla copia del foglio matricolare e del foglio caratteristico del richiedente e da un rapporto informativo sui motivi addotti dal sottufficiale per ottenere il pagamento anticipato della indennità.

§ 316. Le domande per le indennità che saranno dovute nei vari casi devono essere fatte all'Amministrazione della Cassa militare, e dai corpi rimesse al Ministero della Guerra dopo spirato il giorno in cui si è verificato il diritto al conseguimento della indennità rispettiva, corredate da una attestazione del Consiglio di amministrazione del corpo, esprimente la circostanza onde il diritto medesimo si è verificato; le dette domande saranno per cura del Ministero della Guerra inviate alla Cassa militare.

Le domande intese a conseguire la indennità speciale della quale è proposito all'art. 26 della legge 8 luglio 1883, saranno direttamente inviate alla Cassa militare per mezzo dell'Ufficio superiore della Società, od altro Istituto amministrativo alla cui dipendenza stia l'impiego a suo tempo conseguito dal sottufficiale, e saranno corredate di attestazione dell'autorità competente da cui risulti che il postulante ha già passato un anno nell'impiego, e che vi si trovi tuttora.

§ 317. Il Consiglio di amministrazione della Cassa militare riconosce il diritto alla indennità e ne delibera la liquidazione. Nei casi di nomina del raffermato a sottotenente la indennità verrà deliberata in base alle relative partecipazioni del Ministero della Guerra, ed in caso di inabilitazione al servizio militare sulla prova, e previo lo accertamento della mancanza di diritto nel sottufficiale a pensione di riforma o di riposo all'atto del suo congedamento.

§ 318. Tutte le indennità stabilite dagli articoli 11, 12 e 37 della legge sullo stato dei sottufficiali sono ereditarie dal giorno in cui il sottufficiale acquista diritto alle medesime.

§ 319. I comandanti dei corpi, nel comunicare ai sindaci la morte di sottufficiali raffermati, dovranno accennare se il defunto aveva acquistato diritto ad una indennità, affinchè gli eredi stessi possano rivolgere all'Amministrazione della Cassa militare la domanda di pagamento della somma ereditata, domanda che dovrà essere debitamente documentata.

Art. 35. — *Disposizioni transitorie.*

§ 320. I sottufficiali *con meno di dodici anni* di servizio effettivo, i quali, terminata la ferma permanente, si trovino sotto le armi senza rafferma con premio, potranno domandare ed essere proposti, colle regole date dal presente regolamento, per ottenere la rafferma annuale con soprassoldo stabilita dalla legge, e coll'assegno di lire 100 sulla massa individuale.

§ 321. Tale rafferma potrà essere domandata e concessa anche prima che al sottufficiale scadano gli obblighi di servizio, ed al medesimo saranno applicabili le disposizioni sancite dall'ultimo capoverso dell'articolo 35 della legge.

I sottufficiali per tal modo raffermati acquisteranno tutti i diritti relativi alle varie indennità ed ai vantaggi dalla legge stabiliti, salvo, per ciò che si riferisce alla concessione di un impiego civile, la prescrizione ricordata dal § 324.

§ 322. I sottufficiali con *dodici o più anni* di servizio effettivo, i quali si trovano sotto le armi senza rafferme con premio e che, pur avendo le condizioni stabilite dallo articolo 138 del testo unico delle leggi sul reclutamento per potere ottenere una rafferma con premio, non avessero potuto o non potessero approfittare di tale disposizione legislativa per essere andata in vigore la legge 8 luglio 1883, potranno, allo scadere dei loro obblighi di servizio, ottenere, colle regole date dal presente regolamento, l'applicazione delle prescrizioni sancite dall'art. 15 della legge ed avranno diritto all'indennità stabilita dall'art. 11.

§ 323. I sottufficiali con *dodici o più anni* di servizio effettivo, i quali si trovino sotto le armi senza rafferme con premio e che, quand'anche non fosse andata in vigore la legge 8 luglio 1883, non avrebbero potuto ottenere la rafferma con premio a senso dell'art. 138 del testo unico delle leggi sul reclutamento, avranno diritto allo scadere dei loro obblighi di servizio all'indennità stabilita dall'articolo 11; ad essi però non sarà corrisposto il soprassoldo di lire 365 e di cui è proposito all'art. 15 della legge.

§ 324. In conformità delle disposizioni contenute nel regolamento per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del Regio esercito, tutti i sottufficiali che si trovino sotto le armi senza rafferme con premio, ed indicati ai paragrafi antecedenti, semprequando non abbiano acquistato il diritto al conseguimento della pensione di ritiro, possono ottenere un impiego civile colle regole e condizioni dal detto regolamento stabilite, concorrendo al *quinto* dei posti vacanti nella categoria degli impieghi ai quali aspirano.

§ 325. I sottufficiali provvisti di riassoldamento o di rafferme con premio, ai quali sarebbe concessa facoltà di opzione per la legge 8 luglio 1883, semprequando non si valgano o non possano valersi di tale facoltà, potranno far domanda ed essere proposti, colle regole date dal presente regolamento, per ottenere successive rafferme di un anno senza soprassoldo, allo scopo di raggiungere gli anni di servizio necessari per acquistare diritto ad un impiego civile nei limiti e colle condizioni stabilite dall'articolo 35 della legge, ovvero per raggiungere il limite di servizio stabilito dall'articolo 18 per conseguire la pensione di ritiro, ovvero anche allo scopo di rimanere per qualsiasi altra ragione in servizio sotto le armi.

I sottufficiali per tal modo raffermati avranno diritto all'indennità stabilita dal secondo capoverso dell'art. 37 della legge, ed in ragione degli anni di servizio compiuti per acquistare diritto ad un impiego civile.

§ 326. I sottufficiali riammessi in servizio prima del 1° gennaio 1884, e provenienti dai caporali maggiori dei corpi, promossi sergenti all'atto del loro invio in congedo illimitato durante l'anno 1883, ed i quali hanno assunta la ferma permanente, potranno, dopo *cinque* anni di servizio effettivo sotto le armi, compreso quello antecedente alla loro riammissione in servizio, essere proposti, colle regole date dal presente regolamento, per ottenere la rafferma triennale con soprassoldo, di cui è proposito all'articolo 4 della legge, ed ove tale rafferma sia loro accordata, saranno ad essi applicabili senza restrizione le disposizioni dalla legge sancite.

§ 327. I sottufficiali che fossero stati riammessi in servizio prima del 1° gennaio 1884, assumendo una nuova ferma permanente, e dopo di avere antecedentemente passato sotto le armi otto anni di effettivo servizio, potranno, dopo *un anno* dalla data della loro riammissione in servizio, essere proposti, colle regole date dal presente regolamento, per la rafferma annuale con soprassoldo dalla legge stabilita.

Ove tale rafferma sia loro accordata, rimarranno prosciolti dalla ferma antecedentemente contratta, avranno diritto all'assegno di lire 100 sulla loro massa individuale, e saranno in seguito loro applicabili senza restrizione le disposizioni dalla legge sancite.

§ 328. Ai sottufficiali dei quali è proposito al paragrafo antecedente, e che fossero stati riammessi in servizio antecedentemente alla data 8 luglio 1883, sarà pure applicabile il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 35 della legge e quindi, fermo restando il prescritto dell'art. 7 della legge per ciò che riguarda la decorrenza della rafferma, il pagamento del relativo soprassoldo decorrerà per essi, in tal caso, dalla data di concessione della rafferma.

§ 329. I sottufficiali in congedo illimitato che hanno servito per *otto o più anni* sotto le armi, ove siano riammessi in servizio assumendo, a norma dell'art. 3 della legge, una nuova ferma di cinque anni da passarsi tutta sotto le armi, potranno dopo *un anno* dalla data della loro riammissione essere proposti, colle regole date dal presente regolamento, per la rafferma annuale con soprassoldo dalla legge stabilita, ammenochè non risulti che abbiano capitalizzato premi di rafferme antecedentemente compiute.

Ove tale rafferma con soprassoldo sia loro accordata, saranno prosciolti dagli antecedenti obblighi di servizio da loro contratti, avranno diritto all'assegno di lire 100 sulla loro massa individuale e saranno, in seguito, loro applicabili senza restrizione le disposizioni dalla legge sancite.

I sottufficiali che furono congedati prima del 1° gennaio 1884 potranno essere riammessi in servizio colle prescrizioni stabilite dal presente paragrafo, purchè non abbiano oltrepassato l'età di anni 35 e non sia da più di *due* anni che si trovano in congedo illimitato.

§ 330. Al sottufficiale anziano con *dodici o più anni* di servizio sotto le armi, che non ha optato o non potè optare per la legge 8 luglio 1883, non potrà essere applicato il disposto dell'art. 16 della legge e relativo alla concessione di poter contrarre matrimonio senza vincolo di rendita, ammenochè non fruisca di una pensione di riassoldamento o di due premi di rafferma, sia o no compiuta la seconda di tali rafferme.

§ 331. I sottufficiali musicanti potranno essere nominati sottufficiali trombettieri sempre quando dichiarino di optare per la legge 8 luglio 1883, ed in tal caso saranno loro applicabili le disposizioni dalla legge sancite per quei sottufficiali ai quali è dalla legge stessa concessa facoltà di opzione.

§ 332. I sottufficiali di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, quando abbiano compiuto *dodici anni* di servizio, potranno far domanda di essere trasferiti in un distretto militare.

In tal caso dovranno dichiarare di optare pel trattamento dato dalla legge 8 luglio 1883 e saranno da quel momento loro applicabili senza restrizione le disposizioni dalla detta legge sancite.

Roma, addì 15 maggio 1884.

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro della Guerra*
FERRERO.

## MINISTERO DELL'INTERNO

Esito degli esami sostenuti dagli applicati di 1ª classe nell'Amministrazione carceraria pel posto di contabile, e che ebbero luogo in Roma nei giorni 28, 29, 30 e 31 maggio 1884:

Dalla Ferrera Arturo, dichiarato idoneo con punti 1416;
Nini Pasquale, dichiarato idoneo con punti 1078.

Roma, 3 giugno 1884.

*Il Direttore capo della 8ª Divisione*
ONESTI.

Il Ministro dell'Interno ha disposto che la sessione ordinaria per gli esami degli aspiranti all'ufficio di segretario comunale, in quest'anno, abbia luogo nei giorni primo e seguenti del prossimo venturo mese di settembre.

## CONSIGLIO DI VIGILANZA
### del R. Collegio Femminile agli Angeli IN VERONA

**Avviso di concorso.**

Inerentemente allo statuto organico del R. Collegio, approvato con Reale decreto 7 ottobre 1880, viene aperto il concorso a 8 posti gratuiti, 2 semigratuiti e 8 paganti, non che ai posti di risulta, da conferirsi per l'anno scolastico 1884-1885, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. L'istanza di concorso dovrà essere corredata:

*a*) Della fede di nascita della giovinetta, la quale non può essere ammessa prima dell'ottavo, nè dopo il decimo anno compiuto;

*b*) Dell'attestato medico-chirurgico, visto dalla Giunta sanitaria locale, da cui apparisca essere la medesima di sana e robusta complessione, ed atta all'ordinario regime del Collegio; non che di avere subito con buon esito la vaccinazione;

*c*) Di un attestato scolastico dimostrante aver essa già avuta una prima istruzione elementare e saper leggere e scrivere;

*d*) Dell'obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di adempiere alle condizioni prescritte riguardo ai pagamenti inerenti al posto optato, e più sotto enunciati agli articoli 3 e 4;

2. Il concorso a posti di grazia, accordati dallo statuto alle figlie di genitori benemeriti per le opere dell'ingegno o per i servigi prestati nella milizia, nella magistratura e nelle pubbliche Amministrazioni, dovrà essere corredato inoltre dei seguenti allegati:

*e*) Estratto anagrafico della famiglia;

*f*) Dichiarazione della sostanza della famiglia, degli assegni o pensioni dei genitori, dei sussidi graziali dei figli, o se ne abbiano goduti in passato; il tutto convalidato dal sindaco del luogo;

*g*) Documenti comprovanti la condizione, i servigi e le benemerenze personali del padre.

3. Ogni alunna ammessa nel collegio, tanto pagante che graziata, deve pagare al suo ingresso lire 300 per la provvista del corredo; ed in ciascuno degli anni successivi 200 per la conservazione e rinnovazione del medesimo.

4. Le alunne a posto pagante devono poi corrispondere la pensione annua di lire 800, e quelle a posto semigratuito la pensione annua di lire 400, in quattro eguali rate trimestrali anticipate, oltre al deposito da farsi al momento del loro ingresso in collegio di lire 200 per le prime e di lire 100 per le seconde, quale rata trimestrale di cauzione a termini dell'art. 83 del vigente regolamento.

5. Mancando il pagamento di una seconda rata di pensione oltre a quella coperta dal deposito suaccennato, ovvero delle stabilite corrisponsioni pel corredo, seguirà il licenziamento della alunna secondo quanto è prescritto dall'art. 84 del citato regolamento. Simile licenziamento potrà aver luogo anche quando l'alunna colla sua condotta ed applicazione agli studi non corrisponda alla grazia conferitale.

6. Le istanze, cogli annessi documenti in carta bollata, dovranno essere presentate al Consiglio di vigilanza non più tardi del 15 luglio p. v., avvertendosi che non saranno prese in considerazione, e saranno senz'altro restituite quelle mancanti di documenti, o per altro motivo non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

7. Gli aspiranti che hanno già le loro figlie a posto semigratuito e pagante in questo R. Collegio sono dispensati dal produrre gli allegati di cui all'articolo 1, lett. *a, b, c, d.*

8. In relazione all'attestato medico prescritto superiormente alla lettera *b*, si ricorda alle famiglie la espressa disposizione dell'articolo 94 del regolamento, in forza del quale la definitiva accettazione o meno di una alunna nel R. Collegio, dipenderà dall'esito della visita medica, cui devono essere sottoposte tutte le candidate al momento della presentazione, onde accertarsi della loro buona fisica costituzione.

Verona, li 20 maggio 1884.

*Il R. Prefetto Presidente*: GADDA.

*Il Consigliere*: E. DE BETTA.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 7 giugno 1884

*Presidenza del Presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 20.

**Ungaro,** *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

*Seguito della discussione dello stato di previsione del Ministero della Guerra.*

**Oliva** desidererebbe chiedere alcuni schiarimenti sulle condizioni degli scrivani locali. Già altre volte furon fatte istanze per migliorare la misera posizione di questi impiegati, e si ebbe la promessa che si sarebbe provveduto con decreto Reale. Ma finora non si è fatto nulla, mentre poi un provvedimento si è preso per gli aiutanti locali del Genio, che erano nella medesima condizione. Esorta il Governo a provvedere senza indugio.

**Sani G.** avverte che la Camera con due leggi ha già provveduto a questi scrivani locali, abolendo la 4ª categoria, e stabilendo che la metà dei posti di ufficiali d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato sia loro devoluta. Da queste disposizioni non piccolo vantaggio è venuto a quegli impiegati, pei quali veramente non è il caso ora di fare altro.

**Pelloux,** *commissario Regio*, conferma le informazioni date dall'onorevole Sani, e dice che dalla prossima applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali verrà un grande vantaggio a questi scrivani locali, per la maggior celerità di promozione che essi avranno assicurato.

**Oliva** esprime la fiducia che i desideri da lui espressi saranno per essere esauditi.

**Presidente** ritiene, dopo le cose esposte dall'on. Oliva, che possa considerarsi come esaurita l'interrogazione presentata ieri da lui e dall'on. Cavalletto.

**Oliva** ritira quella interrogazione.

**Pais** presenta la relazione sulla domanda per autorizzazione a procedere contro gli on. Costa e Saladini.

(Si approvano i capitoli dal 23 al 34 del bilancio della Guerra).

**Serafini** parla sul capitolo 35: « Ordine militare di Savoia, » osservando che gli parrebbe opportuno convertire in un segno esterno le menzioni onorevoli al valore civile e militare, mediante, per esempio, una medaglia di bronzo, collo stesso nastro della medaglia d'argento e d'oro; e raccomanda analogo provvedimento anche per quelli che hanno preso parte alla repressione del brigantaggio a tutto il 1865, cioè fino all'abolizione della legge Pica.

**Pelloux,** *commissario Regio*, unicamente a titolo d'informazione dà quelle che egli sa essere le intenzioni del Ministro della Guerra, dice all'onorevole Serafini che la questione di accordare un distintivo per le menzioni onorevoli è una questione molto grave e delicata; perchè quelle menzioni non sono altro che l'espressione della lode per un servizio reso, tanto che una volta essa era espressa con una semplice menzione all'ordine del giorno. Non crede quindi che il desiderio dell'onorevole Serafini possa essere soddisfatto. Nè più conveniente gli pare la creazione di una medaglia che ricordi una piaga dolorosa pel paese, quella del brigantaggio.

**Giovagnoli** si associa alle considerazioni fatte dall'onorevole Serafini, parendo anche a lui conveniente decretare un distintivo in luogo delle attuali menzioni onorevoli. Non crede che questi nuovi distintivi scemerebbero il pregio ed il valore degli altri.

**Serafini** non è persuaso delle ragioni esposte dal commissario Regio. Colui che merita una menzione onorevole, ha pur diritto di portare un segno che faccia fede del servizio che gliela fece meritare. Non è d'avviso poi che la repressione del brigantaggio sia stata niente altro che una guerra civile. Del resto questa questione sarà da lui risollevata in occasione più opportuna.

**Luciani** ricorda che vi è una petizione per una decorazione a coloro che presero parte alla repressione del brigantaggio. Crede quindi che la questione potrà trattarsi in occasione di quella petizione, ed allora si vedrà se non sia il caso di accordare, se non la medaglia commemorativa con una fascetta, almeno la medaglia dell'unità italiana.

(Si approva il capitolo 35.)

**Luchini O.** parla sul capitolo 36. Domanda quali siano le intenzioni del Governo circa il campo militare presso Sarteano e Cetona. Quel campo, nonostante le spese fatte da quei comuni a tal proposito, non vi è stato più tenuto.

**Pelloux,** *commissario Regio*, fa notare all'onorevole Luchini che le località per i campi sono scelte secondo la necessità del servizio dai comandanti dei corpi d'esercito. Promette del resto di tenere conto, per quanto sarà possibile, delle raccomandazioni dell'onorevole Luchini.

(Si approvano i capitoli dal 36 al 39.)

**Amadei** fa notare che per la fabbrica d'armi si è richiamato a Terni un gran numero di operai; onde vi è ora colà un agglomeramento di operai sprovvisti di case, nonostante le premure di quel municipio; agglomeramento che anderà ad aumentare per il prossimo impianto dello stabilimento metallurgico.

Egli quindi prega il Ministro della Guerra di studiare il modo di far costruire per suo conto, ad imitazione di ciò che si è fatto in altri paesi, case operaie nei dintorni di quegli stabilimenti; e ciò mentre sarà di grande vantaggio a quegli operai, non arrecherà ag-

gravio allo Stato, che potrà rivalersi delle pigioni sui salari degli operai stessi.

**Giovagnoli**. Fu già parlato di stabilire succursali delle fabbriche d'armi e di polveri a Tivoli. Egli crede che quella proposta sia degnissima di considerazione, e vi richiama l'attenzione del Ministro.

**Pelloux**, *commissario Regio*, riferirà al Ministro la raccomandazione dell'onorevole Amadei, per la costruzione di case operaie in Terni; e non dubita che vorrà studiar la questione, sebbene essa sia molto complessa.

(Si approvano i capitoli dal 40 al 47.)

**Cavallini** prega il Ministro di prendere in considerazione la istanza fatta dalla città di Mortara per avere un aumento nella guarnigione di quella città.

**De Seta** raccomanda al Ministro l'antica questione per la costruzione di una caserma in Catanzaro; e prega di risolverla senz'altro indugio.

**Pelloux**, *commissario Regio*, promette all'onorevole De Seta di provvedere con urgenza alla costruzione della caserma in Catanzaro, riconoscendo l'urgenza di quella questione.

All'onorevole Cavallini risponde che la distribuzione delle truppe è fatta con criteri complessi, considerando prima le esigenze della istruzione e della disciplina. Per ora non si è potuto tener conto del desiderio della città di Mortara; ma forse in seguito potrà presentarsi l'occasione di appagarlo.

(Si approvano i capitoli dal 48 al 52.)

**Di Breganze** parla delle fortificazioni del basso Piave e di una vertenza insorta per questione di espropriazione di alcuni terreni sui quali dovevano costruirsi opere di fortificazioni per difesa di una testa di ponte. Espone le vicende di questa vertenza, ed i cambiamenti di località secondo i progetti primitivi di quel piano di fortificazioni, e ciò, a quel che si dice, in omaggio ad influenze straniere. Chiede schiarimenti in proposito.

**Pelloux**, *commissario del Governo*, esclude che nel fatto del quale ha parlato l'onorevole Di Breganze, il Ministero abbia seguito una via diversa da quella che gli è tracciata dall'interesse del paese.

**Di Breganze** si dichiara soddisfatto.

**Righi** raccomanda al Governo di essere molto rigoroso non solo nell'esigere da parte degli appaltatori di forti di sbarramento l'adempimento dei loro obblighi, ma anche nell'adempiere agli obblighi proprii.

**Pelloux**, *commissario del Governo*, terrà conto delle raccomandazioni dell'onorevole Righi.

(Approvansi il capitolo 53, il totale della spesa per il Ministero della Guerra in lire 252,867,367 33 e l'articolo unico del disegno di legge.)

*Discussione del bilancio del Ministero della Marineria per l'esercizio* 1884-1885.

**Presidente**. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione dei capitoli.

(È sospeso il capitolo primo ed approvato il secondo.)

**De Zerbi**, al capitolo 3, chiede che almeno nel prossimo bilancio si inscriva la somma necessaria perchè il capo dell'ammiragliato possa adempiere all'ufficio suo.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, conviene coll'onorevole De Zerbi che quando il Consiglio superiore di marineria, appena istituito, sarà in grado di funzionare stabilmente gli dovranno essere accordati i mezzi convenienti.

**Maldini**, *relatore*, si associa alle dichiarazioni del Ministro.

**De Zerbi** si augura che l'ordinamento definitivo di quel Consiglio sia affrettato.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, assicura l'onorevole De Zerbi che quell'istituzione è definitiva, sebbene per ora sia retta da un regolamento provvisorio.

(Approvansi i capitoli 3, 4 e 5).

**Presidente** dichiara che dietro preghiera degli onorevoli Sanguinetti e Maffi viene rimandata una loro interrogazione che doveva essere svolta in occasione di questo bilancio.

**Randaccio** chiede che siano elevati gli stipendi dei capitani di porto di prima e di seconda classe.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, terrà conto delle raccomandazioni dell'onorevole Randaccio.

(Si approvano i capitoli dal 6 al 10).

**Righi** lamenta che, colla distruzione della piccola flottiglia che fu sul lago di Garda sin dopo il 1866, i paesi della riviera rimangano senza difesa in caso di guerra.

**De Zerbi**, anche in nome dell'onorevole Ungaro, chiede se sia possibile che la squadra passi qualche giorno dell'anno nelle acque di Ischia.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, vedrà in avvenire di poter soddisfare il desiderio espresso dall'onorevole De Zerbi. Quanto alla domanda fatta dall'onorevole Righi, osserva che, ridotta inservibile, la flottiglia che era sul lago di Garda, non fu rinnovata, non avendo più l'Austria alcun legno su quel lago; ma se venisse la necessità di difendere quelle riviere, il Governo non tarderebbe a porre sul lago di Garda dei legni da guerra.

(Approvansi il primo capitolo ed i capitoli dall'11 al 18).

**Palizzolo** prega il Governo di richiamare il somministratore dei viveri all'armata all'adempimento dei suoi obblighi, giacchè le piazze marittime sono sempre sfornite di viveri.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, prenderà informazioni, e, occorrendo, adotterà gli opportuni provvedimenti.

(Si approvano i capitoli dal 19 al 25).

**Novi Lena** ritiene che l'Accademia navale non corrisponda ai bisogni ed alle aspettazioni del paese, e l'attribuisce all'essersi sostituito alla rigida disciplina un metodo disciplinare più appropriato ad un educandato femminile. Invoca quindi, additandone alcuni provvedimenti energici che restituiscano a quell'Istituto lo spirito di disciplina interamente emigrato e rialzino la istruzione degli allievi.

**Randaccio** domanda se sia vero che nell'ultima campagna d'istruzione la pirofregata-Scuola abbia sempre navigato a vapore, e gli allievi siano stati dispensati dalla manovra dell'albero di mezzana.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, crede che l'onorevole Novi-Lena abbia esagerato gl'inconvenienti derivati dall'introduzione del moderno sistema di pene nell'Accademia navale; tuttavia egli ha nominato una Commissione perchè si pronunci sulla bontà di quel sistema. Crede altresì che le informazioni dell'onorevole Randaccio non siano conformi a verità; darà opera nondimeno perchè gli inconvenienti ch'egli ha accennati non si verifichino.

**Novi-Lena** si riserva di ritornare sull'argomento nel prossimo anno se non si adotteranno energici provvedimenti.

(Approvansi i capitoli dal 25 al 30.)

**Elia** applaude alle disposizioni date dal Ministro della Marineria per favorire l'industria metallurgica nazionale e gli raccomanda di non dimenticare il nuovo stabilimento sorto in Ancona per il concorso del municipio e della Camera di commercio locali.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, non dimenticherà il desiderio dell'onorevole Elia.

(Approvansi i capitoli 31 e 32.)

**Giovagnoli** dubita che il Governo abbia una provvisione di armi subacquee per numero e per qualità adeguate al bisogno ed esorta il Ministro a provvedere d'urgenza.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, nota che i progressi rapidi che si fanno nelle armi subacquee inducono il Governo ad andar molto cauto negli acquisti; senza dire che quelle armi sono assai costose e che la fabbricazione di esse è molto limitata. Tuttavia il Governo procura di seguire i progressi scientifici, trasformando i vecchi siluri, e di mantenere una provvisione sufficiente, come prova il disegno di legge che sta innanzi alla Camera, per la difesa delle coste.

**Giovagnoli** ringrazia il Ministro.

**Maldini**, *relatore*, dichiara che la Commissione del bilancio si riserva di esprimere il suo avviso su quest'argomento quando si discuterà il disegno di legge per la difesa delle coste; intanto ha accettato l'aumento a questo capitolo proposto dal Ministero.

**De Zerbi** non dubita che il Ministro vorrà impiegare tutta la somma concessagli a questo scopo, e raccomanda che i migliori siluri si diano alla flotta.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, considera la spesa urgentissima, e non ha bisogno di sollecitazioni per dedicarvi la maggior somma disponibile; conviene poi nella distribuzione dei siluri suggerita dall'onorevole De Zerbi.

(Si approvano i capitoli 33 e 34.)

**Di Breganze** desidera dal Ministro dichiarazioni che rassicurino la Camera ed il paese sulle prove di navigazione del *Flavio Gioia* e sulle attitudini alla navigazione dell'*Amerigo Vespucci* e del *Savoia*.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, assicura l'onorevole Di Breganze che le voci diffuse sul *Flavio Gioia* non hanno ombra di fondamento, avendo la macchina sviluppato la velocità richiesta e funzionato egregiamente nel lungo viaggio che fa quell'incrociatore. L'*Amerigo Vespucci* ed il *Savoia*, che hanno macchine corrispondenti a quelle del *Flavio Gioia*, lasciano sperare un esito del tutto soddisfacente.

**Di Breganze** ringrazia il Ministro.

(Si approvano i capitoli dal 35 all'ultimo, il totale della spesa in lire 57,648,548 72, e l'articolo unico del disegno di legge).

*Discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria per costruzioni navali.*

**Ungaro**, *segretario*, dà lettura del disegno di legge.

(È approvato).

*Discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria per acquisto di materiali per la difesa marittima delle coste.*

**Ungaro**, *segretario*, dà lettura del disegno di legge.

(È approvato).

*Discussione del disegno di legge: Istituzione del servizio ausiliario nei corpi della Regia Marineria.*

**Ungaro**, *segretario*, dà lettura del disegno di legge.

**Serafini** dopo aver lamentato che dalle relazioni del Ministero e della Commissione non appariscano gli effetti finanziari di questo disegno di legge, esprime l'opinione che, migliorate le leggi sulle pensioni, questa legge sia assolutamente fuori di proposito.

Avrebbe voluto che, per compilare questa legge, si fossero prese le norme adottate pel servizio ausiliario dell'esercito; o soprattutto che non fosse stato reintegrato in questa un articolo che, discutendosi quella legge, fu già respinto dalla Camera, parendogli ingiusto il criterio del riposo obbligatorio per ragion d'età, e non per ragione di servizio. L'idoneità di un ufficiale è composta di quattro elementi: intelligenza, pratica, robustezza, età. Ora questa legge non tien conto di quest'ultimo.

Anzi crede tanto grave questo inconveniente, che si dispensa dall'accennare gli altri che, a suo avviso, questa legge presenta; e conclude, pregando il Ministro di modificare la legge in modo che non debba il Governo essere obbligato a collocare a riposo quegli ufficiali che ad onta dell'età, siano ancora in caso di compiere il loro dovere.

**Ungaro** riconosce vantaggioso agli ufficiali di marineria questo disegno di legge, e se c'è qualche cosa a lamentare, è che sia venuto in discussione troppo tardi.

Non è però d'accordo nelle idee esposte dall'on. Serafini.

Il massimo vantaggio di questa legge è appunto quello di togliere ogni arbitrio al Ministro, e far cessare così un certo dualismo che finora, come già una volta accennarono gli onorevoli Cappelli e Canevaro, si è dovuto deplorare. Dinanzi a un tale beneficio, non bisogna tener conto se qualcuno potrà risentire qualche danno. L'interesse dell'individuo deve scomparire dinanzi al supremo interesse del paese.

Rivolge al Ministro preghiera di includere nelle disposizioni di questa legge i macchinisti e i commissari, dei quali ringrazia il Ministro d'avere aumentato il numero.

**Lazzaro** dice che la discussione di questa legge giungerà quasi inaspettata a molti deputati.

**Presidente** fa notare alla Camera che questo disegno di legge è da più giorni scritto nell'ordine del giorno, e nello stesso posto che ancora occupa.

**Lazzaro**, considerata in ogni modo la gravità di questa legge, propone che se ne sospenda ora la discussione, e si rimandi alla tornata ordinaria di lunedì.

**Canevaro** nega d'aver mai detto che nella marineria ci sia dualismo.

**Ungaro** risponde brevi parole all'onorevole Canevaro.

**Cavalletto** non è favorevole al concetto del limite assoluto d'età stabilito in questa legge per collocare a riposo gli ufficiali dell'armata.

Non sempre l'età rende inabile un uomo a prestare servizio; inoltre bisogna tener conto dei precedenti di certi uomini, e del prestigio che esercitano.

Quindi prega il Ministro di emendare la legge in modo che la prescrizione assoluta derivante dall'età, debba essere temperata da eccezioni.

**Lazzaro** insiste che sia rimandata la discussione.

**Maldini** fa uguale preghiera.

La seduta è levata alle ore 6 50.

---

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 10 ant.*

1. Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla Convenzione internazionale per la protezione della proprietà letteraria industriale. (174) *(Urgenza)*.

*Ordine del giorno della seduta di lunedì per le ore due pomeridiane.*

1. Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio 1884-85.

Stato di previsione della spesa del Ministero della Marineria per l'esercizio 1884-85.

Spesa straordinaria per costruzioni navali.

Spesa straordinaria per acquisto di materiali per la difesa marittima delle coste.

2. Svolgimento di interrogazioni dei deputati Mascilli, Bonacci ed altri al Ministro degli Affari Esteri.

3. Seguito della discussione del disegno di legge sulla istituzione del servizio ausiliario nel corpo della R. Marineria. (197)

4. Pagamento degli stipendi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83) *(Urgenza)*

5. Seguito della discussione sopra lo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia. (139-A)

6. Aumento degli stipendi dei pretori e degli aggiunti giudiziari. (205) *(Urgenza)*

7. Circoscrizione giudiziaria ed amministrativa dei due mandamenti di Pistoia. (118)

8. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) *(Urgenza)*

9. Stato degli impiegati civili. (68) *(Urgenza)*

10. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

11. Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2298, allegato F, sulle opere pubbliche. (31) *(Urgenza)*

12. Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (45)

13. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) *(Urgenza)*

14. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86) *(Urgenza)*

15 Responsabilità dei padroni e imprenditori per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (73) *(Urgenza)*

16. Convalidazione del R. decreto riguardante le industrie ammesse al beneficio della diminuzione della tassa sugli spiriti. (5-c)

17. Modificazione della legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. (181) *(Urgenza)*

18. Maggiore spesa per la costruzione degli uffici doganali di Milano e di Catania. (204)

## DIARIO ESTERO

Lord Edmund Fitz Maurice, sottosegretario parlamentare degli affari esteri, parlando in un *meeting* liberale a Marlborough, dichiarò che i negoziati continuano fra Londra e Parigi; ma, a motivo del loro carattere privato e confidenziale, rifiutò di dare intorno ad essi alcuna spiegazione.

Anche il *Times* dice che le trattative per la Conferenza continuano.

I gabinetti di Londra e di Parigi discuterebbero in questo momento:

1. Sul modo di procedere fra tre anni allo sgombro dell'Egitto;

2. Sul regime transitorio da adottare fra il sistema di governo anglo-egiziano attualmente in vigore, ed un sistema più essenzialmente egiziano.

Secondo il medesimo giornale, i due gabinetti stanno anche studiando la questione finanziaria, onde rendersi conto esatto delle risorse sulle quali si può contare e per vedere se queste risorse saranno sufficienti a far fronte agli impegni che risultano dal nuovo prestito.

Il *Times* dice che il gabinetto francese considera l'accordo conchiuso colla Compagnia del Canale di Suez siccome bastante a proteggere tutti gli interessi inglesi in Egitto.

Aggiunge il *Times* a questo proposito che il signor Giulio Ferry verserebbe in un profondo errore qualora egli immaginasse che la nazione inglese condivida una tale opinione.

La convenzione, a veder suo, non regola nulla infuori della tariffa commerciale, ed essa non sopravviverebbe a lungo alla cessazione della influenza inglese in Egitto.

Finalmente, scrivono da Vienna allo *Standard* che le nuove proposte, basate sull'accordo anglo-francese, non sono ancora giunte in quella capitale. Ma si dice che le principali clausole dell'accordo siano già state comunicate confidenzialmente ai governi per le vie diplomatiche ordinarie, affine di risapere le loro opinioni prima che si conchiuda l'accordo stesso.

Lo *Standard* crede di sapere che l'accomodamento sarà sottoposto simultaneamente alla Camera dei comuni e alla Camera francese. Tanto il governo inglese che il francese farebbero della accettazione di esso questione di gabinetto.

Lo *Standard* non prevede alcuna seria opposizione da parte delle potenze centrali; ma l'attività diplomatica spiegata dalla Germania gli fa credere che questa potenza si prepari a suscitare degli ostacoli nel caso in cui la sua politica coloniale incontrasse l'opposizione dell'Inghilterra.

---

Il *Nord*, constatando giorni sono che, sopra tutti i punti sui quali essa ha preceduto le altre potenze, l'Inghilterra si troverà, dentro un dato tempo, più vicina a ciascuna di esse, aggiungeva che questa è una evoluzione fatale, contro cui sarebbe ingiusto ed inutile insorgere. Diceva poi che a Londra si dovrebbe famigliarizzarsi con questa idea, che la Russia non ha spiegazioni da dare all'Inghilterra sulla politica russa nell'Asia centrale più di quelle che l'Inghilterra non debba dal canto suo darne alla Russia sulla politica inglese nelle Indie e nell'Afghanistan.

Ora il *Times*, discorrendo dello stesso argomento, dichiara che l'avanzarsi della Russia nell'Asia centrale non è che la conseguenza di un fatto naturale, e che le forze impegnate in questo fenomeno sono di tale natura che gli uomini di Stato russi non possono controllarle, e provano spesso delle difficoltà a dirigerle. La Russia, manifestamente, obbedisce ad un destino, e, nè la sua amicizia per l'Inghilterra, nè il timore della debolezza che conseguirà alla sua estensione territoriale, possono arrestare la sua marcia in avanti.

È adunque inteso, scrive il *Nord*. La Russia, conformemente ai desiderii dell'articolo dello *Forthnightly Review*, è lasciata in libertà di assorbire poco a poco, in nome della civiltà, i territori vaghi della barbarie. Ma questa conquista, non potendo essere contenuta che da uno Stato organizzato e capace di resistenza, il *Times* chiede che si ricerchi e si determini una solida frontiera alla quale si daranno per difensori le tribù guerriere le quali non vorranno lasciarsi annettere dalla Russia. Nell'India si pensa di giungere al medesimo risultato coll'aumento dell'esercito anglo-indiano, col licenziamento delle truppe indigene e col compimento della ferrovia di Quettah fino a Candahar.

---

Al Cairo si sono ricevute notizie dal maggiore Kitchener colla data 2 giugno. Quello stesso giorno esso aveva incontrato lo sceicco Sala, tra Murad e Abu-Hamed. Sala riferisce che i ribelli sono in forze presso Abu-Hamed, e che l'emiro di Shamn manda i suoi emissari in tutto il paese dei Bicharis per guadagnare le popolazioni alla causa del Mahdi. Berber sarebbe strettamente investita; e non ci sarebbe possibilità di comunicare con questa città. Sala aggiunge che la tribù degli Hadendua si dirige verso il nord, e che dopo le feste del *Ramazan* essa marcerà sopra Assuan.

Dicesi inoltre che un contingente della tribù dei Kabbabish sia partito per Berber coll'intenzione di marciare sopra Dongola. Corre pure voce che il Mahdi istesso si avanzi sopra Kartum, che starebbe per arrendersi.

Il capitano Eager scrive da Korosko che sono arrivati in quella città i messaggeri incaricati da Zebéhr pascià di portare a Gordon i dispacci del governo. Essi vi attenderanno l'arrivo del maggiore Kitchener.

---

Il *Temps* ha per telegrafo da Madrid, 5 giugno, che tutti i giornali ministeriali hanno ricevuto la nota seguente:

« Il governo spagnuolo non sa nulla di una rettifica delle frontiere tra l'Algeria ed il Marocco, di cui si occupano i giornali spagnuoli e stranieri. Il governo spagnuolo sa solamente che il governo francese gli ha ripetuto parecchie volte che non aveva nessun progetto contrario al mantenimento dello *statu quo* al Marocco. Di più, la Francia ha dato alla Spagna l'assicurazione che agirebbe d'ac-

cordo con essa in tutte le questioni relative all'impero del Marocco. »

Alcuni di questi giornali accompagnano questa nota colle seguenti parole:

« Con siffatte garanzie date dal governo francese è naturale che il ministero spagnuolo sia tranquillo. »

La questione del Marocco sarà l'oggetto di un'interpellanza che l'opposizione muoverà al gabinetto.

*El Dia* di Madrid, da canto suo, pubblica un telegramma che gli invia uno dei suoi corrispondenti che fu nell'interno del Marocco, e nel quale si ripetono con insistenza le voci di una rettifica della frontiera marocchina. La nuova frontiera si estenderebbe fino al fiume Malouia, e l'oasi di Figuig sarebbe oramai compresa nei possedimenti algerini.

*El Dia*, commentando questo dispaccio, dice che il governo spagnuolo non vedrebbe con indifferenza un fatto di questo genere.

---

L'innalzamento della Legazione di Spagna a Berlino al grado di Ambasciata, annunziata nel discorso del trono, sarà ritardata, perchè il bilancio per l'esercizio 1884-1885, nel quale fu fissato un credito per quest'oggetto, non sarà votato che nel prossimo inverno, e perchè il governo vuole attendere l'esito dei negoziati intavolati con l'identico scopo a Vienna, Pietroburgo, Roma e Londra.

---

Le due Assemblee legislative della Repubblica elvetica hanno costituito i loro uffici.

Il signor Favon, di Ginevra, radicale, è stato eletto presidente del Consiglio nazionale con 86 voti. Il signor Stoessel, di Zurigo, della sinistra, è stato eletto vicepresidente.

Il signor Birmann, rappresentante Basilea Campagna, radicale moderato, è stato nominato presidente, ed il signor Wurtz, della destra, vicepresidente del Consiglio degli Stati.

---

Scrivono da Costantinopoli all'*Indépendance Belge* che il nuovo ministro della giustizia e dei culti, Hassan Fehmi pascià, ha diretto al patriarcato ecumenico un *teskeré* col quale invita il santo Sinodo ed il Consiglio nazionale a procedere, senza indugi, all'elezione di un nuovo patriarca. Il ministro assicura nel *teskeré* che il governo, essendo deciso di assecondare i voti della Comunità su diversi punti rimasti indecisi dopo la deposizione di monsignor Joachim, risolverà pure la questione della giurisdizione dei preti in materia civile, in modo da lasciare intatte le immunità della chiesa ortodossa.

L'assemblea mista del Phanar si è tosto riunita per prendere atto di questa comunicazione, ed ha giudicato opportuno di accusarne ricevimento a Hassan Fehmi, per mezzo di un *takrir* nel quale sono enumerati i punti contemplati dal *teskeré* ministeriale allo scopo di rendere impossibili i malintesi in proposito tra la Sublime Porta ed il Patriarcato. Non appena il *takrir* sarà accettato dal governo, avrà luogo l'elezione del nuovo patriarca.

# TELEGRAMMI

**(AGENZIA STEFANI)**

LONDRA, 8. — Vi fu un tentativo per fuorviare il treno proveniente da Dover. Mercè la sua velocità, il treno rimosse una sbarra posta sulle rotaie.

BRINDISI, 8. — Proveniente dal Pireo è giunto il marchese Curtopassi, ministro d'Italia in Atene; prosegue per Bisceglie.

LONDRA, 8. — L'*Observer*, parlando dell'accordo avvenuto tra la Francia e l'Inghilterra, dice che lord Granville dichiarò chiaramente a Waddington che qualsiasi decisione adottata sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento.

L'*Observér* crede che, ove l'accordo stabilisca il controllo molteplice ed un limite all'occupazione, il Parlamento debba respingerlo a qualsiasi costo.

FIRENZE, 8. — Iersera, verso le ore 10 30, sul viale del Poggio Imperiale, un sergente di cavalleria, per ragioni di servizio, venuto a diverbio col suo foriere, gli scaricava un colpo di rivoltella. Il foriere, trasportato alla vicina caserma, moriva dopo mezz'ora.

L'uccisore si è costituito subito agli ufficiali del suo reggimento.

CAIRO, 8. — Il *Bosphore Egyptien* smentisce la riuscita della missione Hewett. Il re di Abissinia rifiuta di soccorrere le guarnigioni del Sudan o di permettere il passaggio alle truppe inglesi. L'insuccesso della missione sarebbe dovuto all'ammiraglio Saepeedy, il quale fa parte della missione inglese, ed è conosciuto partigiano della dinastia di re Teodoro.

Altre truppe si recano a Suakim.

NEW-YORK, 7. — Il piroscafo *Gottardo*, della Navigazione Generale Italiana, è partito oggi, diretto pel Mediterraneo.

ASTI, 8. — S. A. il Principe Amedeo è arrivato per l'inaugurazione del monumento a Re Vittorio Emanuele. S. A. venne ricevuta alla stazione dalle autorità municipali, provinciali, governative e militari, nonchè dalla rappresentanza del Parlamento e da moltissimi cittadini. La truppa era schierata alla stazione. Il corteo si avviò verso il Giardino Pubblico, dove fu accolto con vive acclamazioni da un'immensa folla. Ne facevano parte anche numerose Società operaie dei paesi vicini, con bandiere e musiche. Lo scoprimento del monumento al Re Vittorio Emanuele fu salutato con evviva generali. Furono pronunziati alcuni discorsi applauditi.

S. A. il Principe Amedeo è ripartito subito per Torino.

MILANO, 8. — Oggi, ebbe luogo la commemorazione del venticinquesimo anniversario della liberazione di Milano. Alle ore 11 30 antimeridiane si adunarono nella piazza del Duomo molte rappresentanze ed associazioni, fra cui le Società monarchiche di Forlì, Pavia e Novara e i Circoli monarchico universitario di Torino ed Unione liberale parmense. Vi erano 34 bandiere ed alcuni concerti.

Il corteo, alle ore 11 50, accompagnato da grandissima folla, si muoveva pel corso Vittorio Emanuele e corso Venezia, fermandosi dinanzi al palazzo Busca, dove venne scoperta, fra vive acclamazioni, al suono della marcia Reale, la lapide che ricorda il soggiorno di Vittorio Emanuele.

Prendendo quindi la via di Palestro, il corteo si recò alla piazza Cavour, dove ai piedi del monumento furono deposte due corone di bronzo, offerte dal Circolo popolare e dagli studenti, fra grandi acclamazioni ed al suono della marcia Reale. In seguito le Associazioni colle bandiere, essendo accompagnate sempre da grandissima folla, percorsero le vie Manzoni e San Giuseppe ed il corso Garibaldi, recandosi al teatro Castelli, dove il commendatore Bonfadini terrà una conferenza su Cavour. Le case lungo le vie percorse erano imbandierate. Il corteo, che procedeva al suono degli inni Reale e di Garibaldi, fu dappertutto acclamatissimo.

TORINO, 8. — Stamane i fiaccherai si sono posti in isciopero. Non vi fu alcun disordine.

PARIGI, 8. — Ebbero luogo le corse del grande premio di Parigi. *Littleduck*, francese, arrivò primo, *Lambkin*, inglese, secondo, e *Fra Diavolo*, francese, terzo.

COSTANTINOPOLI, 8. — In seguito alle concessioni fatte dalla Porta nella questione dei *Vakufs* si conferma che la calma è ristabilita in Candia. Phothiades pascià resta al suo posto.

L'AJA, 8. — Stamane lo stato di salute del principe di Orange è peggiorato.

SAVONA, 8. — Fu solennemente inaugurata una lapide al generale Garibaldi sul palazzo dell'albergo Svizzero. Vi assistettero molte associazioni con 49 bandiere e sei bande, il vicesindaco, Cortese, ed i deputati Berio e Sanguinetti. A. G. Barrili fece un applaudito discorso. Attorno alla lapide furono deposte varie corone.

CAIRO, 8. — Dispacci ufficiali da Suakim affermano che Berber si è arresa: gl'insorti occuparono la città: parte della guarnigione passò nelle file del nemico ed un'altra parte fu massacrata.

## Consiglio Provinciale scolastico di Abruzzo Citeriore

### Posti semigratuiti vacanti nel Convitto Nazionale G. B. Vico per l'anno scolastico 1883-84.

Restano vacanti presso il Convitto nazionale di Chieti 13 posti semigratuiti provinciali, e 3 posti semigratuiti governativi, i quali posti vengono conferiti per concorso. I giovani pertanto che vi aspirano dovranno da oggi a tutto il 30 giugno p. v. (termine improrogabile) esibire al rettore del Convitto stesso i seguenti documenti:

*a*) Istanza in carta da bollo (50 cent.), scritta di mano del candidato, nella quale sia detto quale Scuola e quale classe ha frequentato nel corso dell'anno scolastico;

*b*) Fede legale di nascita, dalla quale risulti che l'alunno non trovasi di aver oltrepassato il 12° anno d'età;

*c*) Attestato di moralità rilasciato dal direttore dell'Istituto da cui il candidato proviene;

*d*) Attestato autentico degli studi percorsi;

*e*) Attestato di vajuolo sofferto od innestato, e certificato di sana costituzione del candidato;

*f*) Dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, in base a dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori, o del candidato stesso;

*g*) Un atto col quale il Consiglio comunale, a norma del R. decreto 20 ottobre 1825, propone il suo candidato, come avente le qualità necessarie per aspirare al posto semigratuito provinciale.

Sono dispensati dal presentare gli attestati *b, c, d, e,* gli alunni convittori.

Qualsivoglia frode tentata nei documenti porterà l'esclusione dal concorso, o la perdita del posto, se già conferito.

Il concorso avrà luogo nel locale del R. Liceo ginnasiale G. B. Vico nei giorni che saranno fissati per gli esami di promozione nelle Scuole secondarie.

Chieti, 30 aprile 1884.

*Il R. Provveditore agli Studi*
G. MAIEROTTI.

## TELEGRAMMI METEORICI

### dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 7 giugno 1884.

In Europa pressione irregolare, alquanto bassa alle latitudini settentrionali. Stocolma, Mosca 749; Parigi 755; Sicilia 765.

In Italia nelle 24 ore pioggie e temporali al nord; ponente abbastanza forte qua e là; barometro leggermente salito; temperatura diminuita sull'alta Italia.

Stamane cielo misto; alte correnti e venti deboli a freschi intorno al ponente; barometro variabile da 760 a 765 mm. dal nord alla Sicilia.

Mare agitato a Palmaria e Livorno.

Probabilità: ancora qualche temporale specialmente al nord; venti deboli a freschi del 3° quadrante.

Roma, 8 giugno 1884.

Depressione (749) sul golfo di Botnia. Depressione (754) sul golfo di Genova. Alte pressioni 764 sull'Irlanda. Sicilia barometro 760.

Ieri qualche lieve pioggia al nord. Stamane piovoso nuvoloso al nord; nuvoloso altrove con dominio di venti meridionali.

Probabilità: venti intorno al ponente sul Tirreno, vari e forti altrove; pioggie specialmente al nord.

## BOLLETTINO METEORICO

### DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

**Roma**, 8 giugno.

| Stazioni | Stato del cielo 7 ant. | Stato del mare 7 ant. | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| Belluno | piovoso | — | 18,3 | 15,2 |
| Domodossola | coperto | — | 18,5 | 7,3 |
| Milano | piovoso | — | 21,8 | 12,6 |
| Verona | piovoso | — | 22,9 | 13,7 |
| Venezia | coperto | q. calmo | 20,2 | 15,0 |
| Torino | 1\|4 coperto | — | 19,0 | 11,0 |
| Alessandria | piovoso | — | 21,1 | 13,7 |
| Parma | coperto | — | 21,8 | 14,0 |
| Modena | 3\|4 coperto | — | 23,1 | 15,0 |
| Genova | coperto | agitato | 20,0 | 14,5 |
| Forlì | 3\|4 coperto | — | 23,6 | 14,0 |
| Pesaro | 3\|4 coperto | mosso | 21,7 | 12,5 |
| Porto Maurizio | 3\|4 coperto | agitato | 22,1 | 16,5 |
| Firenze | coperto | — | 22,6 | 13,5 |
| Urbino | 1\|2 coperto | — | 20,2 | 11,4 |
| Ancona | 1\|4 coperto | calmo | 24,2 | 15,7 |
| Livorno | coperto | agitato | 21,4 | 14,6 |
| Perugia | 1\|2 coperto | — | 21,4 | 11,1 |
| Camerino | 1\|2 coperto | — | 19,8 | 10,8 |
| Portoferraio | piovoso | legg. mosso | 22,0 | 19,0 |
| Chieti | coperto | — | 22,4 | 12,6 |
| Aquila | coperto | — | 19,0 | 9,3 |
| Roma | coperto | — | 22,6 | 12,0 |
| Agnone | coperto | — | 18,9 | 9,5 |
| Foggia | 3\|4 coperto | — | 25,4 | 16,0 |
| Bari | nebbioso | calmo | 22,2 | 12,2 |
| Napoli | coperto | calmo | 21,0 | 13,5 |
| Portotorres | coperto | mosso | — | — |
| Potenza | coperto | — | 17,0 | 8,5 |
| Lecce | 1\|4 coperto | — | 24,6 | 16,7 |
| Cosenza | 1\|4 coperto | — | 25,2 | 11,4 |
| Cagliari | sereno | q. calmo | 21,2 | 16,2 |
| Tiriolo | 3\|4 coperto | — | 21,3 | 10,2 |
| Reggio Calabria | 1\|4 coperto | calmo | 21,2 | 16,2 |
| Palermo | piovoso | calmo | 24,9 | 13,7 |
| Catania | 1\|2 coperto | legg. mosso | 24,3 | 16,1 |
| Caltanissetta | coperto | — | 22,5 | 11,8 |
| Porto Empedocle | coperto | q. calmo | 21,2 | 18,5 |
| Siracusa | 3\|4 coperto | calmo | 21,1 | 17,7 |

## REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

7 GIUGNO 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

| | 7 ant. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|---|
| Barometro ridotto a 0 e al mare . . | 762,5 | 762,2 | 761,8 | 761,5 |
| Termometro . . . | 19,0 | 22,1 | 20,8 | 17.2 |
| Umidità relativa . | 63 | 48 | 52 | 68 |
| Umidità assoluta . | 10,26 | 9,52 | 9,45 | 9,96 |
| Vento . . . . . . . | SE | SW | SSW | S |
| Velocità in Km. . | 3,0 | 16,0 | 20,5 | 0,0 |
| Cielo. . . . . . . . | cumuli all'orizzonte | cumuli alcuni densi | cumuli e veli | cirri, strati e veli alone lunare |

OSSERVAZIONI DIVERSE

*Termometro:* Mass. C. = 22,6 - R. = 18,08 | Min. C. = 15,1 - R. = 12,08.

## REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

8 GIUGNO 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

| | 7 ant. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|---|
| Barometro ridotto a 0° e al mare . | 758,1 | 756,6 | 756,2 | 756,7 |
| Termometro . . . | 16,6 | 20,3 | 19,8 | 16,0 |
| Umidità relativa . | 70 | 57 | 55 | 69 |
| Umidità assoluta . | 9,78 | 10,19 | 9,49 | 9,34 |
| Vento . . . . . . . | ENE | S | W | SSW |
| Velocità in Km. . | 0,0 | forte | 26,0 | 1,5 |
| Cielo. . . . . . . . | nuvoloso | nubi burrascose | cumuli temporaleschi | sereno |

OSSERVAZIONI DIVERSE

*Termometro:* Mass. C. = 21,8; - R. = 17,44 | Min. C. = 12,0; - R. = 9,60.

## LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 7 giugno 1884

| VALORI | GODIMENTO dal | VALORE Nominale | VALORE Versato | Prezzi nominali | PREZZI FATTI a contanti Apertura | PREZZI FATTI a contanti Chiusura | CORSI MEDI Contanti Apertura | CORSI MEDI Contanti Chiusura | CORSI MEDI Termine fine corr. | CORSI MEDI Termine fine pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita italiana 5 0[0 . . . . . . . . . | 1° luglio 1884 | — | — | — | — | 95 10 | — | 95 10 | — | — |
| Detta detta 5 0[0 . . . . . . . . . | 1° gennaio 1884 | — | — | — | 97 37 ½ | 97 45 | 97 37 ½ | 97 45 | 97 55 | — |
| Detta detta 3 0[0 . . . . . . . . . | 1° aprile 1884 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64 | » | — | — | 96 75 | — | — | — | — | — | — |
| Prestito Romano, Blount. . . . . . . . | » | — | — | 96 25 | — | — | — | — | — | — |
| Detto Rothschild . . . . . . . . . . . | 1° giugno 1884 | — | — | 95 60 | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0. | 1° aprile 1884 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni Municipio di Roma . . . | 1° gennaio 1883 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro) | 1° aprile 1884 | — | 500 | — | — | 461 » | — | 461 » | — | — |
| Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi | » | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni dette 6 0[0 . . . . . . . . | » | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendita austriaca. . . . . . . . . . | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Nazionale italiana. . . . . . . . | 1° gennaio 1884 | 1000 | 750 | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Romana . . . . . . . . . . . . | » | 1000 | 1000 | 1010 » | — | — | — | — | — | — |
| Banca Generale . . . . . . . . . . . . . | » | 500 | 250 | — | 585 50 | 585 » | 585 50 | 585 » | 585 » | — |
| Società Generale di Credito Mobil. Ital. | » | 500 | 400 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obb. Società Immobiliare . . . . . . . | 1° aprile 1884 | 500 | 500 | 493 50 | — | — | — | — | — | — |
| Banco di Roma . . . . . . . . . . . . | 1° gennaio 1884 | 500 | 250 | 594 » | — | — | — | — | — | — |
| Banca Tiberina . . . . . . . . . . . . . | » | 250 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca di Milano . . . . . . . . . . . . | » | 500 | 250 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito | 1° aprile 1884 | 500 | 500 | 470 » | — | — | — | — | — | — |
| Fondiaria Incendi (oro) . . . . . . . . | 1° gennaio 1883 | 500 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Id. Vita (oro). . . . . . . . . . . | » | 250 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| Società Acqua Pia antica Marcia. . . | 1° aprile 1884 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | 921 » | — |
| Obbligazioni detta. . . . . . . . . . . | » | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Società ital. per condotte d'acqua (oro) | » | 500 | 250 | 541 » | — | — | — | — | — | — |
| Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas. | 1° luglio 1883 | 500 | 500 | 1375 » | — | — | — | — | — | — |
| Compagnia Fondiaria Italiana. . . . . | » | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferrovie complementari . . . . . . . . | » | 250 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferrovie Romane . . . . . . . . . . . . | 1° ottobre 1865 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Telefoni od applicazioni elettriche . . | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Strade Ferrate Meridionali . . . . . . | 1° gennaio 1884 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni dette . . . . . . . . . . . | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Buoni Meridionali 6 0[0 (oro). . . . . | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba. . | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0 . | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione. . . . . . . . | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni Immobiliari . . . . . . . . . . . | 1° gennaio 1884 | 500 | 256 | — | — | — | — | — | 586 75 | — |
| Società dei Molini e Magazz. Generali | » | 250 | 250 | — | — | — | — | — | 395 » | — |

| Sconto | CAMBI | | PREZZI MEDI | PREZZI FATTI | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 0[0 | Francia . . . . . | 90 g. | — | — | 99 10 |
| | Parigi . . . . . . | chèques | — | — | — |
| 2 ½ 0[0 | Londra. . . . . . | 90 g. | — | — | 25 05 |
| | | chèques | — | — | — |
| | Vienna e Trieste | 90 g. | — | — | — |
| | Germania . . . . | 90 g. | — | — | — |

Sconto di Banca 4 ½ 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

*Il Sindaco*: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° gennaio 1884) 97 55 fine corr.
Banca Generale 584 75, 585 50 fine corr.
Società Acqua Pia Antica Marcia 921 fine corr.
Azioni immobiliari 586 50, 587 fine corr.
Società dei Molini e Magazzini Generali 395, 395 ¼ fine corr.

**Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 6 giugno 1884:**

Consolidato 5 0[0 lire 97 378.
**Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 95 203.**
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 62 412.
Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 61 12.

V. TROCCHI, *presidente*.

SVINCOLO DI CAUZIONE.

(2ª pubblicazione

Si rende noto che gli eredi del notaio dott. Gio. Battista Carminati, residente in Brembilla, ivi decesso li 7 agosto 1881, con ricorso 5 maggio 1884, n. 337, presentato alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale in Bergamo, hanno domandato lo svincolo della cauzione prestata dal detto notaio Carminati per l'esercizio del Notariato in Brembilla; e ciò a sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge sul Notariato.

Brembilla, li 19 maggio 1884. 2902

(1ª pubblicazione) 3195

DIFFIDA.

Fu fatta richiesta alla *Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni Generali sulla Vita dell'Uomo*, sedente in Milano (via Monte Napoleone, numero 22), per l'emissione di un duplicato della polizza num. 740 (Associazione num. XIV), emessa il giorno 16 febbraio 1864, per dotazione sulla testa del signor Enrico Giacomo Gabelli di Federico, ed a favore del sig. Federico Gabelli di Pasquale, la quale polizza si asserisce smarrita.

Si diffida quindi l'ignoto detentore di tale documento a consegnarlo alla Direzione della *Reale Compagnia Italiana* suddetta, in Milano, od a far valere su di esso le proprie ragioni, avvertendosi che scorso un anno da oggi, senza che sia stato fatto atto giudiziale di opposizione, sarà fatto luogo ad annullare il documento suindicato, e ad emettere il duplicato, il tutto a norma degli articoli 53, 54, 55, 56 e 57 dello statuto sociale della *Reale Compagnia Italiana*, approvato con Reale decreto 27 aprile 1879.

Milano, 3 giugno 1884.

REALE COMPAGNIA ITALIANA di Assicurazioni generali sulla vita dell'Uomo
*Il Direttore*: C. SEGABRUGO.

(2ª pubblicazione)

## Regia Prefettura di Milano.

Il sottoscritto Angelo Bietti, editore-libraio, in via Larga, num. 22, mentre intende giovarsi dei diritti e facoltà concessa dagli articoli 9 e 30 del testo unico delle leggi sui diritti d'autore, approvato con Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª), dichiara voler riprodurre, per mezzo della stampa, l'opera col titolo NICOLÒ DE'LAPI, di *Massimo D'Azeglio*, in due volumi in 16ª, in numero di 3000 (tremila) esemplari, che saranno posti in vendita al prezzo di lire due cadauna copia, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.

L'opera anzidetta fu depositata alla R. Prefettura di Milano il giorno 10 maggio 1884.

Il sottoscritto si riserva di presentare (nel termine di un mese) gli esemplari della *Gazzetta Ufficiale*, in cui deve essere inserita questa dichiarazione.

Unisce la ricevuta del diritto pagato in lire due, e si obbliga di depositare un esemplare della riproduzione di detta opera.

Milano, 10 maggio 1884.

ANGELO BIETTI.

R. PREFETTURA DI MILANO.

*Registro n. 256.*

La dichiarazione di cui sopra ed i documenti in essa indicati furono presentati il 10 maggio 1884, ore dodici meridiane.

Il presente certificato non prova la esistenza dei caratteri richiesti per lo esercizio dei diritti d'autore, ma attesta soltanto che furono eseguite le formalità prescritte.

3004 VENTURINI segretario.

**TRENTESIMA ESTRAZIONE** *dei numeri delle obbligazioni del prestito provinciale 1877, assunto dalla Banca Industriale Subalpina:*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10152 | 227 | 3344 | 4331 | 6843 | 8170 | 7201 | 6669 | 7490 |
| 4757 | 1509 | 4411 | 2035 | 4521 | 6144 | 1290 | 11049 | 2363 |

Salerno, 1ª giugno 1884.

Per copia conforme
*Il Direttore degli uffici amministrativi provinciali*
3187 AQUARO.

# Società Anonima del Mercato del Bestiame

**Milano**

*Capitale sociale interamente versato lire 200,000.*

Circolare n. 24.

Milano, il 5 giugno 1884.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria la sera del giorno 9 luglio p. f., alle ore 7 pom., nella solita sala in via Lentasio, n. 1, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1. Nomina dei 7 amministratori della Società, scadendo gli attuali per compiuto biennio di carica;
2. Comunicazioni relative all'azienda sociale e conseguenti proposte.

Nel caso che la seduta sopra stabilita non potesse aver luogo per mancanza del numero legale, i signori azionisti s'intendono fin d'ora riconvocati per una seconda seduta da tenersi nella sera del successivo giorno 14 luglio, all'ora istessa, nella qual seduta si delibererà qualunque sia il numero dei soci intervenuti e del capitale sociale da essi rappresentato.

*Il Presidente del Consiglio d'amministrazione*
SERAFINO GUAZZONI.

3210 *Il Segretario direttore*: LABADINI CESARE.

REGIA PRETURA
DEL SECONDO MANDAMENTO DI ROMA.

Il sottoscritto cancelliere fa noto al pubblico che con decreto 9 maggio prossimo passato, da quest'ill.mo signor pretore è stato nominato a curatore della eredità giacente del fu Stefano conte Acard, morto in Roma nel 27 novembre 1874, il sig. Giuseppe avvocato Rivolta, abitante in via della Vignaccia, n. 64.

Roma, 4 giugno 1884.

3161 Il cancelliere G. MANGANO.

(1ª pubblicazione)

AVVISO
**di vendita immobiliare.**

Si deduce a pubblica notizia, che nel giorno 18 luglio 1884, innanzi la seconda sezione del R. Tribunale civile e correzionale di Roma, saranno posti in vendita i seguenti stabili ad istanza del signor Francesco Manno e del signor Antonio Serafini, nelle qualifiche in atti spiegate, in danno del signor Fortunato Frontoni, domiciliato in Roma, via dei Coronari, numero 93: 1º fondo. Casa ed annessi in Roma, vicolo Vecchiarelli, nn. 46 e 47, gravata dell'annuo canone verso l'Ospedale di Santa Maria della Consolazione in lire 203 92, rendita imponibile lire 2400, dell'annua imposta erariale di lire 300, col diritto a ritenersi sul prezzo il capitale del canone a norma dell'art. 1564 Codice civile. Gli oblatori dovranno depositare in cancelleria, in danaro od in rendita dello Stato, il decimo del prezzo d'incanto (L. 18,000) in lire 1800, ed in danaro per spese approssimative lire 2000. — 2º fondo. Altra casa come sopra, nn. 48 e 49, dell'annua imposta erariale di lire 76 69, prezzo d'incanto lire 4601 40 in base del multiplico per sessanta volte del tributo diretto che si paga allo Stato, sulla quale norma è pure determinato il prezzo del primo fondo. Gli oblatori dovranno depositare nella cancelleria il decimo del prezzo nel modo indicato, in lire 460, ed unicamente in danaro le spese approssimative in lire 500, il tutto in esecuzione del disposto contenuto nel secondo alinea dell'art. 668, n. 3, di Procedura civile.

Studio, 6 giugno 1884.

3198 AVV. ANTONIO FORANI proc.

AVVISO.

(2ª pubblicazione)

Il Tribunale civile di Trapani con statuizione resa in camera di consiglio addì 7 febbraio 1884, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, sull'istanza dei signori Francesco Aleo e Consorti, da Paceco, dichiarò l'assenza del sig. Ponzio Antonino fu Vito, già domiciliato e residente in Paceco, nominò procuratore il sig. Francesco Aleo di Mario da Paceco, in surrogazione del defunto Giovanni Savalli; e ne ordinò la notifica e pubblicazione a norma di legge.

Trapani, li 30 aprile 1884.

AVV. ANTONINO MESSINA
2568 proc. legale.

(1ª pubblicazione)

R. TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Si rende a pubblica notizia che dinanzi il suddetto Tribunale, nell'udienza del giorno quattordici luglio 1884, ore 10 antimeridiane, avrà luogo la subasta dei due terreni posti nel territorio di Vetralla:

Primo. Vignato denominato La Veronica, contrada Pisciarello, segnato in mappa coi numeri 1233 e 1234, sezione 2ª, confinante con Zeppa Ippolito, strada detta del Pisciarello e Ricci Francesco, ora fratelli Pasquini, gravato del tributo di lira 1 58;

Secondo. Vignato in contrada Foro Cassio, distinto in mappa col n. 1215, sez. 1ª, confinanti Pesciotti Maria, fratelli Tirasacchi fu Gaetano, eredi di Tommaso Berni, gravato del tributo in lira 1 24,

Provocata da Spinelli Angela Rosa, domiciliata in Vetralla, ammessa al beneficio del patrocinio gratuito con decreti della Commissione presso detto Tribunale 19 ottobre 1879 e 15 dicembre 1882, rappresentata dal sottoscritto procuratore ufficioso, contro Paolelli Lorenzo, domiciliato in Vetralla.

L'incanto si farà in due separati lotti, sul prezzo di stima attribuito al primo fondo costituente il primo lotto per lire 566 e cent. 40, e per lire 311 e cent. 20 pel secondo fondo, costituente il secondo lotto, con le condizioni di cui al bando a stampa 19 maggio 1884, che qui si richiama.

Viterbo, 5 giugno 1884.

3201 C. FRONTINI proc. off.

AVVISO.

(2ª pubblicazione)

Si rende noto, a termini degli articoli 38, 39, 137 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), che il dottor Giacomo Zago, notaio, residente in Lendinara, ha presentata alla cancelleria del Tribunale di Rovigo domanda per riduzione della cauzione da lui prestata per lo esercizio del Notariato in Lendinara, consistente in lire 300 di rendita sul Debito Pubblico dello Stato, vincolate col certificato nominativo 29 agosto 1869, n. 60010, nel senso che rimangano vincolate sole lire 100 di rendita.

Rovigo, addì 19 maggio 1884.

2987 AVV. GIRO proc. ZAGO.

(3ª pubblicazione)

AVVISO.

Ad istanza del conte Gaetano Stanga, per sè e figli minori Omobono, Maria, Clementina, Giustina, della contessa Luigia Vernazzi-Stanga e della maggiorenne loro figlia Elena, il Tribunale civile di Cremona ha autorizzata, con decreto 3 maggio 1884, l'Amministrazione del Debito Pubblico a cancellare sul certificato di rendita 7 gennaio 1875, n. 553895, del reddito annuo di lire 305, intestato al fu conte Cesare Stanga del vivo Gaetano, il vincolo d'usufrutto paterno, ed a tramutarlo in sette cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, del valore di lire 30 la prima, di lire 50 la seconda, e di lire 45 le altre, intestando la prima al padre, la seconda alla madre e le altre ai figli singolarmente sunnominati.

2802 AVV. DARIO FERRARI.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO DI BANDO
**per vendita giudiziale.**

Nel giorno 10 luglio 1884, avanti il Tribunale civile di Viterbo, si procederà alla vendita giudiziale dell'infrascritto stabile, autorizzata con sentenza del detto Tribunale 21 dicembre 1883, ad istanza del Demanio Nazionale contro Nasetti Pietro fu Filippo, domiciliato in Ronciglione.

*Descrizione dello stabile posto nel comune di Ronciglione.*

Ambiente ad uso stalla, sulla via Borgo Sant'Andrea, civ. n. 32, confinanti Pietro Duranti e strada, salvi ecc., distinto in mappa sez. 1ª, col n. 1946, del tributo diretto di lire 0 70.

Le condizioni della vendita si leggono nel bando presso il Tribunale.

Viterbo, 4 giugno 1884.

AVV. GIUSTINO GIUSTINI
3185 procuratore erariale delegato.

**Consiglio notarile distrettuale**
DI MILANO.

**Avviso di concorso.**

Si deduce a pubblica notizia la vacanza d'un ufficio di notaio, con residenza in Milano.

Si invitano pertanto gli aspiranti a presentare le loro domande alla sede di questo Consiglio, piazza dei Mercanti, n. 19, entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente, corredate dai relativi documenti, a sensi delle combinate disposizioni dell'articolo 10 della legge 25 maggio 1879 e dell'articolo 27 del regolamento 23 novembre 1879.

Si ricorda espressamente ai concorrenti l'obbligo della rigorosa osservanza delle disposizioni dell'articolo 23 della legge e dell'articolo 36 e seguenti del regolamento riguardanti la residenza reale e di fatto nel comune assegnato nel decreto di nomina.

Milano, dal Consiglio distrettuale notarile, il 1ª giugno 1884.

Il pres. dott. MIGLIAVACCA.

3181 Dott. GIUSEPPE SORMANI segr.

# MINISTERO DEL TESORO

## Officina delle carte-valori

*AVVISO D'ASTA per la vendita di macchine, meccanismi ed altri oggetti provenienti dalla soppressa Officina carte-valori per la stampa dei biglietti consorziali in Roma.*

Si notifica che alle ore 2 pomeridiane di mercoledì 25 giugno 1884, presso l'ufficio della Direzione dell'Officina carte-valori, in Roma, via dei Fienili, n. 42-C, dinanzi al direttore dell'Officina, o di un suo delegato, si procederà alla vendita, per mezzo di pubblico incanto ad offerte segrete, delle macchine, meccanismi ed oggetti descritti nell'unito elenco, e visibili sino al giorno dell'incanto nelle ore d'ufficio, nei locali dell'Officina sovraddetta.

L'incanto si aprirà lotto per lotto sui prezzi denotati in detto elenco, che sono stabiliti come minimo, e sarà tenuto colle norme del regolamento generale di Contabilità dello Stato e del capitolato, ostensibile presso la Direzione suddetta.

Qualunque persona o Ditta potrà presentare un'offerta per uno o più lotti, purchè faccia constare di avere depositato presso una delle Tesorerie provinciali di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Roma, Venezia e Verona una cauzione in valuta legale od in rendita pubblica, da valutarsi al corso di Borsa, corrispondente al quinto del prezzo segnato nell'elenco suddetto per gli effetti che intende acquistare.

Le offerte scritte su carta da bollo da lira una dovranno essere spedite all'indirizzo della *Direzione dell'Officina carte-valori in Roma, via dei Fienili, n. 42-C*, in piego sigillato, portante la dicitura: *Offerta per l'acquisto di macchine o materiali posti in vendita dal Tesoro.* Esse dovranno pervenirle non più tardi del giorno 24 giugno 1884, e saranno dissuggellate pubblicamente nel giorno successivo, alle ore 2 pomeridiane.

L'aggiudicazione si farà lotto per lotto a favore del concorrente, che abbia offerto il maggiore aumento sul prezzo portato dall'elenco, ma non sarà definitiva, nè valida se non dopo trascorsi quindici giorni (fatali) senza che siasi fatta altra offerta con aumento non inferiore al ventesimo.

Gli oggetti aggiudicati dovranno essere asportati nel termine di giorni dieci dalla data dell'aggiudicazione definitiva, previo versamento dell'intero prezzo.

Ove gli oggetti venduti non siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato, l'Amministrazione potrà procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente, valendosi della cauzione dal medesimo depositata.

Per gli oggetti che vendonsi a peso, il peso esatto verrà accertato all'atto della consegna.

Il Tesoro, avvenuta la aggiudicazione degli oggetti, si riterrà sciolto da ogni qualunque impresa o responsabilità verso gli acquisitori.

Però autorizza la Direzione dell'officina a fare eseguire a spese, rischio e pericolo dell'acquirente, quando questo lo richieda, l'imballaggio ed il trasporto alla stazione degli oggetti venduti.

Le spese tutte di incanto saranno a carico del Tesoro.

Roma, addì 5 giugno 1884.

*Il Segretario ff.*: CESARE DEL PELO PARDI.

**Elenco** *delle macchine, meccanismi ed altri oggetti, provenienti dalla soppressa Officina carte-valori per la stampa dei biglietti consorziali in Roma, da vendersi a pubblico incanto.*

Lotto 1. — Una macchina tipografica a 2 colori, mª 30-C, n. 2205, del'a fabbrica Koenig et Bauer, con 28 rulli in legno e 18 in ferro scanalati — Tre forme per i rulli — Un armadio di abete per i rulli — Una coperta di tela cerata — Un tavolino di abete — Due rastrelliere a muro per gli arnesi e per i rulli — Due cassettine di abete per coprire le forme — Prezzo d'asta lire 7000.

Lotto 2. — Una macchina tipografica a plateau, mª 32, n. 2192, della fabbrica Koenig et Bauer, con 47 rulli in legno — Due forme per i rulli — Un armadio di abete per i rulli — Una coperta di tela cerata — Un tavolino di abete — Due rastrelliere a muro per gli arnesi e per i rulli — Due cassette di abete per coprire le forme — Due cassettine di abete per i mettifogli — Prezzo d'asta lire 7000.

Lotto 3. — Una macchina tipografica a cilindro, mª 6-B, n. 2175, della fabbrica Koenig et Bauer, con 9 rulli in legno, 2 lisci in ferro e 3 scanalati in ferro — Due forme per i rulli — Un armadio di abete per i rulli — Una coperta di tela cerata — Un tavolino di abete — Due rastrelliere a muro per gli arnesi e per i rulli — Una cassetta di abete per coprire le forme — Prezzo d'asta lire 5500.

Lotto 4. — Una macchina tipografica a cilindro, mª 5-B, n. 2194 della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al lotto n. 3 — Prezzo d'asta lire 5000.

Lotto 5. — Una macchina a vapore semifissa con caldaia tubulare di ricambio della forza di 25 cavalli nominali, la caldaia timbrata a 7 atmosfere della fabbrica Weyher Loreau et C.ie — Una pompa cilindrica aspirante e premente per la macchina a vapore semifissa — Tre rulli cerchiati di ferro per ripulire le caldaie — Due casse di ferro per la cenere — Un cilindro di ferro fuso — Prezzo d'asta lire 9000.

Lotto 6. — Una macchina a gas di Otto et Langen, della fabbrica Bauer e C. — Prezzo d'asta lire 800.

Lotto 7. — Una stufa grande di ferro, riscaldata a vapore, alta metri 2 50, del diametro di m. 0 47 con tre rubinetti — Prezzo d'asta lire 180.

Lotto 8. — Una macchina a vapore ruotativa, della forza di un cavallo — Prezzo d'asta lire 150.

Lotto 9. — Una macchina per spianare le lastre calcografiche, della fabbrica R. Mengarini — Prezzo d'asta lire 600.

Lotto 10. — Una macchina ad eccentrico per incidere numeri — Prezzo di asta lire 100.

Lotto 11. — Un torchio tipografico a mano, della fabbrica Wilh. Ferd. Hein Offembach — Un tavolino di abete — Un banco di abete con pietra di marmo — Prezzo d'asta lire 600.

Lotto 12. — Un torchio tipografico formato grande con corredo come sopra, della fabbrica Amos dell'Orto — Prezzo d'asta lire 900.

Lotto 13. — Un torchietto di legno per calcografia — Prezzo di asta lire 10.

Lotto 14. — Un torchio calcografico in ghisa con movimento a vapore e stella in legno per il movimento a mano, della fabbrica Karl Krause — Una tavoletta di abete con piccolo leggio — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 15. — Un cilindro con cavalletto di ferro fuso per lisciare la carta, di m. 0 60 di periferia e m. 0 61 di lunghezza con volano, della fabbrica Karl Krause, n. 4183 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 16. — Una macchina a cilindro per lisciare la carta di m. 0 60 di periferia e m. 0 71 di lunghezza, della fabbrica Karl Krause, n. 6459, con movimento a vapore — Prezzo d'asta lire 1000.

Lotto 17. — Una macchina per spianare pietre litografiche — Prezzo d'asta lire 400.

Lotto 18. — Una macchina con coltelli circolari per tagliar carta — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 19. — Una macchina con vasca di legno per incollare — Prezzo di asta lire 150.

Lotto 20. — Tre macchine in legno con cilindri rivestiti in ottone e con movimento a mano ed a vapore per incollare — Prezzo d'asta lire 600.

Lotto 21. — Un carretto di noce per lo strettoio della carta — Settantacinque cartoni di m. 0 70 × 0 49 — Prezzo d'asta lire 150.

Lotto 22. — Una caldaia di rame emisferica di m. 0 24 di diametro, alta m. 0 44 a doppia parete con tre rubinetti — Uno scaleo di abete a 4 gradini — Prezzo d'asta lire 100.

Lotto 23. — Una caldaia di rame grande cilindrica di metri 0 60 di diametro e metri 0 70 di altezza con doppia parete pel riscaldamento a vapore, rivestimento in legno, 4 rubinetti e valvola di sicurezza — Un disco di abete del diametro di metri 0 83 sotto la caldaia — Uno scaleo di abete a 3 gradini — Prezzo d'asta lire 250.

Lotto 24. — Una caldaia di rame grande cilindrica, di metri 0 72 di diametro e metri 0 79 di altezza, con doppia parete pel riscaldamento a vapore, rivestimento in legno, 4 rubinetti e valvola di sicurezza — Un disco di abete a sostegno della caldaia stessa — Prezzo d'asta lire 250.

Lotto 25. — Una caldaia di rame grande cilindrica come la precedente al lotto 24 — Un disco di abete a sostegno della caldaia stessa — Prezzo d'asta lire 250.

Lotto 26. — Una macchina a sega circolare con movimento a piedi ed a vapore — Prezzo d'asta lire 700.

Lotto 27. — Un torchio con cavalletto di legno (Stereotipia) — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 28. — Una macchinetta per fusione (Stereotipia) — Prezzo d'asta lire 200.

Lotto 29. — Una squadra per fondere i blocchi (Stereotipia) — Prezzo d'asta lire 100.

Lotto 30. — Due pialle per i blocchi con chiave (Stereotipia) — Prezzo d'asta lire 200.

Lotto 31. — Quattro pialle piccole per i blocchi con chiave (Stereotipia) — Prezzo d'asta lire 50.

Lotto 32. — Due forme per fondere i zoccoli dei clichés (Stereotipia) — Prezzo d'asta lire 40.

Lotto 33. — Due calibri per l'altezza dei clichés, grande e medio modello (Stereotipia) — Prezzo d'asta lire 50.

Lotto 34. — Sei telai piccoli di ottone per armatura dei caratteri e lingottiera (Stereotipia) — Prezzo d'asta lire 30.

Lotto 35. — Una squadra per stereotipia in carta — Prezzo d'asta lire 30.

Lotto 36. — Una macchina a leva per piccole impronte su piombo — Prezzo d'asta lire 50.

Lotto 37. — Un piano di forma circolare in ferro fuso — Prezzo d'asta lire 5.

Lotto 38. — Un bilanciere di De la Rue, di Londra — Prezzo d'asta lire 150.

Lotto 39. — Un piccolo bilanciere — Prezzo d'asta lire 100.

Lotto 40. — Quattro telai a clichés formato Jesus, con grappe per stereotipia — Prezzo d'asta lire 160.

Lotto 41. — Una caldaia piccola di ferro — Due pentolini di rame — Un

bagno-maria di latta — Un fornello piccolo a gas con pentolino di rame — Un fornello a gas con due rubinetti di ottone — Prezzo d'asta lire 30.

Lotto 42. — Un fornello in ghisa di forma triangolare — Due caldaie di ferro fuso — Prezzo d'asta lire 100.

Lotto 43. — Due stufe di ferro fuso — Prezzo d'asta lire 25.

Lotto 44. — Sedici assi per portare le forme — Prezzo d'asta lire 40.

Lotto 45. — Dieci casse di abete foderate di piombo per lavare i rulli di m. 1 15 × 0 57 fornite di volano e pedale — Prezzo d'asta lire 150.

Lotto 46. — Un volante con cavalletto di ferro fuso e sua maniglia — Prezzo d'asta lire 100.

Lotto 47. — Un volante con cavalletto di ferro fuso e sua maniglia — Prezzo d'asta lire 100.

Lotto 48. — Un tavolo di abete con pietra di marmo per macinare i colori — Prezzo d'asta lire 13 50.

Lotto 49. — Un tavolo di abete con pietra di marmo per macinare i colori — Prezzo d'asta lire 13 50.

Lotto 50. — Un armadio piccolo di abete con pietra di marmo — Prezzo d'asta lire 11 25.

Lotto 51. — Un letto di ferro pieghevole a tavolino con 2 materassi, 1 guanciale, 1 coperta di lana, 1 coperta trapuntata e tavoletta con tela cerata e stoffa di cotone — Prezzo d'asta lire 35.

Lotto 52. — Un letto di ferro fornito come il precedente al lotto 51 — Prezzo d'asta lire 35.

Lotto 53. — Un letto di ferro fornito come il precedente al lotto 51 — Prezzo d'asta lire 35.

Lotto 54. — Un letto di ferro fornito come il precedente al lotto 51 — Prezzo d'asta lire 35.

Lotto 55. — Un letto di ferro fornito come il precedente al lotto 51 — Prezzo d'asta lire 35.

Lotto 56. — Un letto di ferro fornito come il precedente al lotto 51 — Prezzo d'asta lire 35.

Lotto 57. — Un letto di ferro fornito come il precedente al lotto 51 — Prezzo d'asta lire 35.

Lotto 58. — Un letto di ferro fornito come il precedente al lotto 51 — Prezzo d'asta lire 35.

Lotto 59. — Un letto di ferro fornito come il precedente al lotto 51 — Prezzo d'asta lire 35.

Lotto 60. — Una pompa a tartaruga — Prezzo d'asta lire 100.

Lotto 61. — Due campane di bronzo del peso di circa chilogrammi 9 1/2 per ciascuna — Prezzo d'asta lire 50.

Lotto 62. — Un ventilatore di ferro fuso, piccolo — Prezzo d'asta lire 50.

Lotto 63. — Un ventilatore di ferro fuso, piccolo, sostenuto da cavalletto in ferro — Prezzo d'asta lire 75.

Lotto 64. — Chilogrammi 600 circa di corde di crino per stendere la carta, in parte usate — Prezzo d'asta lira 1 50 al chilogrammo.

Lotto 65. — Chilogrammi 3780 circa di piombo in tubi e rottami fuori opera — Prezzo d'asta lire 0 25 al chilogrammo.

Lotto 66. — Chilogrammi 885 circa di rame assortito — Prezzo d'asta lira 1 50 al chilogrammo.

Lotto 67. — Chilogrammi 2400 circa di zinco in lastre ed in pezzi — Prezzo d'asta lire 0 70 al chilogrammo.

Lotto 68. — Chilogrammi 3300 circa di carta usata per asciugare le stampe — Prezzo d'asta lire 0 10 al chilogrammo.

Lotto 69. — Chilogrammi 218 circa di cinghie di cuoio usate — Prezzo d'asta lire 2 al chilogrammo.

Lotto 70. — Alberi, sopporti, puleggie, volanti, ecc. ecc. per trasmissione meccanica — Prezzo d'asta lire 0 50 al chilogrammo.

Lotto 71. — Chilogrammi 2600 circa di bandoni in ferro — Prezzo d'asta lire 0 15 al chilogrammo.

Lotto 72. — Dieci sgabelli di abete — Prezzo d'asta lire 10.

Lotto 73. — Quattro sgabelli di abete — Prezzo d'asta lire 4. 3200

(2ª *pubblicazione*)

PROVINCIA DI ANCONA

# Cassa di Risparmi in Osimo

AVVISO.

Il Consiglio d'amministrazione di questo Istituto, con deliberazione presa in seduta delli 27 maggio 1884, n. 2016, ha determinato quanto segue:

1. A partire dal primo luglio 1884 l'interesse da riscuotersi sulle cambiali a favore della Cassa sarà del sei per cento (6 0/0) ed anno, in luogo del 6 1/2 per cento;

2. Con la stessa data sarà ridotto al quattro per cento (4 0/0) ed anno, in luogo del 4 50 0/0, l'interesse da corrispondersi ai depositanti sulle somme dai medesimi affidate a questa Cassa.

Tutto ciò si rende noto al pubblico, per norma di coloro che hanno rapporti d'interesse col predetto Istituto.

Osimo, dall'ufficio della Cassa di risparmi, li 29 maggio 1884.

3096 *Il Presidente*: Conte AUGUSTO SINIBALDI.

(2ª *pubblicazione*)

# CITTÀ DI ORISTANO

È aperto sino a tutto giugno prossimo venturo il concorso per l'anno scolastico 1884-1885 ai posti vacanti in questo Ginnasio di professore della prima, terza e quarta classe, coll'annuo stipendio di lire millequattrocento il primo, di lire millecinquecento il secondo, e di lire milleseicento il terzo.

Gli aspiranti dovranno presentare al sottoscritto, entro il termine fissato, la regolare domanda, corredata del diploma originale d'abilitazione e dei certificati di moralità e sana fisica costituzione, con quegli altri titoli che crederanno di loro interesse.

Dal Palazzo civico, addì 23 maggio 1884.

3136 *Il Sindaco*: SOLINA.

MINISTERO DELL'INTERNO

# PREFETTURA DI MODENA

*AVVISO DI SECONDO INCANTO per l'appalto della fornitura delle lane occorrenti al lanificio nella Casa correzionale di Saliceta San Giuliano presso Modena.*

Riuscito deserto l'incanto tenutosi nel giorno 6 corrente mese, per l'appalto dei lotti 1°, 2° e 3° delle materie descritte nella tabella sottostante, si avverte il pubblico che nel giorno di giovedì 26 corrente mese, ad un'ora pomeridiana, sarà tenuto in questa Prefettura un secondo esperimento d'asta, e dinanzi all'illustrissimo signor prefetto, od a suo speciale delegato, sotto l'osservanza di apposito Capitolato a stampa in data 1° maggio e relativi campioni, ostensibili a chiunque in questa Prefettura nelle ore d'uffizio.

**Avvertenze:**

1. La durata dell'appalto è stabilita dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885.

2. L'asta sarà tenuta separatamente per ogni lotto, nello stesso giorno, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto, e sotto l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quando anche vi fosse un solo concorrente.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno nel detto giorno ed ora presentare in questo uffizio le loro offerte, ostese su carta bollata da una lira debitamente sottoscritte e suggellate.

3. L'appalto sarà quindi deliberato a quello che risulterà il migliore offerente, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

4. Gli aspiranti all'asta dovranno giustificare con appositi certificati la loro idoneità e responsabilità, e presentare il certificato di avere depositato in una Cassa di Tesoreria provinciale la somma equivalente al 3 per cento dell'importare del lotto o lotti ai quali vogliono concorrere, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

5. Il deliberatario definitivo dovrà poi somministrare una cauzione corrispondente al 5 per cento del montare della sua impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito Pubblico dello Stato, valutate al corso di Borsa, o col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito, oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

6. Se nel termine di dieci giorni dalla delibera definitiva il deliberatario non si presentasse a stipulare il contratto, o non prestasse la voluta cauzione definitiva, perderà il deposito di ammissione all'incanto, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

7. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, che verrà pubblicato da questa Prefettura.

8. Tutte le spese d'asta, di contratto, di registro e copie autentiche nel numero prescritto sono a carico dell'assuntore, il quale dovrà fare in precedenza del contratto un apposito fondo presso la Tesoreria provinciale.

*Tabella delle materie e dei prezzi di fornitura.*

| Numero progressivo dei lotti | MATERIE | Quantità approssimativa di ogni materia da provvedersi | Prezzo d'asta per ogni materia | Ammontare della fornitura | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | per ogni materia | per ogni lotto |
| 1 | Lana Merinos bianca di seconda qualità . | 4000 | 5 40 | 21600 | 21600 |
| 2 | Lana Matricina tosa moretta fina. . . | 5000 | 3 70 | 18500 | 18500 |
| 3 | Lana di conceria bigia fina. . . . . | 8000 | 2 70 | 21600 | 21600 |

Dalla Prefettura di Modena, addì 9 giugno 1884.

3226 *Il Segretario*: G. CAVAZZUTI.

## CITTÀ DI TORINO

### Avviso

*di seguita aggiudicazione e di scadenza di fatali.*

Venne oggi aggiudicata l'impresa della provvista di 10,000 quintali di legna da ardere, mediante l'offerto ribasso di centesimi trenta per cento sul suo importo calcolato in lire 40,000.

Il tempo utile (fatali) per presentare presso la sezione legale, ove sono visibili i capitoli di condizioni, offerta di ribasso non inferiore al vigesimo sul prezzo di aggiudicazione, scade alle ore 11 ant. di lunedì 23 giugno corr.

Torino, dal civico palazzo, addì 6 giugno 1884.

3235 *Il Segretario:* Avv. PICH.

## AVVISO.

I sottoscritti marchese Giuseppe Dusmet e Federico Arcella, stralciari della disciolta Società di Navigazione a vapore Partenope, convocano in adunanza generale pel mattino di martedì 24 giugno 1884, alle ore 12 meridiane, nello studio del commendatore Andrea Mignano, alla strada Piliero, numero 16, gli azionisti, per procedere alla nomina di uno stralciario, in sostituzione dello stralciario defunto signor Federico Scotti di Uccio fu Francesco, udire la relazione che sarà fatta dai sottoscritti in ordine alla amministrazione di detto stralcio, e prendere quei provvedimenti che si crederanno opportuni.

Napoli, 26 maggio 1884.

Marchese GIUSEPPE DUSMET.
3232 FEDERICO ARCELLA.

## Municipio di Casalmaggiore

### Avviso d'Asta a termini abbreviati *per la costruzione di edifizi scolastici.*

Si notifica che alle ore 10 ant. di martedì 18 giugno corr. mese, in questo ufficio municipale, dinanzi al sindaco, si procederà al primo esperimento di asta per l'appalto delle opere occorrenti alla costruzione dei fabbricati scolastici nelle località appresso indicate secondo i progetti dell'ingegnere signor Mosca Carlo.

L'asta sarà tenuta a pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

I prezzi d'incanto e i depositi a garanzia delle spese e del contratto di appalto, che dovranno esser fatti rispettivamente dai concorrenti all'asta e dall'ultimo deliberatario, sono quelli che risultano dal sottoposto prospetto.

Gli aspiranti dovranno inoltre produrre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti e un attestato di un ingegnere rilasciato da non più di sei mesi, il quale assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e le capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione delle opere.

I depositi potranno essere fatti sia in numerario od in biglietti di Banca accettati dalle Casse dello Stato come danaro, sia in rendita del Debito Pubblico al corso del giorno del deposito.

Ciascuna offerta dovrà essere formulata in base di un tanto per cento di diminuzione del prezzo d'incanto. La prima offerta di ribasso non potrà essere inferiore del 5 per cento del prezzo stesso.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti per ciascun lotto.

L'appalto è vincolato all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, i quali capitolati, nonchè i progetti saranno visibili in questo ufficio di segreteria in tutti i giorni dalle ore 8 ant. alle 2 pom.

Il deliberatario dovrà nel termine di cinque giorni successivi all'aggiudicazione definitiva addivenire al relativo contratto e depositare la somma indicata nel prospetto.

Le spese tutte di asta e contratto saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di delibera.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo rimane stabilito a giorni 10 successivi alla data dell'avviso di seguita aggiudicazione.

Casalmaggiore, 6 giugno 1884.

*Il Segretario capo:* GENTILI.

*Natura delle opere appaltate e località dove debbono venire eseguite.*

1. Fabbricato scolastico nella frazione di Rivarolo — Prezzo d'incanto lire 37,320 71 — Deposito per spese e tasse lire 800 — Deposito per cauzione del contratto lire 2000.

2. Fabbricato scolastico nella frazione di Casalbellotto — Prezzo d'incanto lire 37,320 71 — Deposito per spese e tasse lire 800 — Deposito per cauzione del contratto lire 2000.

3. Fabbricato scolastico nella frazione di Vicebellignano — Prezzo d'incanto lire 17,551 66 — Deposito per spese e tasse lire 400 — Deposito per cauzione del contratto lire 1000.

4. Fabbricato scolastico nella frazione di Vicomoscano — Prezzo d'incanto lire 17,551 66 — Deposito per spese e tasse lire 400 — Deposito per cauzione del contratto lire 1000.

3228

## Intendenza di Finanza in Cuneo

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Valdieri, assegnata per le leve al magazzino di Cuneo, e del presunto reddito lordo di lire 861.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Cuneo, addì 4 giugno 1884.

3179 *L'Intendente:* SANGUINETTI.

P. G. N. 28542.

## S. P. Q. R.

*AVVISO D'ASTA. — Lavori di manutenzione e restauro delle chiaviche e di altri manufatti pertinenti alle strade e piazze di Roma.*

Deliberatosi dal comune di Roma di dare in appalto, a mezzo di quattro distinti lotti, i lavori d'ordinaria manutenzione e di restauro delle chiaviche e di altri manufatti pertinenti alle strade e piazze di Roma, si fa noto che, stante la decretata abbreviazione di termini, alle ore 11 antimeridiane di mercoledì 11 corrente mese, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi al signor ff. di sindaco, o a chi per esso, avranno luogo le gare dell'asta pei lotti qui appresso indicati, cioè:

I. Strade e piazze dei rioni Monti (esclusa la parte che appartiene ai nuovi quartieri), Campitelli, S. Angelo e Ripa, per la presunta annua somma di lire ventimila.

II. Strade e piazze dei rioni Campomarzio, Colonna, Trevi, S. Eustachio e Pigna, per la presunta annua somma di lire ventimila.

III. Strade e piazze dei rioni Ponte, Parione, Regola, Borgo e Trastevere, per la presunta annua somma di lire ventimila.

IV. Sezione delle strade e piazze dei nuovi quartieri Castro Pretorio ed Esquilino 1ª, 2ª e 3ª zona, per la presunta annua somma di lire dodicimila.

Oltre le altre condizioni espresse nei relativi capitolati si osserveranno le seguenti norme:

1. I contratti di manutenzione avranno la durata fino al 30 giugno 1889, in conformità di quanto è stabilito dall'articolo 5 del capitolato particolare.

2. Le aste saranno tenute per accensione di candela, a forma del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

3. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno produrre il certificato di moralità rilasciato dall'autorità competente, ed altro di data non più remota di sei mesi e firmato dall'ingegnere capo di qualche pubblica Amministrazione che documenti essere il concorrente sperimentato imprenditore di lavori, averli condotti recentemente con lode, ed esercitare la sua industria stabilmente a Roma. Nessuno sarà ammesso all'asta se prima che si apra la gara non depositi nella cassa comunale, a titolo di cauzione provvisoria, lire seicento per il IV lotto, e lire mille per ciascuno degli altri. Tale cauzione dovrà essere concambiata dai deliberatari come definitiva in lire milleduecento per il IV lotto, ed in lire duemila per ognuno degli altri tre lotti. Ciascun deliberatario definitivo prima della stipulazione del contratto dovrà versare nella segreteria generale lire 500 per il IV lotto e lire 700 per ognuno degli altri tre lotti per le spese dell'asta e del contratto che saranno ad intiero suo carico.

4. Fino alle ore 11 antimeridiane di martedì 17 corrente mese potranno essere presentate all'on. signor ff. di sindaco, o a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, verrà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.

5. I contratti dovranno essere stipulati entro otto giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza in caso che il deliberatario non si rendesse all'invito stesso, non che della perdita del suddetto deposito, oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere ai nuovi atti d'asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

6. È vietato di cumulare nella stessa persona più di uno dei predetti appalti, a senso dell'art. 20 del capitolato particolare.

I capitolati particolari e gli altri atti che servire debbono di base ai contratti sono a tutti visibili in questa segreteria generale dalle ore 10 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane di ciascun giorno.

Roma, dal Campidoglio, il 5 giugno 1884.

3188 *Il Segretario generale:* A. VALLE.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.